



PROVINCIA DI GROSSETO
Area Pianificazione Territoriale

**Piano Territoriale di Coordinamento
(P.T.C.)
e
Valutazione Ambientale Strategica**

**PARERE MOTIVATO FINALE E DETERMINAZIONI ASSUNTE SUI
CONTRIBUTI E OSSERVAZIONI PERVENUTE AL PTC ADOTTATO**

Grosseto - Giugno 2010

APPROVAZIONE

Autorità Proponente

Provincia di Grosseto
Area Pianificazione Territoriale

Autorità Competente

Giunta Provinciale di Grosseto

Autorità Procedente

Consiglio Provinciale di Grosseto

Garante della comunicazione

Daniele Crescenzi
Via Cavour, 16 58100 Grosseto
tel. 0564/484772
d.crescenzi@provincia.grosseto.it

Responsabile del Procedimento

Arch. Lucia Gracili
Responsabile Programmazione Territoriale

PREMESSA

La presentazione alla Giunta Provinciale del 22 maggio 2008 per la presentazione della bozza di tutti gli elaborati del PTC e della V.A.S.i, ha decretato l'avvio della fase intermedia della procedura di Valutazione del PTC.; in tale sede sono state illustrate le complesse procedure di Valutazione Ambientale Strategica, i contenuti del Piano, le Regole e le azioni del PTC, la lettura del paesaggio provinciale, la vision strategica quindi gli scenari futuri.

Successivamente a tale incontro, si è provveduto alla trasmissione a tutti gli Assessori ed al Direttore Generale di un Cd Rom contenente i documenti illustrati, quindi la bozza di P.T.C.

Nel mese di **giugno 2008**, sulla base di quanto emerso nell'incontro con la Giunta, sono stati predisposti i **documenti finali** della **V.A.S. integrata e della bozza di PTC, comunicata, trasmessa ed illustrata al Consiglio Provinciale** nella seduta di **venerdì 11 luglio 2008**.

Tali documenti sono stati articolati nei seguenti elaborati:

- Guida al PTC
- Norme
- Schede
- Allegato C - Relazione sui laboratori di copianificazione Territorio GR 2003
- Tav. 1 - Vision Grosseto 231
- Tav. 2 - Aria, Acqua e Suolo
- Tav. 3 - Morfologia Territoriale
- Tav. 4 - Insediamenti e infrastrutture
- Tav. - Azioni Strategiche
- Tav. T.E.R.A. e T.E.T.I.

Inoltre è stata redatta la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.i.), composta da:

- Relazione /Rapporto Ambientale
- Allegato A - Coerenza Interna
- Allegati B1 e B2 - Coerenza Esterna
- Valutazione di Incidenza
- Relazione di Sintesi non tecnica (1^a stesura).

Sono poi seguite le procedure di **pubblicazione sul B.U.R.T. n. 30 del 21/09/2008 ed il deposito del Piano**. La documentazione sopradetta è stata inoltre pubblicata sul sito ufficiale della Provincia www.provincia.grosseto.it.

La scadenza prevista per la presentazione di **contributi e osservazioni** per il 21 settembre 2008 è stata prorogata al **30/11/2008** al fine di fornire un più ampio margine collaborativo agli Enti e soggetti interessati.

A seguito dei contributi pervenuti sono stati effettuati vari significativi **incontri con i singoli Assessori e Dirigenti Provinciali (3, 9, 30, 31 ottobre e 10 novembre 2008)**, con la **Regione Toscana (3, 17, 21 novembre 2008 e 18 febbraio 2009)**, con le **Associazioni di Categoria (6 e 25 novembre**

2008), collegialmente con la **Giunta Provinciale (27 Novembre 2008)** e con la **Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici** per le Province di Siena e Grosseto (**06 dicembre 2008**).

Nei termini fissati sono pervenute n. 18 contributi – osservazioni ed in base ai contributi accolti sono stati modificati gli elaborati di VASi e del PTC.

Con **Deliberazione C.P. n. 21 del 20/04/2009** è stata quindi espressa la decisione di **Valutazione Ambientale Strategica** integrata (V.A.S.i.) e **ADOTTATO il PTC** composto dai seguenti elaborati:

- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Parere motivato su contributi, suggerimenti e osservazioni pervenute;
- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Relazione–Rapporto Ambientale (All. A Coerenza Interna, All. B Coerenza Esterna, All. C Sintesi dei Laboratori);
- Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) – Dichiarazione di Sintesi e Monitoraggio;
- Studio di incidenza;

* * * *

Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

- Norme;
- Schede;
- Tavole:
 1. *Vision: Grosseto 2031*
 2. *Aria, Acqua e Suolo: Risorse e Vulnerabilità* scala 1:50.000 (2/1; 2/2; 2/3; 2/4)
 3. *Morfologia Territoriale: Identità e Valori* scala 1:50.000 (3/1; 3/2; 3/3; 3/4)
 4. *Infrastrutture e Insediamenti: Riferimenti per lo Sviluppo* scala 1:100.000
 5. *Azioni Strategiche: Programmazione e Coordinamento* scala 1:100.000
- Guida al P.T.C.

In data **13/05/2009** ha avuto inizio la fase di consultazione con la **pubblicazione di apposito avviso nel BURT** (n. 19 del 13/05/2009) e con il **deposito dei documenti di V.A.S.i. e del P.T.C.** presso il Settore Pianificazione Territoriale, oltre alla **pubblicazione degli stessi nel sito Internet della provincia** (www.provincia.grosseto.it). La delibera CP n. 21/2009 con i relativi elaborati, è stata inoltre **trasmessa** il giorno 08/05/2009 **alla Regione Toscana, ai Comuni della provincia ed agli altri Enti, Associazioni e Organizzazioni interessate** al fine di acquisire **contributi ed osservazioni**.

Il **31 agosto 2009** è stato stipulato un “**Protocollo d’Intesa tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale (P.I.T. e P.T.C.P.)**”, sulla base del quale i due Enti si sono impegnati ad operare nella definizione dei propri strumenti, incentivando **forme di collaborazione istituzionale e tecnica** operando tramite uno stretto confronto nelle fasi conclusive di redazione del PIT e PTC, dando così più **efficacia alla filiera decisionale del processo di pianificazione**, nel rispetto dei principi contenuti nel titolo I della legge regionale n. 1/2005.

A seguito di tale Protocollo **il Tavolo Tecnico si è riunito il 22 Settembre, il 1° Ottobre, il 10 Novembre, il 14 Dicembre del 2009; il 19 Gennaio, il 9 e il 16 febbraio 2010** esaminando puntualmente l'articolazione del PTC.

Il **Tavolo istituzionale** appositamente costituito, **svolgerà poi un monitoraggio del governo del territorio nella Provincia di Grosseto** (peraltro già previsto nella VAS), valutando conseguentemente forme di sperimentazione al fine di tutelare e valorizzare gli aspetti paesaggistici, storici, ambientali, nel quadro di strategie condivise.

Inoltre, la **Provincia di Grosseto ha ritenuto utile**, per proseguire il lavoro intrapreso di massima partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel governo del territorio, **effettuare una serie di incontri** con tutti gli attori operanti sul governo territorio che sono stati così articolati:

- **27 novembre 2009** : Assessori della Regione Toscana all'Urbanistica e Trasporti e all'Ambiente ed Energia; Sindaci ed Assessori all'Urbanistica di tutti i Comuni della Provincia; Presidenti delle tre Comunità Montane ("Colline del Fiora", "Monte Amiata" e "Colline Metallifere"); Presidenti delle Province limitrofe (Arezzo, Siena e Livorno); Presidenti Enti Parco (Parco Regionale della Maremma, Parco Nazionale Arcipelago Toscano, Parco Minerario delle Colline Metallifere, Parco Museo delle Miniere dell'Amiata).
- **15 Dicembre 2009**: Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, Ufficio Tecnico del Genio Civile Gr-Si, Autorità di Bacino, Ato n. 6, Ato n. 9, Consorzi di Bonifica, Acquedotto Fiora, A.R.P.A.T., etc..
- **21 Dicembre 2009**: Sindacati, Associazioni di Categoria, Associazioni Ambientaliste, Ordini e Collegi Professionali.
- **15 Gennaio 2010, 8 Febbraio 2010**: Associazione Industriali di Grosseto.

A seguito della procedura di adozione, pubblicazione, deposito e consultazione del PTC adottato il 20/04/2009, **sono pervenuti n. 37 contributi-osservazioni**, nei termini di cui alla delibera Consiglio Provinciale n. 21 del 20.04.2009 (90 gg. per privati, Enti vari, Associazioni, etc, dalla data di pubblicazione sul BURT n. 19 del 13/05/2009 e 120 gg. dalla data del relativo ricevimento per la Regione Toscana ed i Comuni - e fatti salvi i tempi di sospensione dell'attività amministrativa per il rinnovo degli organi istituzionali comunali).

Oltre i termini di cui sopra, sono pervenuti **altri n. 12 contributi – osservazioni** (di cui n. 6 contributi-osservazioni scaturite dagli incontri effettuati nei mesi di novembre/gennaio), i cui elementi sono stati comunque nei fatti valutati, o perché già contenuti nelle osservazioni predisposte dall'ufficio o perché presenti nelle osservazioni pervenute entro i termini previsti.

L'approvazione del P.T.C. in Consiglio Provinciale è stata prevista per il giorno 11 giugno 2010, cui sono invitati tutti gli Amministratori degli Enti Locali, delle Comunità Montane, i Presidenti dei Consorzi ed Enti di sviluppo, un rappresentante della Regione Toscana, gli Ordini Professionali, i tecnici pubblici e privati; il giorno successivo è previsto inoltre un Convegno di approfondimento sul PTC alla presenza di numerose Autorità, oltre ad una serie di eventi diffusi nella città di Grosseto e nei vari Comuni della Provincia.

ELENCHI OSSERVAZIONI PERVENUTE E DETERMINAZIONI ASSUNTE

Per una migliore qualità tecnica degli atti e per favorire la omogeneità dei criteri metodologici e l'efficacia dell'azione amministrativa, i contributi – osservazioni (raccolti in sintesi) e relativo parere motivato finale (Ritenuta accoglibile: accoglimento totale o parziale; considerazioni: non accoglimento e/o valutazioni), quindi le determinazioni assunte, sono stati raccolti in due elenchi, di cui il primo contenente i dati amministrativi ed il secondo contenete anche le valutazioni in merito formulate.

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI:

N. Prog.vo	N. Attribuito	Reg.ne Toscana, Comuni, Enti vari, Associazioni, Privati, ecc...	Data Documento	Amm.ne Prov.le Protocollo n. e data
1	1	Comune Roccastrada (Il Sindaco)	Nota del 19/05/09	86731 del 25/05/09
2	38	Comune di Roccastrada (Il Sindaco) (ad integrazione della precedente)	Nota del 11/09/09	155706 del 17/09/09
3	2	Area Territorio Ambiente e Sostenibilità (Il Direttore)	Nota del 05/06/09	95261 del 05/06/09
4	3	Comune Sorano (Il Sindaco)	Nota del 06/06/09	98687 del 11/06/09
5	4	“Le Capanne” s.n.c. titolare concessione demaniale “ Lido Oasi” – Principina a Mare	Nota del 25/05/09	110598 del 29/05/2009 e 111357 del 30/06/09
6	5	Comune Grosseto (Il Sindaco)	Nota del 30/06/09	112832 del 01/07/09
7	25	Comune Grosseto (Responsabile Uff. Agricoltura)	Nota del 12/08/09	136718 del 13/08/09
8	39	Comune di Grosseto (Il Sindaco)	Nota del 14/09/09	162240 del 25/09/09
9	6	Ing. Bianchi per Az. Agr. I Mandorli Roccastrada e Gretano Soc. Agricola S.r.l. Civitella Paganico	Nota del 30/06/09	114717 del 07/07/09
10	7	Sig.ri: Fantoni - Valenti – Amenta titolari concessioni demaniali “ Ansedonia Lido” “La Capannaccia” “ Il Tempio”	Nota del 17/07/09	123016 del 17/07/09
11	8	Sig. Pagliai Rino	Nota del 20/07/09	124842 del 21/07/09
12	9	Ing. Leonardo Bianchi	Nota del 16/07/09	124872

				del 21/07/09
13	10	Soc. Il Gabbiano Verde a.s. (legale rappresentante Dott. R. Bertuzzi)	Nota del 20/07/09	132036 del 04/08/09
14	11	Sig. Filomena Crusco	Nota del 31/07/09	133928 del 06/08/09
15	12	Ordine Dott. Agronomi e Forestali e Collegio dei Periti Agrari Laureati della Provincia di Grosseto	Nota del 07/08/09	134414 del 07/08/09
16	13	Legambiente Centro Nazionale per le energie rinnovabili	Nota del 06/08/09	134646 del 07/08/09
17	14	Arch. Cinzia Poli, Arch. Laura Caselli e Ing. Nadia Cialfi	Nota del 07/08/09	134677 del 07/08/09
18	15	Sig. Manciatì Miriano	Nota del 06/08/09	135394 del 11/08/09
19	16	Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori di Grosseto	Nota del 20/07/09	135395 del 11/08/09
20	17	Ministero Per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesistici di Siena e Grosseto	Nota del 07/08/09	135397 del 11/08/09 (fax) e 136353 del 12/08/2009
21	18	Fattoria Perseto del Pozzo S.r.l.	Nota del 07/08/09	135398 del 11/08/09
22	19	Sig. Lolini Mario	Nota del 08/08/09	135414 del 11/08/09
23	20	Agri Studio Tecnico di Progettazione (Dott. Agronomo F. Menchetti)	Nota del 05/08/09	135415 del 11/08/09
24	21	Eva Solara S.r.l.	Nota del 05/08/09	135427 del 11/08/09
25	22	Reg.ne Toscana Ufficio Tecnico Genio Civile Area Vasta Grosseto – Siena	Nota del 07/08/09	136341 del 12/08/09
26	27	Regione Toscana Bacino Regionale Ombrone	Nota del 07/08/09	136976 del 14/08/09
27	34	Reg.ne Toscana Dir. Gen. Politiche Territoriali e Ambientali	Nota del 07/09/09	150116 del 08/09/09
28	26	Bacino di rilievo regionale Toscana Costa	Nota del 13/08/09	136779 del 13/08/09 (fax) e 138831 del 19/08/2009

29	28	Autorità Bacino Interregionale del Fiume Fiora	Nota del 07/08/09	136977 del 14/08/09
30	32	Comune di Capalbio (Il Sindaco)	Nota del 04/09/09	148410 del 04/09/09
31	33	Comune Manciano (Il Sindaco)	Nota del 04/09/09	149212 del 07/09/09
32	35	Comune Orbetello (l'Assessore Delegato)	Nota del 03/09/09	150228 del 08/09/09
33	36	Comune di Roccalbegna (Responsabile Area Tecnica)	Nota del 02/09/09	152633 del 11/09/09
34	37	Comune Castiglione della Pescaia (Responsabile Area Pianificazione e Gestione Tecnica del Territorio)	Nota del 10/09/09	152638 del 11/09/2009
35	38	Comune di Semproniano (Sindaco)	Nota del 23.01.2010	17722 del 29.01.2010
36	39	Comune di Monte Argentario	Nota del 07.04.2010	57442 del 08.04.2010
37	40	Laguna Azzurra S.R.L.	Nota del 29/07/2009	129527 del 30.07.2009

N.B.: il numero attribuito fa riferimento al protocollo di ingresso in Provincia di Grosseto, in base alle due scadenze previste

Elenco delle osservazioni pervenute oltre la scadenza dei termini previsti:

N. Prog.vo	N. Attribuito	Associazioni, Privati, ecc...	Data Documento	Amm.ne Prov.le Protocollo n. e data
1	37	Amministrazione Usi Civici di Sticciano (Presidente L. Bianchi)	Nota del 07/08/09	136254 del 12/08/09
2	38	Dott. Forestale Giorgio Gabelli	Nota del 10/08/09	136571 del 13/08/09
3	39	Studio Tecnico Arch. Calvellini Roberto	Nota del 07/08/09	137148 del 14/08/09
4	40	Soc. Solaria s.r.l.	E-mail del 24/08/09	143601 del 31/08/09

5	41	Sigg. Bini Ivano, Ivo e Libero	Nota del 03/09/09	147202 del 03/09/09
6	42	Pozzi Stefano s.r.l. Costruzioni Generali – Sviluppo Immobiliare Ingegneria e Servizi	Nota del 30/09/09	165338 del 30/09/09
7	43**	Sig. Filippo Marchi	e-mail del 15.01.2010	
8	44**	Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa Grosseto (CNA) Installazione e Impianti	Nota del 15.01.2010	12562 del 21.01.2010
9	45**	Soc. Immobiliare Tosco Emiliana - San Lorenzo Green Power Srl soc. Agricola	Nota del 09/04/2010	60367 del 14/04/2010
10	46**	Sigg Bini Ivano , eredi Rindi, Tolaiani, Orlandi A., Francorsi L. Manno M., Truppi A., Farina L.	Nota del 15/02/2010	30786 del 23/02/2010
11	47**	Dott. Luigi Vivarelli Colonna	E –mail del 03/05/2010	80813 del 17/04/2010
12	48 **	Confagricoltura Grosseto	Nota del 10/05/2010	76905 del 10/05/2010

N.B. ** Contributi al PTC adottato pervenuti a seguito degli incontri effettuati dalla Provincia nei mesi tra novembre 2009 e gennaio 2010.

Le osservazioni ed i contributi e segnalazioni pervenute sono depositate in originale presso il Settore Pianificazione Territoriale – Via Cavour
16 – 58100 Grosseto

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
1	1. Comune di Roccastrada (Il Sindaco) Nota del 19/05/09 Ns. Prot 86731 del 25/05/09	<p>In merito alla fonte di energia fotovoltaica per gli impianti a terra (centrali fotovoltaiche) ritenendo la previsione adottata limitativa e non rispondente alle esigenze del mondo agricolo, chiede:</p> <p>1) di eliminare le attività connesse al punto D1 della scheda 13 A relativamente alla localizzazione delle centrali fotovoltaiche nel territorio aperto;</p> <p>2) di prevedere per tutte le aziende agricole la possibilità di realizzare tramite PAPMMAA centrali fotovoltaiche fino ad un massimo di 1 MWp per attività connessa;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta: accolta la soglia di 1 MWp; è già stata ritenuta dal PTC, con un criterio di natura territoriale, quella sostenibile, da valutare anche sulle componenti del paesaggio per definire la connessione con l'attività agricola, quale parametro idoneo ad integrare i proventi delle aziende agricole fra le più soggette alla congiuntura del settore.</p>	<p>Gli impianti fotovoltaici che superano una certa soglia sono considerate dal PTC "centrali" elettriche quindi attività produttive a tutti gli effetti che investono un notevole impegno di suolo, per cui necessitano di adeguati indirizzi, al punto che è stata rilevata la necessità di stipulare un apposito Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc..Le politiche provinciali in materia di energia, configurandosi come parte integrante delle politiche territoriali complessive, fanno particolare riferimento, con il PTC, ai fattori dell'identità locale ed ai valori ambientali, paesaggistici, economici e sociali; in tale contesto pertanto l'osservazione non è accoglibile.</p>

		3) "che per le centrali superiori ad 1 MWp si dovrà dimostrare la connessione rispettando il limite del 5% della Sup. occupata dagli impianti (sup. netta dei pannelli) rispetto alla SAU;		Osservazione non accoglibile in quanto l'impianto è composto da tutta la superficie dell'azienda occupata dallo stesso e relative strutture nel suo complesso (che impegnano suolo agricolo) e non solo dai pannelli al netto della sua superficie.
		4) "che tutte le centrali fotovoltaiche debbano prevedere al loro interno forme colturali sostenibili e/o di interesse faunistici, appetibili per la piccola selvaggina."		Osservazione non è pertinente in quanto è competenza dei Comuni valutare di volta in volta la relazione dell'impianto sul territorio e sull'ambiente, quindi le forme colturali sostenibili e/o di interesse faunistico.
		5) chiede infine di "rivedere e possibilmente ridurre le distanze dalle fasce di sicurezza disciplinate dalla scheda 13 A punto D2 in quanto non sembrano coordinate con le indicazioni dettate dall'art. 34 delle Norme."	L'osservazione è accolta e per una migliore definizione dell'atto tale fascia è stata eliminata nella Scheda 13 A.	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
2	38. Comune di Roccastrada (Il Sindaco ad integrazione della precedente) Nota del 11/09/09 Ns. Prot. 155706 del 16/09/09	<p>In aggiunta alla precedente nota avanza le seguenti osservazioni:</p> <p>1) relativamente alla <u>procedura seguita</u> rileva la singolarità del processo scelto per pubblicare un atto di rilievo per il governo del territorio facendo riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica Integrata che contiene la bozza del Piano; “procedura non rintracciabile in nessuna disposizione normativa regionale e nazionale ed in contrasto con una prassi regionale ormai consolidata che vuole la VAS inserita nel processo di pianificazione e non viceversa”. Pertanto si richiede una ripubblicazione del Piano seguendo la “normale procedura della L.R.T. 1/05”</p> <p>2) relativamente alla <u>forma del Piano</u> rileva che i nuovi SPT delineati nell’ambito della L.R. n. 1/05 sono composti da quadro conoscitivo, statuto del territorio e strategie di piano. Anche in un aggiornamento del PTC “questa triangolazione deve essere riportata”.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine per una migliore definizione dell’atto è stata meglio esplicitata l’articolazione del Piano così come si desume dall’art. 4 c. 3 in tal senso modificato.</p>	<p>Il PTC della Provincia di Grosseto non solo ha seguito le procedure della L.R.1/05 ma anche quelle di cui al D.Lgs 4/2008, anticipando così gli indirizzi transitori regionali nelle more dell’approvazione della L.R. in materia di VAS, poi emanata il 09.02.2009 D.G.R. n. 87 (v. oggi L.R.n. 10/010), dando svolgimento alle procedure anticipatorie partecipative e di valutazione ambientale strategica previste in materia. Pertanto l’osservazione non può essere accolta in quanto il percorso del PTC è stato effettuato in sintonia con le normative vigenti.</p>

		<p>“Il PTC deve essere accompagnato da una vera e propria <i>Disciplina di Piano</i> e non già da <i>Norme</i>” (questa caratteristica del RU), che rimandano ad apposite schede che a loro volta contengono oltre ad argomentazioni da Quadro Conoscitivo”, “anche indicazioni, indirizzi e criteri e soprattutto elencazioni di prescrizioni da inserire negli Atti di Governo del Territorio, dove norme statuarie, e norme di gestione si sovrappongono e confondono”, rendendo “impossibile il loro trasferimento nella pratica pianificatoria ordinaria”.</p> <p>Chiede pertanto un aggiornamento del quadro conoscitivo e non un semplice rimando ad alcuni documenti esistenti in parte nelle schede, ed una riorganizzazione del materiale fin qui prodotto in una parte statutaria ed una parte strategica al fine di semplificarne l'efficacia.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto le Norme e le Schede sono state snellite e riformulate, meglio definita la parte strategica da quella statutaria. Le Norme, al di là della dizione usata, sono costituite da una vera e propria disciplina di Piano; le Schede, consentono di rinviare all'ampio Quadro Conoscitivo di cui il PTC dispone, permettendo ai comuni, professionisti e a tutti gli interessati, di attingervi di volta in volta senza per questo appesantire il Piano con numerosi allegati, rendendone più agevole la consultazione. Ciò consente un continuo aggiornamento del Quadro Conoscitivo stesso senza inutili modificazioni del PTC.</p>	
		<p>3) relativamente alla <u>natura del Piano</u> fa presente che l'art 1, c. 2 delle Norme riporta i riferimenti normativi del PTC, rilevando tra i contenuti del piano non solo indirizzi ma criteri e prescrizioni; ritiene che ciò sia un errore, ne chiede una chiara precisazione. E in tal senso cita l'art.20 della L. 267/2000 che prevede che la Provincia predisponga ed adotti il PTC. Rileva che tale documento determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e l'art. 51 della L.R. 1/05 attribuisce a questo strumento una funzione di coordinamento finalizzata alla definizione degli indirizzi. La “Provincia può emanare prescrizioni in merito a strumenti che nascono in seno allo stesso organo istituzionale”. “Dalle Norme e dalle Schede del PTC non risultano prescrizioni per le materie di competenza provinciale, mentre al contrario riportano contenuti e prescrizioni in riferimento a tutte le tematiche dei piani strutturali comunali e relativi atti di governo del territorio compreso il dimensionamento degli insediamenti.”</p>	<p>Osservazione accolta pertanto è stato integrato e meglio specificato in tal senso non tanto l'art. 1 c. 2, bensì l'art. 2, c. 1 e l'intera disciplina in riferimento al coordinamento delle politiche settoriali provinciali, degli strumenti di programmazione della Provincia in merito alle competenze ad essa attribuite il resto delle componenti del PTC è stato riformulato in indirizzi criteri e prescrizioni.</p>	

	<p>Rileva ancora come il “composito articolato del PTC (Norme più Schede), non fa riferimento alcuno ai beni di interesse provinciale, gli unici per i quali era possibile definire una disciplina più stringente e presumibilmente dare corso all'unica applicazione letterale possibile del concetto di prescrizione, così come declinato all'art.51, c.1 primo alinea.</p>	<p>Osservazione accolta e oltre a quanto detto in precedenza, il Piano è stato tutto adeguato, eliminando sostanzialmente i riferimenti precisi ai PS ed il complesso di quelli riferiti ai RU, specificando gli elementi di competenza provinciale.</p>	
	<p>Sottolinea infine come “tutto il costruito normativo sembra essere indirizzato a costruire delle griglie rigide di riferimento su come si “confeziona” uno strumento di Piano e “cosa deve contenere” e su “come illustrarlo”, mortificando” le autonomie locali e buona parte delle indicazioni regolamentari regionali e in parte nazionali che in parte contengono queste modalità. “Chiede di eliminare dall'intero articolato (Norme in particolare modo negli artt. 25, 26, 27, e 28 e nelle relative schede 10, 11 e 15) “ogni riferimento restrittivo in tal senso”.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta, difatti gli elementi restrittivi di cui agli articoli , 26, 27, e 28 e relative schede 10, 11 e 15, per una migliore definizione dell'atto, sono stati per la gran parte riformulati e tradotti in criteri, indirizzi e indicazioni e pertanto si rinvia alle modifiche ivi apportate.</p>	
	<p>4) Per quanto riguarda <i>la Vision</i> rileva come il PTC assuma “questo termine come sinonimo di strategia cui tendere i comuni sforzi istituzionali per giungere a grosseto 2031”. Chiede che la relativa tavola diventi una vera e propria tavola di progetto con indicate le strategie territoriali di livello provinciale e la loro territorializzazione per trasferirla nei documenti comunali. In caso contrario viene chiesto che “la tav. 1 sia la tavola di sintesi del documento di “Guida al P.T.C.” comprendendo anche la Scheda n. 1” con ruolo di “puro descrittore”.</p>		<p>Osservazione non accoglibile in quanto la Tavola 1 <i>Vision : Grosseto 2031</i> costituisce già una tavola vera e propria del PTC, quale tavola-manifesto che restituisce, in veste di asintoto, l'assetto futuro della Provincia a PTC attuato; il riferimento contenuto all'art. 5. c. 2 definisce solo il significato della accezione “Vision”.</p>

		<p>5) Relativamente <u>all'art. 34 e scheda 13A</u> chiede di semplificare al massimo l'intero articolato stante anche l'evoluzione tecnologica connessa a queste fonti di energia.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine si rinvia all'attuazione del Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc.. A tal fine, vista l'importanza che le energie rinnovabili assumono e rivestiranno nel territorio provinciale, quale parte integrante delle politiche territoriali compulsive; l'art. 34 e la Scheda 13 A, per una migliore definizione dell'atto, sono state meglio riformulate.</p>	
		<p>Chiede che alla Scheda 13A dopo i termini "sarà evitata" (voce D, c.2; voce E, c.2, alinea 2, pag. 260) o "saranno evitati" (voce A, c.3) venga aggiunto " salvo non diversamente dimostrato possibili da apposite valutazioni di incidenza e nel rispetto della normativa regionale e nazionale esistente".</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto non accolta l'integrazione richiesta in riferimento ad ARPA, SIC, SIR e Biotopi quali ambiti di rilevante valore naturalistico-ambientale, mentre accolta la riduzione di alcuni A.M.T., Si.M.T. e U.M.T., sia in merito alle fonti solare ed eolica oltre ad aver eliminato le distanze da strade e insediamenti per la fonte solare; inoltre per una migliore definizione e chiarezza dell'atto tali disposizioni sono state trasferite nell'art. 34.</p>	
		<p>6) Nella <u>scheda 3E</u> chiede che "siano precisate a quali Autorità ci si riferisce in questa frase: "Si ritiene particolarmente rilevante fornire prescrizioni alle competenti autorità affinché il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici generali sia arricchito di una relazione sullo stato qualitativo delle acque dolci superficiali e sotterranee" (pag. 26)". "Qualora tra le autorità rientrino i comuni chiede di sostituire il termine prescrizioni con direttive."</p>	<p>Osservazione accolta in quanto anche in accoglimento di altre osservazioni, è stata eliminata la Scheda 3E, cui fa riferimento l'osservazione del PTC adottato per una migliore snellezza dell'atto.</p>	

		<p>7) Relativamente <u>scheda 8C</u> chiede che il termine "dovranno???" (pag. 193) sia sostituito in "possibilmente".</p> <p>8) Per quanto riguarda la <u>scheda 9A</u> chiede che il termine "obbligatoriamente compilato" (pag. 199) sia sostituito in "possibilmente compilato".</p>	<p>Osservazione accolta e pertanto i termini sono stati ricondotti a criteri per la valutazione dei PAPMAA da parte della Provincia (Scheda 9 A) e il termine "dovranno" è stato eliminato e riformulato il comma e riferito ad un esempio solo concettuale (Scheda 8C), per una migliore definizione dell'atto.</p>	
		<p>9) Riguardo alla <u>scheda 10A</u> chiede di specificare che le indicazioni degli ambiti delle UTOE ed i loro contenuti siano solo "semplici istruzioni di carattere generale", inserendo questa frase nel 1° rigo dopo UMT.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto i contenuti sono stati modificati in indirizzi, quindi riformulata e il termine UTOE modificato in "insediamenti densi" ed eliminato il 1° comma (ora articolata in 10 A e 10C).</p>	
		<p>10) Relativamente alla <u>scheda 10c</u> chiede di eliminare integralmente i seguenti alinea:"</p> <ul style="list-style-type: none"> - in termini di consumo di suolo la superficie complessiva della crescita delle UTOE insediative farà riferimento alla diversa articolazione in TETI e TERA; - la nuova residenza sarà maggiormente incentivata nella TERA." 	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il 1° punto è stato eliminato per una migliore chiarezza dell'atto, mentre il 2° è stato mantenuto ma riformulato, in quanto elemento fondante del PTC che, per il riequilibrio dello sviluppo diffuso su tutto il territorio provinciale, intende incentivare il presidio umano nei territori a rischio di abbandono (TERA).</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
3	2. Provincia di Grosseto (Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità) Prot. 95261 del 05/06/09	<p>A seguito degli incontri preliminari avvenuti con alcuni rappresentanti della Regione sono state esaminate varie questioni puntuali inerenti sia le Norme che le Schede così come di seguito riportate (che saranno poi oggetto delle osservazioni che la Regione trasmetterà con apposita nota) e specifiche precisazioni ritenute necessarie per una migliore definizione degli atti.</p> <p>Art. 1 c. 3: integrare con i contenuti del PIT: metaobiettivi, obiettivi, prescrizioni, direttive e Sistemi e Unità Morfologiche (artt. 34 e 35).</p>	<p>Osservazioni ritenute tutte accoglibili ai fini di una migliore riformulazione delle Norme e delle Schede del PTC adottato nel suo complesso. A seguito del "Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale (PIT e PTC)" successivamente stipulato il 31 agosto 2009, i due Enti si sono quindi impegnati ad operare nella definizione dei propri strumenti incentivando forme di collaborazione istituzionale e tecnica, operando tramite uno stretto confronto diretto, costruttivo e cooperativo nelle fasi conclusive di redazione sia del PIT che del PTC. A seguito di tale Protocollo il Tavolo Tecnico si è riunito il 22 Settembre, il 1° Ottobre, il 10 Novembre, il 14 Dicembre del 2009; il 19 Gennaio, il 9 e il 16 febbraio 2010 esaminando puntualmente i contenuti del PTC. La Provincia ha così accolto tutte le osservazioni formulate, provvedendo ad una riformulazione sia delle Norme che delle Schede del PTC, cui si rinvia.</p> <p>Osservazione accolta e a tal fine si rinvia al testo modificato.</p>	

	Art. 2 cc. 1, 2, 4 7: rivedere le “prescrizioni” concernenti le invarianti strutturali (finalizzate al coordinamento politiche settoriali provinciali e localizzazioni di competenza provinciale). Richiami al PIT	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 4 cc. 2, 3, 4, 7: definire in modo chiaro ed univoco la parte statutaria e la parte strategica e riformulare meglio gli elementi per la valutazione dei PAPMAA.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 5 cc. 1 e 5: Riformulare le definizioni di “indirizzo” etc. e rivedere la divisione del territorio in UTOE insediative e UTOE rurali (L.R. 01/2005).	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 6 cc. 2, 3, 5: attenersi alle prescrizioni indicate al comma 3 dell’art. 51 della L.R. 01/2005.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 7 cc. 3, 4: integrare l’articolo “con i riferimenti cartografici e normativi puntuali di tali prescrizioni” e ricondurre le disposizioni transitorie a salvaguardia.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Artt. 9, 10, 11, 12, 14 e 15: evitare i riferimenti ai R.U. (titolo V di cui alla legge 01/05).	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 13 cc. 5 e 9: ricondurre a indirizzi alcune disposizioni sui SIR, SIC e ARPA	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (orme e Schede)	
	Art. 15 c. 4, 5, 6: ricondurre ad “indirizzi”, evitare i riferimenti edilizi e fare riferimento alle “schede dei paesaggi e definizione degli obiettivi di qualità” del PIT	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
	Art. 16, cc. 7 e 8: fare riferimento all’art. 3 c. 4 della LR 39 circa la definizione di bosco e delle aree assimilate eliminare le prescrizioni ai P.S..	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 17 c. 9: inserire i richiami al PIT.	Osservazione accolta e a tal fine si rinvia al testo modificato	

	Art. 18, cc. 5 e 6 : ricondurre la Griglia ad un riferimento metodologico e ricondurre al PIT.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
	Art. 19 cc. 5, 7, 8: ricondurre a direttive ed indirizzi con l'indicazione dei soggetti di riferimento.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
	Art. 20 cc. 9, 10 e scheda 11 A: ricondurre ad effettivi indirizzi, eliminare i riferimenti ai regolamenti urbanistici e integrare con le Schede dei paesaggi gli obiettivi del PIT.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
	Art. 20 c. 10: ricondurre a direttive e suggerimenti	Osservazione accolta e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 21: richiamare le indicazioni formulate dalla disciplina del PIT.	Osservazione accolta e a tal fine si rinvia al testo modificato	
	Art. 22 cc. 6, 7 e 9: riformulare l'articolazione del territorio rurale (regolamento di attuazione del titolo V della L.R. 01/05) anche in riferimento ai PAPMAA.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (norme e Schede)	
	Art. 23, c. 3, 4, 5, 6, 9,10 e 12: riferire al PIT ("patrimonio collinare"), riformulare e ricondurre alla normativa vigente la disciplina del territorio aperto, rurale e complementare	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
	Art. 24 cc. 4, 5: chiarire il riferimento alle UMT e ricondurre gli elemnti del territorio complementare alle valutazioni di competenza sui PAPMMA	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Scheda 9)	
	Art. 25, c 8, Schede 10C e 10 E: menzionare le direttive associate alle invariante strutturali del PIT; riferire l'attuazione ad indirizzi.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
	Art. 26, cc. 7, 8, 9, 10, 13 e Scheda 10: ricondurre ad indirizzi generali i dimensionamenti ed eliminare la dizione in UTOE insediative ed UTOE rurali (L.R. 01/05)	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	

		Art. 27, c.6 e Scheda 11 : eliminare i riferimenti ai RU e ricondurre i contenuti ad obiettivi generali.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
		Art. 28, c. 5: ricondurre a principi e indirizzi generali	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
		Art. 29 cc. 7, 9, 10, 11, 12, 13: ricondurre alle direttive e prescrizioni del PIT per la tutela del patrimonio collinare e alle prescrizioni di cui all'art. 25, c. 4 in merito alla realizzazione di impianti sportivi ecc...	Osservazione accolta e a tal fine si rinvia al testo modificato	
		Art. 30, cc. 6, 7, 10, 12 e Scheda 10: integrare alla disciplina del PIT relativa a "la Città policentrica toscana e il commercio" e riformulare in criteri più generali (eliminando le soglie dimensionali e i riferimenti agli A.G.T.) i richiami alle grandi e medie strutture di vendita e alle strutture produttive ; riformulare la disciplina sotto forma di "indicazioni", "indirizzi" o "criteri"..	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	
		Art. 31, cc. 4, 6 e 11 : ricondurre alle prescrizioni correlate alla viabilità stabilita dal PIT per la Città policentrica Toscana", definire meglio i Capisaldi Infrastrutturali e del tempo libero e riferire al PIT., artt. 9, 24 e 25.	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede e Tav. 4)	
		Art. 33 cc. 5-6, 10, 12, 14, 23, 24 e Scheda 12: ricondurre al PIT, ai Masterplan dei Porti e approdi turistici e Aeroportuale eliminando i dimensionamenti, fare riferimento alla disciplina paesaggistica del PIT	Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)	

		<p>Art. 34, cc. 6, 18, 20: eliminare i riferimenti agli A.G.T. e al Regolamento edilizio; integrare la disciplina riferendo alla valutazione integrata di cui alla L.R. 01/05; riformulare meglio alcuni elementi circa il Piano Energetico Provinciale.</p>	<p>Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)</p>	
		<p>Studio di incidenza: individuare misure generali di indirizzo per le future fasi pianificatorie.</p>	<p>Osservazione accolta in riferimento al monitoraggio biennale</p>	
		<p>Infrastrutture: adeguare i contenuti delle norme alle scelte definite nell'intesa preliminare per l'accordo di pianificazione tra Regione Toscana, Provincia di Grosseto, e Comune di Orbetello con riferimento "al sistema della mobilità tra Corridoio Tirrenico e Monte Argentario, al nodo scambiatore di Albinia; occorre citare la linea Follonica-Massa Marittima dismessa che necessita di essere recuperata (PIT).</p> <p>Porti, Approdi, Ormeggi: riferire anche la scheda 10 E al Master Plan "La rete dei porti Toscana (classificazioni).</p> <p>Aeroporti, Aviosuperfici, Elisuperfici: riferire per aviosuperfici ed elisuperfici ai criteri di tutela ambientale, accessibilità e sicurezza del movimento aereo.</p> <p>Centri Intermodali: includere i nodi intermodali delle merci e ad eventuali potenziamenti.</p> <p>Ospedale di Grosseto: tenere conto di quanto considerato in sede di Protocollo d'Intesa e di futuro Accordo di Programma del 03.12.08.</p> <p>PASL di Grosseto: fare esplicito richiamo al Patto per lo Sviluppo Locale (PASL) di Grosseto.</p> <p>Boschi e Foreste: indicare le zone forestali conformemente alla definizione di cui alla L.R. 39/00.</p>	<p>Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)</p>	

		<p>Art. 22, 23 e 24; Scheda 7: rivedere, riformulare e meglio definire alcune dizioni (es. "salariato" va sostituito con "addetto a tempo indeterminato"; "castagneto", "rimboschimento naturale" in "rinnovazione naturale", "essenze" in "specie", "conversione" in "interventi volti ad aiutare", sostituire "autoproduzione" con "autoconsumo", etc.).</p> <p>Inserire l'interramento per le cantine da prevedersi negli ambiti Promontori e Coste in quanto areali di notevole interesse paesaggistico, ambientale e territoriale in genere da salvaguardare.</p> <p>Riarticolare e meglio formulare le Norme negli artt. 26 (commi da 7 a 12) e 27 (commi da 6 a 10) per una migliore chiarezza dei contenuti, dei principi, degli indirizzi, indicazioni, e direttive ivi contenuti.</p> <p>Trasferire gli elementi contenuti nell'art. 29 circa l'offerta turistica (cambiando anche il titolo dell'articolo stesso), nei criteri in una nuova scheda per agevolare la lettura del testo.</p> <p>Riformulare meglio e snellire i commi contenuti nell'art. 30 per una migliore chiarezza e definizione dell'atto .</p>	<p>Osservazioni accolte e a tal fine si rinvia ai testi modificati (Norme e Schede)</p>	
		<p>Riferire meglio il PTC ad alcuni elementi di cui al Patto Territoriale ed altri atti di programmazione (v. art. 33 strade provinciali) e inserire nel medesimo articolo la previsione del collegamento veloce con le isole anche per Marina di Grosseto, nel Porto Porto Ercole le attività croceristiche ed inserire il centro intermodale di Braccagni e Terminal al Casone di Scarlino (v. art. 33).</p> <p>Rivedere, con approfondimenti, anche a seguito di appositi sopralluoghi, le disposizioni per le FER (AMT, e UMT) in riferimento alle diverse fonti energetiche, sia in relazione agli articolati delle Norme che delle Schede.</p>		

		<p>Per le biomasse, nel Piano Energetico Provinciale, stabilire una soglia complessiva pari al 30% della SAU , da sottoporre a monitoraggio garantendo così la prevalenza delle produzioni agricole al 70% per scopi alimentari e di allevamento; inserire inoltre per le centrali la localizzazione nei Poli di servizio all'agricoltura, quali ambiti idonei per tali strutture dedicate allo sfruttamento delle biomasse .</p> <p>Riformulare meglio le disposizioni relative alla fonte eolica: consentire ovunque l'installazione di micro-aerogeneratori per autoconsumo integrati negli edifici, ricondurre l'altezza da 25 a 26 m.; da rivedere gli areali delle AMT e UMT, , etc..</p> <p>Inserire gli ex siti minerari fra i Caposaldi per il solare-fotovoltaico.</p> <p>Rivedere e meglio riformulare alcune limitazioni poste in riferimento alle linee elettriche, grandi elettrodotti fasce di rispetto, interramenti, accorpamenti, etc.: artt. 9, 20, 31, e 34 delle Norme</p> <p>Aggiornare e meglio articolare la Scheda 7 con l'elenco per le zone di protezione della migratoria (ZPM) ed ammettere ampliamenti ai fabbricati esistenti nelle aree contigue alle Aree Protette provinciali.</p> <p>Modificare lo schedario delle cave dismesse e abbandonate in riferimento al PAERP in corso di approvazione.</p> <p>Aggiornare i telai insediativi della Scheda 10D anche in relazione alla Città delle Miniere e meglio definire i Caposaldi della Scheda 10 E fra cui anche le strutture sanitarie. Inserire infine, alcune precisazioni e specificazioni nella Scheda 15 A.</p> <p>Inserire in una Scheda fra i capisaldi di interesse</p>		
--	--	--	--	--

		<p>strategico la struttra di arte moderna lungo la Strada Padule-Badiola e il recupero di strutture esistenti nel litorale di Talamone (attività sportive);</p> <p>Riorganizzare l'art.23 in riferimento all'articolazione delle aziende uguali o superiori rispetto a quelle inferiori o di altri soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, oltre a : dimensione minima aziendale, facendo salve le attività ortoflorovivaistiche; omogeneizzare i criteri residenza/annessi, criteri per attività incongrue, criteri di salvaguardia del territorio per annessi sotto i minimi e per le strutture per il tempo libero, criteri per le aree riservate all'ortoflorovivaismo; nell'art. 22 definire meglio i criteri di salvaguardia per le aree di franfia, influenza e marginali. Nell'art. 24 precisare meglio l'utilizzo delle aree con superficie minime fondiaria inferiori per i territori non agricoli. Il tutto per una migliore definizione dell'atto nel suo complesso.</p> <p>Eliminare e correggere in tutto il testo degli elaborati, i refusi, gli errori materiali, quelli di editing, i richiami sbagliati. Eliminare e meglio chiarire eventuali ripetizioni, schemi ed elementi non più utili, oltre ad aportare i necesari aggiornamenti. Approfondire meglio alcune dizioni, verificare quindi ed apportare i conseguenti aggiustamenti alla Guida al PTC ed alle Tavole ed agli elaborati di VAS integrata.</p>		
--	--	--	--	--

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
4	3. Comune Sorano (Il Sindaco) Nota del 06/06/09 Ns. Prot 98687 del 11.06.09	Il Comune presenta tale osservazione congiuntamente a quella sul PAERP adottato, rilevando che il PTC nell'adozione individua nella zona Piandirena una parte limitrofa al fiume Lente come "Ambito a ridotto potenziale antropico" (ARPA: IG29-Valle del Lente) nel ritenere che l'area in questione non possieda le caratteristiche per una tutela (v. relazione allegata e perimetrazioni), propone la deperimetrazione di una porzione dell'ARPA IG29 (Valle del Lente) nella parte conclusiva e a tal fine chiede un incontro tecnico esplicativo. Ha tal fine chiede un incontro tecnico esplicativo.		Essendo l'osservazione strettamente correlata a quella effettuata in relazione al PAERP la stessa non è pertinente il PTC. Si ritiene fare riferimento ad alcune delle considerazioni effettuate in sede di approvazione di detto Piano di Settore. L'area in questione proprio per le sue caratteristiche di indubbia naturalità e di scarsa antropizzazione è stata individuata nel nuovo PTC, adottato con DCP 21 del 20.04.2009, nell' A.R.P.A. IG 29 – Valle del Lente. Inoltre, con riferimento al Piano Strutturale coordinato dei Comuni di Castell'Azzara, Pitigliano e Sorano, adottato dal Comune di Pitigliano, ricade nella "Rete dei Siti e risorse archeologiche", n. 2 - Inseediamento rupestre di Vitozza (Tav. ST3 e Tav ST1); le norme del P.S. agli artt. 35.7 e 41 prevedono interventi volti alla valorizzazione del patrimonio archeologico – culturale e forniscono indirizzi al R.U. per la tutela dei beni paesaggistici, anche per rafforzare l'offerta turistica. Inoltre l'area proposta è localizzata in prossimità della Zona di Protezione istituita e disciplinata a salvaguardia di particolari specie dell'ittiofauna autoctona. La stessa area riguarda anche parte del bacino di alimentazione della sorgente "Vitozza" che costituisce a livello locale una delle principali risorse per usi idropotabili (vedi concessione di derivazione rilasciata all'ATO n.6 per usi idropotabili). Circa l'incontro richiesto si fa presente che il 27.11.2009 cui fra gli altri sono stati invitate Sindaci e d Assessori all'urbanistica dei Comuni della Provincia ove è stato ulteriormente illustrato il PTC ed i contributi/osservazioni pervenute. Il contributo non è pertanto accoglibile.

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
5	<p>4. “Le Capanne” S.n.c. titolare concessione demaniale “Lido Oasi” – Principina a Mare</p> <p>Nota del 25/05/09 Ns. Prot. 111357 del 30/06/09</p>	<p>Chiede di poter modificare il Piano di coordinamento per consentire anche a chi è titolare di sola concessione demaniale per posa ombrelloni, l’allestimento di strutture di natura fissa.</p> <p>Fa presente che la concessione demaniale su cui insiste la propria attività è posizionata nella parte antistante un parcheggio pubblico collegato alla viabilità di Principina a Mare che può essere considerato come appendice “urbanizzata” di Principina e quindi non in cat. S.A.1 del PTC, ma in cat. S.A.4.</p> <p>Sulla base dei contenuti dell’art. 14 e dell’art. 1 della scheda n. 6 del PTC adottato, chiede di poter rivedere, in sinergia con il Comune di Grosseto, i perimetri con cui sono stati identificati i litorali e la revisione della cartografia in modo da inserire la porzione dell’arenile di cui in concessione in area S.A.4 in quanto può essere individuata come parte di arenile antistante l’area urbanizzata di Principina a Mare.</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine nella scheda n. 6 sono stati eliminati i riferimenti localizzativi delle aree a Sensibilità Ambientali del litorale. Inoltre le categorie SA da 4 sono state ridotte a 3 (vedi art. 34), rinviando ai Comuni la loro puntuale individuazione sulla base dei criteri del PTC. Pertanto l’area urbanizzata di Principina a Mare sarà definita dal Comune di Grosseto, a scala locale, nella individuazione del relativo ambito SA.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
6	5. Comune di Grosseto (Il Sindaco) Nota del 30/06/09 Ns. Prot. 112832 del 01/07/09	Rileva un'incongruenza nella descrizione delle classi di sensibilità ambientale (S.A.) di cui alla Scheda 6 A: nello specifico l'abitato di Marina di Grosseto è proposto nel PTC sia nella classe S.A.3 , sia nella classe S.A.4; l'abitato di Principina a Mare viene ricompreso invece nella classe S.A.1. Chiede pertanto di inserire le aree urbanizzate di Marina di Grosseto e di Principina a Mare in classe S.A.4.	Osservazione accolta e tal fine nella scheda n. 6 sono stati eliminati i riferimenti localizzativi delle aree a Sensibilità Ambientale del litorale. Inoltre nell'art. 14 le categorie SA. da 4 sono state ridotte a 3, rinviando ai Comuni la loro puntuale individuazione. Pertanto le aree urbanizzate di Marina di Grosseto e di Principina a Mare saranno definite dal Codesto Comune nella individuazione del relativo ambito SA, sulla base degli indirizzi del PTC.	
		Per quanto attiene la classe S.A.1 rileva la necessità di consentire la posa in opera stagionale, quindi con obbligo di rimozione e rimessa in pristino alla fine della stagione balneare, di microstrutture (servizi per la sicurezza) in attuazione dei Piani di Salvataggio e Ordin.ze Sindacali, oltre l'accessibilità del Demanio da parte dei portatori di handicap.	Osservazione accolta in quanto oltre a quanto già detto, i litorali ricadenti in SA. 1 sono quelli privi di antropizzazione e sono di particolare pregio, ove il sistema vegetazionale è integro o in buon stato di conservazione (valori ambientali e naturali insostituibili) rinviando ai Comuni la valutazione sulla base dei criteri del PTC..	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
7	25. Comune Grosseto (Ufficio Agricoltura) Nota del 12/08/09 Ns. Prot. 136718 del 13/08/09	1) Art. 23 comma 12, in riferimento alla riduzione da parte dei Comuni dei parametri per le colture ortoflorovivaistiche propone di cambiare 4 ha con 0.4 ha, quale possibile errore di battitura;	Osservazione accolta ed il comma è stato corretto (ora c. 11)ed è stato modificato. Inoltre per una migliore definizione dell'atto è stato meglio precisato che il parametro di 1 HA per le colture ortoflorovivaistiche può essere utilizzato in ambiti individuati dai Comuni secondo le reali vocazioni agronomiche e ambientali.	
		2) Scheda 9 punto 7 Fonte solare – fotovoltaico, circa la dimostrazione della connessione di tale attività nei limiti dimensionale del 5% della superficie occupata dagli impianti solari e fotovoltaici rispetto alla SAU; propone di eliminare il PAPMAA e sostituirlo con una “Relazione Agronomica, all'uopo predisposta dall'Amministrazione Provinciale, in analogia all'attività di agriturismo; fa inoltre presente l'inopportunità di un PAPMAA anche in riferimento al Dlgs.387/03, art.12, c.4 circa il procedimento unico (Conferenza di Servizi) e l'obbligo invece della sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo con validità decennale;		Osservazione non accolta in quanto il PAPMAAA, sulla base del Reg.to 7/R del 09.02.2010 (di cui alla L.R. 1 /05), all'art. 9, c.7, punto 6, secondo la Provincia rappresenta uno strumento utile a dimostrare la compatibilità e la connessione di un'opera che comporta la trasformazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali, in analogia alle opere edilizie.
		3) Scheda 9 punto 7 Fonte da biomasse agricole – forestali, circa l'utilizzo di prodotti derivanti dalle colture aziendali sviluppate su una superficie non inferiore al 50% di quella utile e nel limite di 250 Ha; propone di eliminare la frase: “ <i>su una superficie non superiore al 50% di quella agraria utile e nel limite di 250 ettari</i> ” e sostituirla con : “sull'intera superficie utile”, in quanto la coltivazione di biomasse non altera e/o modifica l'uso del suolo “ed il reimpiego di tali produzioni rientra nelle scelte dell'imprenditore agricolo”.	Osservazione accolta ed è stato precisato, per una migliore definizione dell'atto, solo una soglia riferita alla potenza massima di 1 MW (v.c.8); inoltre è stata integrata, aggiungendo alle biomasse prodotte in azienda, il 20% di biomasse proveniente da produzioni esterne, nella definizione della filiera corta.	.

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
8	39- Comune di Grosseto (il Sindaco) Nota del 14/09/09 Ns. Prot. 162240 del 25/09/09	Relativamente alla procedura seguita rileva la singolarità del processo scelto per pubblicare un atto di rilievo per il governo del territorio facendo riferimento alla Valutazione Ambientale Strategica Integrata che contiene la bozza del Piano; "procedura non rintracciabile in nessuna disposizione normativa regionale e nazionale ed in contrasto con una prassi regionale ormai consolidata che vuole la VAS inserita nel processo di pianificazione e non viceversa". Pertanto si richiede una ripubblicazione del Piano seguendo la "normale procedura della L.R.T. 1/05"		Il PTC della Provincia di Grosseto non solo ha seguito le procedure della L.R.1/05 ma anche quelle di cui al D.Lgs 4/2008, anticipando così gli indirizzi transitori regionali nelle more dell'approvazione della L.R. in materia di VAS, poi emanata il 09.02.2009 D.G.R. n. 87 (v. oggi L.R.n. 10/010), dando svolgimento alle procedure anticipatorie partecipative e di valutazione ambientale strategica previste in materia. Pertanto l'osservazione non può essere accolta in quanto il percorso del PTC è stato effettuato in sintonia con le normative vigenti.
		Relativamente alla forma del Piano rileva che i nuovi SPT delineati nell'ambito della L.R. n. 1/05 sono composti da quadro conoscitivo, statuto del territorio e strategie di piano. Anche in un aggiornamento del PTC "questa triangolazione deve essere riportata".	Osservazione accolta e a tal fine per una migliore definizione dell'atto è stata meglio esplicitata l'articolazione del Piano così come si desume dall'art. 4 c. 3 in tal senso modificato.	

		<p>“Il PTC deve essere accompagnato da una vera e propria <i>Disciplina di Piano</i> e non già da <i>Norme</i>” questa caratteristica del RU), che rimandano ad apposite schede che a loro volta contengono oltre ad argomentazioni da Quadro Conoscitivo”, “anche indicazioni, indirizzi e criteri e soprattutto elencazioni di prescrizioni da inserire negli Atti di Governo del Territorio, dove norme statuarie, e norme di gestione si sovrappongono e confondono”, rendendo “impossibile il loro trasferimento nella pratica pianificatoria ordinaria”.</p> <p>Chiede pertanto un aggiornamento del quadro conoscitivo e non un semplice rimando ad alcuni documenti esistenti in parte nelle schede, ed una riorganizzazione del materiale fin qui prodotto in una parte statutaria ed una parte strategica al fine di semplificarne l'efficacia.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto le Norme e le Schede sono state snellite e riformulate, meglio definita la parte strategica da quella statutaria. Le Norme, al di là della dizione usata, sono costituite da una vera e propria disciplina di Piano; le Schede, consentono di rinviare all'ampio Quadro Conoscitivo di cui il PTC dispone, permettendo ai comuni, professionisti e a tutti gli interessati, di attingervi di volta in volta senza per questo appesantire il Piano con numerosi allegati, rendendone più agevole la consultazione. Ciò consente un continuo aggiornamento del Quadro Conoscitivo stesso senza inutili modificazioni del PTC.</p>	
		<p>Relativamente alla <u>natura del Piano</u> fa presente che l'art 1, c. 2 delle Norme riporta i riferimenti normativi del PTC, rilevando tra i contenuti del piano non solo indirizzi ma criteri e prescrizioni; ritiene che ciò sia un errore, ne chiede una chiara precisazione. E in tal senso cita l'art.20 della L. 267/2000 che prevede che la Provincia predisponga ed adotti il PTC. Rileva che tale documento determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e l'art. 51 della L.R. 1/05 attribuisce a questo strumento una funzione di coordinamento finalizzata alla definizione degli indirizzi. La “Provincia può emanare prescrizioni in merito a strumenti che nascono in seno allo stesso organo istituzionale”. “Dalle Norme e dalle Schede del PTC non risultano prescrizioni per le materie di competenza provinciale, mentre al contrario riportano contenuti e prescrizioni in riferimento a tutte le tematiche dei piani strutturali comunali e relativi atti di governo del territorio compreso il dimensionamento degli insediamenti.”</p>	<p>Osservazione accolta pertanto è stato integrato e meglio specificato in tal senso non tanto l'art. 1 c. 2, bensì l'art. 2, c. 1 e l'intera disciplina in riferimento al coordinamento delle politiche settoriali provinciali, degli strumenti di programmazione della Provincia in merito alle competenze ad essa attribuite il resto delle componenti del PTC è stato riformulato in indirizzi criteri e prescrizioni.</p>	

		<p>Rileva ancora come il “composito articolato del PTC (Norme più Schede), non fa riferimento alcuno ai beni di interesse provinciale, gli unici per i quali era possibile definire una disciplina più stringente e presumibilmente dare corso all'unica applicazione letterale possibile del concetto di prescrizione, così come declinato all'art.51, c.1 primo alinea.</p>	<p>Osservazione accolta e oltre a quanto detto in precedenza, il Piano è stato tutto adeguato, eliminando sostanzialmente i riferimenti precisi ai PS ed ai RU ed il complesso di quelli riferiti ai RU, specificando gli elementi di competenza provinciale.</p>	
		<p>Sottolinea infine come “tutto il costruito normativo sembra essere indirizzato a costruire delle griglie rigide di riferimento su come si “confeziona” uno strumento di Piano e “cosa deve contenere” e su “come illustrarlo”, mortificando” le autonomie locali e buona parte delle indicazioni regolamentari regionali e in parte nazionali che in parte contengono queste modalità. “Chiede di eliminare dall'intero articolato (Norme in particolare modo negli artt. 25, 26, 27, e 28 e nelle relative schede 10, 11 e 15) “ogni riferimento restrittivo in tal senso”.</p> <p>Chiede che le “7 Città della Maremma” sia solo materiale del quadro Conoscitivo eliminando l'art.25 delle Norme e che il termine “Città” individui eventualmente solo dei capisaldi urbani e non sia sinonimo di sistemi insediativi territoriali”.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta difatti, gli elementi restrittivi di cui agli articoli , 26, 27, e 28 e relative schede 10, 11 e 15, per una migliore definizione dell'atto, sono stati per la gran parte riformulati e tradotti in criteri, indirizzi e indicazioni e pertanto si rinvia alle modifiche ivi apportate.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto l'articolazione nelle 7 aree omonomiche del PTC, denotate con il termine metaforico di “Città”, non si ritiene eliminabile in quanto rappresentano sottosistemi per la condivisione delle risorse territoriali, per omogenetità dei modi di antropizzazione ed intensità delle correlazioni interattive. Elementi questi, contenuti nella “Carta dei Principi” dell'art. 25 del PTC, quale componente statutaria e come tali ineludibili.</p>

		<p>Per quanto riguarda <i>la Vision</i> rileva come il PTC assuma "questo termine come sinonimo di strategia cui tendere i comuni sforzi istituzionali per giungere a grosseto 2031". Chiede che la relativa tavola diventi una vera e propria tavola di progetto con indicate le strategie territoriali di livello provinciale e la loro territorializzazione per trasferirla nei documenti comunali. In caso contrario viene chiesto che "la tav. 1 sia la tavola di sintesi del documento di "Guida al P.T.C." comprendendo anche la Scheda n. 1" con ruolo di "puro descrittore".</p>		<p>Osservazione non accoglibile in quanto la Tavola 1 <i>Vision : Grosseto 2031</i> costituisce già una tavola vera e propria del PTC, quale tavola-manifesto che restituisce, in veste di asintoto, l'assetto futuro della Provincia a PTC attuato; il riferimento contenuto all'art. 5. c. 2 definisce solo il significato della accezione "Vision".</p>
		<p>Relativamente <i>all'art. 34 e scheda 13A</i> chiede di semplificare al massimo l'intero articolato stante anche l'evoluzione tecnologica connessa a queste fonti di energia.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine si rinvia all'attuazione del Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc.. A tal fine, vista l'importanza che le energie rinnovabili assumono e rivestiranno nel territorio provinciale, quale parte integrante delle politiche territoriali compulsive; l'art. 34 e la Scheda 13 A, per una migliore definizione dell'atto sono state meglio riformulate.</p>	

		<p>Chiede che alla Scheda 13A dopo i termini “sarà evitata” (voce D, c.2; voce E, c.2, alinea 2, pag. 260) o “saranno evitati”(voce A, c.3) venga aggiunto “ salvo non diversamente dimostrato possibili da apposite valutazioni di incidenza e nel rispetto della normantiva regionale e nazionale esistente”.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto non accolta l'integrazione richiesta in riferimento ad ARPA, SIC, SIR e Biotopi quali ambiti di rilevante valore naturalistico-ambientale, mentre accolta la riduzione di alcuni A.M.T., Si.M.T. e U.M.T., sia in merito alle fonti solare ed eolica oltre ad aver eliminato le distanze da strade e insediamenti per la fonte solare; inoltre per una migliore definizione e chiarezza dell'atto tali disposizioni sono state trasferite nell'art. 34.</p>	
		<p>Nella <u>scheda 3E</u> chiede che “siano precisate a quali Autorità ci si riferisce in questa frase: “Si ritiene particolarmente rilevante fornire precizioni alle competenti autorità affinché il quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici generali sia arricchito di una relazione sullo stato qualitativo delle acque dolci superficiali e sotterranee” (pag. 26)”. “Qualora tra le autorità rientrano i comuni chiede di sostituire il termine prescrizioni con direttive.”</p>	<p>Osservazione accolta in quanto anche in accoglimento di altre osservazioni, è stata eliminata la Scheda 3E del PTC adottato, cui fa riferimento l'osservazione, per una migliore snellezza dell'atto.</p>	
		<p>Relativamente <u>scheda 8C</u> chiede che il termine “dovranno???” (pag. 193) sia sostituito in “possibilmente ”. Per quanto riguarda la <u>scheda 9A</u> chiede che il termine “obbligatoriamente compilato” (pag. 199) sia sostituito in “possibilmente compilato”.</p>	<p>Osservazione accolta e pertanto i termini sono stati ricondotti a criteri per la valutazione dei PAPMAA da parte della Provincia (Scheda 9 A) e il termine “dovranno” è stato eliminato e riformulato il comma e riferito ad un esempio solo concettuale (Scheda 8C), per una migliore definizione dell'atto.</p>	

		<p>Riguardo alla <u>scheda 10A</u> chiede di specificare che le indicazioni degli ambiti delle UTOE ed i loro contenuti siano solo “semplici istruzioni di carattere generale”, inserendo questa frase nel 1° rigo dopo UMT.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto i contenuti sono stati modificati in indirizzi, quindi riformulata e il termine UTOE modificato in “insediamenti densi” ed eliminato il 1° comma (ora articolata in 10 A e 10C).</p>	
		<p>Relativamente alla <u>scheda 10C</u> chiede di eliminare integralmente i seguenti alinea:” - in termini di consumo di suolo la superficie complessiva della crescita delle UTOE insediative farà riferimento alla diversa articolazione in TETI e TERA; - la nuova residenza sarà maggiormente incentivata nella TERA.”</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il 1° punto è stato eliminato per una migliore chiarezza dell’atto, mentre il 2° è stato mantenuto ma riformulato in quanto elemento fondante del PTC che, per il riequilibrio dello sviluppo diffuso su tutto il territorio provinciale, intende incentivare il presidio umano nei territori a rischio di abbandono (TERA).</p>	
		<p>Evidenzia la necessità di rivedere il P.S. comunale per adeguarlo alla L.R.T.. 1/05 e ne rileva gli scopi e le finalità, così riassumibili: A) - revisione dei criteri di dimensionamento; B) - ricognizione della natura non conformativa delle previsioni del P.S.; C) - Adozione di limitate modifiche alla disciplina urbanistica. In conseguenza dell’art. 51 c. 5 L.R.T.1/05 lamenta una ingerenza normativa del PTC nei confronti della autonomia locale in materia di pianificazione urbanistica.</p>	<p>Osservazione accolta, pertanto il PTC è stato snellito, riformulato e ricondotto ad indirizzi e criteri; le prescrizioni fanno riferimento al coordinamento delle politiche settoriali provinciali, degli strumenti di programmazione della Provincia e delle competenze ad essa attribuite. Il Piano è stato tutto adeguato, eliminando sostanzialmente i riferimenti precisi ai PS fornendone i relativi criteri ed è stato eliminato il complesso di quelli riferiti ai RU.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
9	6. Ing. L. Bianchi per Az. Agricola I Mandorli Roccastrada e Gretano Soc. Agricola S.r.l. Civitella Paganico Nota del 30/06/09 Ns. Prot. 114717 del 07/07/09	<p>Fa presente, relativamente alla scheda 9 (criteri per la gestione del territorio rurale agricolo) punto 7, uso del suolo per la realizzazione di impianti fotovoltaici sul territorio rurale, che tale norma risulta in contrasto con le normative nazionali e regionali e discriminatoria nei confronti di quelle aziende agricole i cui possedimenti ricadono in aree a funzione agricola esclusiva anziché prevalente.</p> <p>Nel citare le Norme comunitarie, nazionali e regionali, fa presente che la produzione e cessione di energia elettrica prodotta da fonte solare fotovoltaica rientra a pieno titolo tra le attività connesse all'agricoltura, per cui non vede ragione perché tale attività debba essere impedita proprio nelle aree ad esclusiva funzione agricola.</p> <p>Ritiene peraltro che la distinzione in prevalente o esclusiva funzione agricola avvenga, da parte degli S.P.T. comunali, con criteri non sempre chiari e che non tengono conto della vocazione solare del territorio in oggetto.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto tutto il territorio provinciale è stato definito a prevalente funzione agricola, ad esclusione di quelle porzioni che i comuni riterranno opportuno individuare ad "esclusiva", sulla base dei criteri del PTC medesimo. A tal fine saranno i comuni a disciplinare le aree in tal senso. Il PTC, quale Piano di area vasta ha stabilito dei criteri di carattere generale di sostenibilità, tra le altre questioni, anche in riferimento allo sviluppo delle FER, che si configurano come parte integrante delle politiche territoriali complessive. Ciò muove anche in base alle competenze attribuite alla Provincia con il Piano Energetico regionale (P.I.E.R.). Il complesso degli indirizzi sulle energie rinnovabili (art.34 e Schede 9° e 13 A), in accoglimento di alcune osservazioni, sono state in parte riformulate.</p>	

		<p>Nello specifico il caso della Gretano agricola s.r.l. si inserisce nel transitorio tra il passaggio dal vecchio al nuovo PTC e la prossima adozione del P.S. da parte del comune di Civitella Paganico.</p> <p>L'azienda ha avviato la procedura per un impianto di centrale fotovoltaica ad oggi che ad oggi è inserito su un suolo a prevalente funzione agricola, ma con la prossima adozione del P.S. da parte del Comune l'area potrebbe essere ricompresa tra quelle ad esclusiva funzione agricola. Nel precisare i benefici all'imprenditore agricolo, quindi al governo del territorio e all'economia provinciale chiede di lasciare agli strumenti di pianificazione comunale la determinazione delle attività consentite nelle aree individuate a funzione agricola esclusiva piuttosto che prevalente o l'individuazione di aree idonee alla produzione di energia da fonti rinnovabili disgiunte dalla particolare funzione agricola delle stesse.</p>		<p>Osservazione non pertinente anche per quanto detto in risposta al punto di cui sopra, si ribadisce che la definizione fra esclusiva e prevalente funzione agricola è nel PTC, già competenza del Comune; la Provincia ha solo fornito dei criteri generali poi utilizzati anche con il Protocollo di Intesa siglato sullo sviluppo delle FER, distinguendo fra centrali elettriche e attività connesse.</p>
		<p>Ritiene inoltre restrittivo il limite dimensionale del 5% rispetto alla S.A.U. intesa come superficie netta sottratta all'agricoltura, soprattutto laddove non vi siano requisiti di pregio paesaggistico o tradizioni agroalimentari locali da tutelare e a tal fine propone un sensibile incremento dei limiti dimensionali previsti, diversificati per favorire un maggiore sviluppo nelle aree particolarmente pregiate.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il parametro stabilito ai fini della sostenibilità dello sviluppo delle FER, serve a mantenere sul territorio aperto la prevalenza dell'attività agricola su quella energetica. Rappresenta inoltre un criterio di natura territoriale quale parametro idoneo ad integrare i proventi delle aziende agricole più soggette alla congiuntura del settore.</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
10	7. Sig.ri Fantoni - Valenti e Amenta titolari concessioni demaniali "Ansedonia Lido" "La Capannuccia" "Il Tempio" Nota del 17/07/09 Prot. 123016 del 17/07/09	<p>In riferimento al tratto del litorale costiero individuato dal Tombolo della Feniglia nella zona in prossimità della Loc. "Ansedonia": propongono che il PTC individui tale tratto di litorale (Tombolo di Feniglia) come categoria S.A.3 nella scheda 6 – 6A "Criteri per la pianificazione dei litorali" in quanto il sistema dunale e il cuneo morfovegetazionale sono in scarso stato di conservazione ed i sedimenti sabbiosi di presunta origine dunale non hanno conservato caratteri specifici, oltre ad essere presente una pressione antropica, seppur stagionale.</p> <p>Chiedono che il PTC renda possibile e consenta gli interventi di riqualificazione delle attività "La Capannuccia" e "Il Tempio" mediante ampliamenti ed interventi con nuove occupazioni di suolo prevedendo la possibilità per quest'ultimo di ottenere la qualifica di stabilimento balneare. Che renda possibile, inoltre, interventi di riqualificazione dell'attività "Ansedonia Lido" mediante ampliamenti ed interventi con nuove occupazioni di suolo e l'apposizione di pennelli in acqua con struttura lignea o altro materiale amovibile per attività sportive, ricreative di servizio alla balneazione, specificando che tale attività è esterna al sistema dunale.</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine nella scheda n. 6 sono stati eliminati i riferimenti localizzativi delle aree a Sensibilità Ambientali del litorale. Inoltre le categorie SA. da 4 sono state ridotte a 3, rinviando ai Comuni la loro individuazione. Pertanto l'area del Tombolo di Feniglia sarà definita dal Comune di Orbetello nella individuazione del relativo ambito SA.</p>	<p>La richiesta effettuata, riguarda interventi edilizi non di competenza del Piano provinciale, ma della strumentazione urbanistica comunale che terrà a riferimento i criteri del PTC medesimo e pertanto l'osservazione essendo non pertinente al PTC non può essere accolta.</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
11	8. Sig. Pagliai Rino Nota del 20/07/09 Ns. Prot. 124842 del 21/07/09	Chiede di poter eliminare il divieto di realizzare impianti fotovoltaici a terra previsto dal PTC per l'area classificata Pi3.2 ove è sito il podere Poggetti Nuovi, Loc. Rugginosa.	L'osservazione può ritenersi accolta in quanto il complesso degli indirizzi sulle energie rinnovabili (art.34 e Schede 9A e 13 A), in accoglimento anche di altre osservazioni, sono stati in parte riformulate e per l'area in questione il P.T.C. non pone più ostacoli alla realizzazione di impianti fotovoltaici che comunque, per poter essere realizzati, devono essere previsti dal Comune, in base ai criteri generali del PTC medesimo .	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
12	9. Ing. Leonardo Bianchi Nota del 16/07/09 Ns. Prot. 124872 del 21/07/09	<p>In relazione alle centrali fotovoltaiche su terreni agricoli da parte di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli osserva: che i disposti delle normative nazionali e regionali prevedano anche per soggetti diversi dalle aziende agricole la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici in aree classificate agricole; tali norme affermano che anche qualora l'impianto non fosse conforme alla destinazione urbanistica dell'area sarà la stessa autorizzazione unica a costituire variante allo strumento urbanistico; potrebbe essere questo il caso sia di impianti realizzati da società non esercenti attività agricole, sia laddove non sia dimostrata la connessione con Le attività agricole pur essendo il richiedente azienda o imprenditore agricolo. Chiede l'introduzione di criteri che consentano anche a soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, la possibilità di realizzare centrali fotovoltaiche in area agricola tramite l'ottenimento dell'autorizzazione unica; a tal fine cita il D.lgs. 387/03 (art. 12, c.1), il D.M. 19 febbraio 2007 (art 5, c.9), la LR 39/2005 (art. 8, c.4) e la L. 244/2007.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto nel principio generale della L.R. Toscana 1/05 è il Consiglio Comunale che attribuisce la destinazione urbanistica delle aree e non unicamente tramite il rilascio di una autorizzazione unica. Il PTC in tal senso ha definito una serie di criteri generali di compatibilità in rapporto alle FER secondo un principio di natura territoriale sostenibile, utile a definire la connessione con l'attività agricola, quale parametro idoneo ad integrare i proventi delle aziende agricole come fra le più soggette alla congiuntura del settore, rispetto alle attività che producono esclusivamente energia elettrica (centrali).</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
13	<p>10. Soc. Il Gabbiano Verde a.s. (legale rappresentante Dott. R. Bertuzzi) Nota del 20/07/09 Ns. Prot. 132036 del 04/08/09</p>	<p>Fa presente che è proprietaria di un'area sul promontorio del Monte Argentario, il sito è occupato attualmente da un vasto complesso edilizio eretto negli anni '50 ai fini della coltivazione della sottostante miniera di pirite. L'esaurimento di tale attività ha comportato l'abbandono dell'edificato in particolare di 2 torri di estrazione abbandonate e fonte di pericolo; l'impatto paesaggistico e panoramico che ne deriva esige una strategia di pianificazione e riqualificazione. Precisa inoltre che l'area in oggetto è campita nelle cartografie di Piano come zona PR4 ricompresa nell'ambito territoriale definito "Città dell' acqua e della pietra" (Scheda 15 A), il sito è inoltre contraddistinto come UMT PR4 Monte Argentario. La Società, condividendo gli obiettivi del Piano relativamente alla riqualificazione ambientale dell'Argentario, chiede di mitigare gli impatti paesaggistici generati dai manufatti della ex miniera ed il recupero immobiliare del degrado tramite demolizione dell'edificato e sua ricostruzione secondo rinnovati parametri ed indici urbanistico/edilizi paesistici, che garantirebbe il rispetto di un principio di bilanciamento degli interessi in linea con gli obiettivi di indirizzo strategico elaborati dal PTC. (allegata cartografia).</p>		<p>La richiesta effettuata non è pertinente perché riguarda sostanzialmente interventi edilizi non di competenza del PTC, ma della strumentazione urbanistica comunale, naturalmente sulla base dei criteri generali di sostenibilità definiti dal PTC. L'intervento proposto non è ritenuto di carattere strategico tale da essere inserito fra i criteri di cooperazione delle politiche di sviluppo territoriale nella scheda 15 A e pertanto l'osservazione non può essere accolta.</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
14	11. Sig. Filomena Crusco Nota del 20/07/09 Prot. 135395 del 11/08/09	Evidenza come la regolamentazione dell'energia fotovoltaica sia da rivedere poiché contraria ai principi nazionali, comunitari, e regionali in materia; infatti "tale energia non solo non è favorita ma anzi è oggetto di limiti che non dovrebbero esistere e che non sono previsti da nessuna normativa".		Osservazione non accolta in quanto il PTC, quale Piano di area vasta ha stabilito dei criteri di carattere generale di sostenibilità, tra le altre questioni, anche in riferimento allo sviluppo delle FER, che si configurano come parte integrante delle politiche territoriali complessive. Ciò muove anche in base alle competenze attribuite alla Provincia con il Piano Energetico regionale (P.I.E.R.). Comunque il complesso degli indirizzi sulle energie rinnovabili (art.34 e Schede 9 A e 13 A), sono state in parte riformulate.
		Restrittivo appare l'art. 34 punto 12 delle Norme relativo alla localizzazione delle centrali fotovoltaiche in UTOE insediative e in aree degradate.		Osservazione non accolta in quanto gli impianti fotovoltaici che superano una certa soglia, sono considerate dal PTC "centrali" elettriche quindi attività produttive a tutti gli effetti che investono un notevole impegno di suolo, per cui necessitano di adeguati indirizzi di carattere territoriale ed ambientale. A tal fine il PTC ha individuato come criterio sostenibile quello di preferire gli ambiti insediati. Comunque la parola UTOE insediative è stata convertita in "insediamenti densi", in accoglimento di alcune osservazioni.

		<p>Rileva che la determinazione dello “Scarso valore paesaggistico” può essere determinato solo in base all'esistenza del vincolo paesaggistico, mentre lo “scarso valore produttivo” non è facilmente determinabile da un PTC, così come quello colturale.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto per quanto attiene il valore paesaggistico il PTC nei suoi contenuti, attribuendo all'intero territorio una qualità diffusa, ne ha definito i parametri, le specifiche emergenze morfologiche e/o ambientali (v. artt. 18 e 19), indipendentemente dal vincolo paesaggistico e in riferimento al valore produttivo dei territori agricoli, oltre a definire le caratteristiche generali, rinvia ai comuni la definizione (v. artt. 22 e 23). Trattasi anche in questo caso di criteri di sostenibilità generali assunti dal PTC nel principio dello sviluppo sostenibile.</p>
		<p>Ancora più restrittiva appare la previsione di cui alla scheda 9 riguardo alla fonte solare-fotovoltaico dove si prevede un limite dimensionale del 5% della superficie occupata; chiede quindi di eliminare tale limite o aumentarlo al 20%.</p>		<p>L'osservazione non è accoglibile in quanto i limiti dimensionali definiti sono stati ritenuti con il PTC, con un criterio di natura territoriale, sostenibile per definire la connessione con l'attività agricola, quale parametro idoneo ad integrare i proventi delle aziende agricole fra le più soggette alla congiuntura del settore. Trattasi quindi di un parametro che serve a mantenere la prevalenza sul territorio rurale dell'attività produttiva agricola su quella energetica.</p>

		<p>Per quanto attiene il limite relativo all'occupazione di aree ad esclusiva funzione agricola ritiene che non sia compito della Provincia occuparsi dei terreni ad esclusiva o prevalente funzione agricola, eliminando totalmente tale limite per non incorrere in contrasto con la normativa comunitaria, nazionale e con il PIER.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto per il PTC tutto il territorio provinciale, sulla base delle competenze attribuite con la L.R. 1/05, Capo III, è stato definito a prevalente funzione agricola, ad esclusione di quelle porzioni che proprio i comuni ritengono opportuno individuare ad "esclusiva", sulla base dei criteri generali indicati dal PTC medesimo (criteri che muovono anche dalle considerazioni del PIER).</p> <p>Pertanto saranno proprio i comuni a disciplinare le aree in tal senso.</p>
--	--	--	--	--

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
15	12. Ordine Dott. Agronomi e Dott. Forestali e Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati della Prov. Di Grosseto Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 134414 del 07/08/09	Art. 22 Disposizioni generali: relativamente agli ambiti di degrado nel territorio rurale propongono la possibilità del recupero edilizio anche con riqualificazione estetico paesaggistica e con incentivazione di schermature a verde e coltivazione di specie arboree autoctone; propongono lo stralcio nel comma 6 e nel comma 7 i riferimenti all'ortoflorovivaismo;		La Provincia tramite il PTC non ritiene necessario e utile eliminare nei commi 6 (ora c.5) e 7 (ora c. 6) dell'art. 22, i riferimenti all'ortoflorovivaismo in quanto attività presente nel territorio provinciale e come tale da definire in riferimento al Capo II (art. 51 c. 2, lett. e) della L.R. 1/05 in relazione alle competenze attribuite sul territorio rurale. Circa il contributo sugli ambiti di degrado si rileva la non pertinenza in quanto tali specificazioni per il recupero saranno definite in ambito comunale, in riferimento ai criteri di carattere generale espressi in tal senso nel PTC.

		<p>Art. 23 Interventi ordinari sul territorio rurale agricolo: riguardo alla edificazione ai fini abitativi (e non "residenza"), chiedono che i Comuni possano utilizzare soglie di unità minima diverse al fine di incentivare il presidio del territorio soprattutto in aree caratterizzate da particolari condizioni di svantaggio;</p> <p>circa la disincentivazione dei frazionamenti ritengono che siano da fare salvi i casi in cui tali frazionamenti creino accorpamenti funzionali con preesistenti aziende agricole; in riferimento alle porzioni fondiari, che a seguito dei frazionamenti, risultino inferiori ai limiti minimi aziendali ritengono che quanto previsto non valga nei casi in cui tali porzioni contribuiscano alla formazione di accorpamenti funzionali al raggiungimento dei minimi di legge per la edificazione di annessi o abitazioni rurali;</p>		<p>Osservazione non accolta in riferimento alla sostituzione della parola "residenza" in quanto la stessa è intesa in senso lato come edificio adibito alla abitazione o dimora. Comunque il comma è stato modificato, per una migliore definizione dell'atto, e in accoglimento ad altre osservazioni è stato meglio precisato, eliminando i riferimenti alla residenza ed estendendo l'intervallo tra 3 e 10 HA a tutti gli interventi edilizi nel territorio rurale quale omogeneizzazione di carattere "urbanistico" -territoriale.</p> <p>Non accolta inoltre la modifica delle soglie minime, in quanto tali parametri aziendali sono stati assunti come indice di sostenibilità per il mantenimento degli assetti agricolo-rurali caratteristici del nostro territorio.</p> <p>Non accolto il riferimento al frazionamento in quanto tale parametro di carattere territoriale è riferito alla disincentivazione della divisione del territorio agricolo. L'accorpamento è quindi stato comunque incentivato anche nel PTC adottato ed ora meglio riformulato nell'art.23 c.4.</p>
--	--	--	--	--

		<p>Art. 23, comma 8 - Interventi ordinari sul territorio rurale agricolo: in riferimento ai criteri circa la localizzazione di nuovi manufatti in modo da conseguire aggregazioni significanti con i fabbricati esistenti, ritengono che tali criteri possano non essere applicati solo al fine di tutelare il particolare interesse storico o paesaggistico degli edifici individuati a tal fine da P.S. o dal R.U., nei casi in cui si verifichi il rispetto della maglia poderale consolidata e sia presente viabilità funzionale;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: non accolto il fare salvo l'aggregazione ai manufatti di interesse storico o paesaggistico in quanto elementi di valore connotanti il territorio rurale da mantenere nel loro assetto insediativo preesistente; mentre accolto il riferimento al rispetto della maglia poderale, comunque per già contenuta nel PTC qualora in assenza di preesistenze edilizie, ma ora meglio riformulata nel c.9, 1° e 6° alinea dell'art. 23 a cui si rinvia.</p>	
		<p>riguardo a limitare la volumetria fuori terra delle cantine, ritengono che una specifica deroga può essere concessa a seguito di idonea dimostrazione tecnico-analitica in sede di PAMAA relativamente agli spazi di fermentazione; in relazione a riferire i frazionamenti parziali di proprietà a modalità di suddivisione che consentano di realizzare future nuove edificazioni in aggregato alle preesistenti, rimanda a quanto riportato circa il comma 8;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta circa la volumetria fuori terra delle cantine ed a tal fine anziché stabilire dei mc indicativi il PTC ha introdotto la dizione " contenere la volumetria fuori terra....."; mentre negli ambiti isole e promontori è consentita se interrata, in accoglimento ad altre osservazioni; pertanto sarà nella fase di definizione del PAPMAA che sarà valutata la volumetria fuori terra adeguata al contesto (vedi c.9 ,5°alinea).</p>	
		<p>Art. 23, comma 10 - Interventi ordinari sul territorio rurale agricolo: circa la disincentivazione di installazione di annessi in campi aperti, boschi e prati pascolo, ritengono debba essere disincentivata nel rispetto dei criteri insediativi già dettati eliminando a tal fine il primo alinea;</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine il comma è stato tutto riformulato, per una migliore definizione dell'atto, ed eliminato quanto richiesto (ora vedi c.8 penultimo alinea).</p>	

		<p>Art. 23, comma 11 - Interventi ordinari sul territorio rurale agricolo: in riferimento alla realizzazione delle serre entro gli A.M.T. indicate nell'ultimo alinea ritengono di sostituire il riferimento alle colture ortoflorovivaistiche con: "aree opportunamente individuate";</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta, in quanto: accolta in quanto stralciate le limitazioni per le aziende agricole con nucleo poderale esistente, mentre non accolta per le altre aziende, le cui serre sono da ubicarsi solo in ambiti previsti dai Comuni; a tal fine si rinvia a quanto riformulato, per una migliore redazione dell'atto, all'art. 23 c. 10 -2° alinea.</p>	
		<p>Art. 23, comma 12 - Interventi ordinari sul territorio rurale agricolo: ritengono di eliminare i riferimenti alla superficie per gli oliveti, seminativo e seminativo arborato, castagneti, arboricoltura da legno, bosco ad alto fusto e per bosco misto, bosco ceduo, pascolo, pascolo erborato, pascolo cespugliato;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tali indici rappresentano i parametri delle superfici minime aziendali giudicati sostenibili, ai fini di una corretta gestione agronomico-territoriale in riferimento anche ai pareri agronomici da esprimere da parte della Provincia o della Comunità Montana, in relazione ai PAPMAA .</p>
		<p>art. 34 Energia, comma 7 let. B.: ritengono "necessario prevedere la realizzazione di impianti di grandi dimensioni fino ad un massimo di 50 MW/cadauno, ovviamente negli ambiti ammissibili";</p>		<p>In riferimento ad un massimo di produzione elettrica da porre per i grandi impianti, la Provincia con il PTC non lo ritiene nè utile nè necessario anche in relazione al Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc., cui sono seguiti vari incontri ed avviate da alcuni comuni apposite varianti urbanistiche; pertanto l'osservazione non è accoglibile.</p>

	<p>art. 34 Energia, comma 11 chiedono l'inserimento della geotermia a bassa entalpia su tutto il territorio provinciale comprese le aree antropizzate, urbane, perturbane ed industriali, in quanto a basso impatto ambientale;</p>	<p>Osservazione accolta ed in tal senso e per una migliore definizione dell'atto, è stata inserita anche la geotermia a bassa entalpia incentivata su tutto il territorio provinciale.</p>	
	<p>Scheda 9 A, comma 4 - Criteri per la gestione del territorio rurale agricolo: in riferimento ai rapporti massimi fra volumi edilizi e superfici fondiari, per quanto attiene i 125 mc/ha per gli oliveti ritengono che lo stesso rapporto valga anche per i seminativi e prati irrigui incrementabili a 200 in caso di allevamento intensivo e i 100 mc/ha previsti nel successivo alinea solo per colture seminative e/o erborati e prati, eliminando i seminativi e prati irrigui;</p> <p>chiedono inoltre l'eliminazione dei rapporti inerenti il bosco ad alto fusto e misto, pascolo, pascolo erborato, castagneto da frutto e agricoltura da legno, oltre a bosco ceduo e pascolo cespugliato;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: accolto il riferimento ai mc/ha ed in tal senso è stato modificato ed integrato il comma 4; mentre non accolta l'eliminazione dei rapporti inerenti il bosco ceduo, il pascolo cespugliato, etc., in quanto non si condividono le motivazioni per le quali non si dovrebbero prevedere i rapporti mc/ha per tali impianti, che sono presenti nel ns. territorio e come tali necessitano di essere annoverate.</p>	
	<p>Scheda 9 A, comma 6 - Criteri per la gestione del territorio rurale agricolo: circa i criteri insediativi ritengono di inserire: "laddove tale aggregazione non sia realizzabile, causa presenza di aziende agricole di grandi dimensioni e/o scarsa densità insediativa, l'edificazione dell'abitazione dell'imprenditore agricolo professionale e dei relativi annessi agricoli, deve comunque essere garantita al fine di consentire la presenza dell'uomo-imprenditore agricolo a presidio del territorio-luogo di lavoro".</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto il criterio di aggregazione può essere sostituito, se in assenza di fabbricati dal rispetto della maglia insediativa; elemento questo già presente nell'articolazione del PTC adottato (v. art. 23 delle Norme) e mantenuto per uno sviluppo coerente con il principio dello sviluppo sostenibile nel territorio rurale, dove è appunto garantita la presenza dell'uomo-imprenditore agricolo a presidio del territorio-luogo di lavoro .</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
16	13. Legambiente Centro Nazionale per le energie rinnovabili Nota del 06/08/09 Ns. Prot. 134646 del 07/08/09	<p>Pur condividendo l'esigenza di conservazione e tutela del paesaggio e l'importanza del PTC, come strumento atto a tutelare la vocazione del territorio provinciale, rileva che il quadro normativo relativo alle FER come individuato dall'art. 34 delle Norme, dalle schede 9 e 13, risulti un fattore limitante rispetto alla diffusione ed allo sviluppo sia degli impianti di dimensioni medie e grandi (centrali), sia degli impianti di piccole dimensioni (autoconsumo) determinando una serie di vincoli soprattutto per il fotovoltaico, eolico e biomasse.</p> <p>Alcune norme del PTC evidenziano come la diffusione di FER sia percepita come una minaccia all'ambiente anziché come una opportunità concreta di sviluppo in sintonia con l'ambiente.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto sia l'art. 34 che le Schede 13 e la 9 A c. 8 sono state riformulate. Del resto il PTC è un Piano di area vasta ha stabilito dei criteri ed indirizzi di carattere generale di sostenibilità, tra le altre questioni, anche in riferimento allo sviluppo delle FER, che si configurano come parte integrante delle politiche territoriali complessive.</p> <p>in tal senso si rinvia anche al Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER promosso dalla Provincia e siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc..</p>	
		<p>Rileva che il quadro normativo globale disegnato dall'art. 34 e dalle schede 9 e 13 appare molto complesso e a tratti contraddittorio, spesso le Norme sono di carattere molto tecnico e specifico. "Il PTC dovrebbe invece contenere norme di indirizzo ed evitare di entrare eccessivamente nel merito tecnico o addirittura tecnologico".</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto soprattutto la scheda 13 A è stata snellita di tutti gli elementi di dettaglio tecnico e tecnologico, ampiamente ridotti gli Ambiti disincentivati e riformulati i contenuti anche in riferimento scheda 9 A.</p>	
		<p>Circa le Norme art. 34 comma 8 rileva che la stessa sia poco chiara quando fa riferimento alla Scheda 9, entrando nel merito della definizione di "attività connesse" (aspetto relativo alla fiscalità non di competenza del PTC);</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il riferimento contenuto nel PTC per le attività connesse all'agricoltura è di carattere agronomico-territoriale, e non fiscale, e come tale di competenza del PTC in base all'art.39, c. 2 della L.R. 1/05.</p>

		<p>Circa le Norme art. 34 comma 9 rileva che contiene prescrizioni in materia di installazione della fonte eolica, circa: le riserve naturali e siti di interesse naturalistico e ambientale, ove si preclude qualsiasi tipo di installazione; corridoi biologici: prescrizione che viene rilevato essere troppo generica richiamando l'osservazione precedente; aree archeologiche e relativa fascia di rispetto visivo (fino al crinale dell'orizzonte locale), la fascia di rispetto visivo rischia di essere eccessivamente vincolante; tomboli e zone umide costiere e loro ambiti di tutela: si preclude qualsiasi tipo di installazione; crinali primari, di cui alla Scheda 13, rinvia alle osservazione alla Scheda 13, precisando come non sia chiaro cosa siano i "Crinali primari"; precludendone impianti inferiori ai 15 MW di potenza: preclude anche impianti di dimensioni importanti, ma di potenza inferiore a 15 MW.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta: non accolto in riferimento ai siti di interesse naturalistico (SIC e SIR) che sono elencati alla Scheda 7D con i relativi riferimenti normativi, così come i corridoi biologici di cui sono state definite le indicazioni (art. 16 del PTC), per la loro individuazione e per questo il riferimento non può definirsi generico peraltro da definirsi da parte dei Comuni; il tutto comunque è stato meglio esplicitato nell'art. 34; inoltre, per quanto riguarda la fascia di rispetto visivo il PTC pone un criterio a tutela dei beni archeologici come beni di interesse primario; accolto il riferimento ai crinali primari che sono stati eliminati dagli ambiti preclusi, così come i tomboli e zone umide (meglio precisati gli elementi di valore naturalistico) e il riferimento ai MW di potenza, nonché ridotti gli Ambiti e i Sistemi morfologici.</p>	
		<p>Norme art. 34 comma 12 rileva che le affermazioni del comma sono in contrasto con la scheda 13 punto 2 circa le centrali fotovoltaiche all'interno delle UTOE insediative (fascia di rispetto pari a 300 mt. dai centri urbani);</p>	<p>Osservazione accolta e come tale per una migliore redazione del testo, la fascia è stata eliminata .</p>	
		<p>Norme art. 34 comma 13 rileva che il comma entra in contrasto con quanto affermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC, come già detto, contiene criteri di sostenibilità territoriale/ambientale e non norme fiscali cui invece si riferisce l'Agenzia delle Entrate.</p>

		<p>inoltre per gli impianti "superiori alle soglie previste dal combinato disposto dalla LR 39/05 e D.lgs. 387/2003 si obbliga l'installazione all'interno delle UTOE insediative, ciò comporta l'impossibilità di realizzare tali impianti in campagna e quindi ne impedisce quasi totalmente la realizzazione;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta: in quanto il PTC ritiene compatibili ai fini della sostenibilità gli impianti riconducibili alle attività connesse all'agricoltura nel territorio aperto, mentre se trattasi di "centrali", le stesse oltre che in aree insediate sono state ritenute compatibili anche nei centri di servizio all'agricoltura al fine di concentrare tali attività produttive, accogliendo quindi in parte il contributo, per una migliore definizione dell'atto.</p>	
		<p>Norme art. 34 comma 13: rileva come si neghi la possibilità per le biomasse per cui è richiesta la convenzione nel caso che utilizzino combustibili di altre aziende;</p>	<p>Osservazione accolta in quanto è stata integrata la norma aggiungendo alle biomasse prodotte in azienda, il 20% di biomasse proveniente da produzioni esterne, nella definizione della filiera corta.</p>	

		<p>Scheda 13 A. Fonte eolica: punto 1: rileva che appare generico e difficilmente quantificabile l'influsso sulla vocazione turistica dell'eolico per le centrali;</p> <p>punto 2 : rileva che non si capisce perché si escludano gli impianti eolici nelle ARPA;</p> <p>punto 3 ritiene queste esclusioni immotivate tanto più che si riferiscono ad impianti di piccole dimensioni;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto non accolto il riferimento contenuto nel PTC è relativo a luoghi di valore turistico, a luoghi con bassa antropizzazione (ARPA) e come tali di limitata dimensione e di rilevante valore ambientale, su cui un impianto eolico può determinare impatti visivi negativi, a discapito dello sviluppo sostenibile così come declinato nelle disposizioni del PTC. Mentre nel PTC è stato inserito ovunque, per una migliore definizione dell'atto, l'installazione di micro- aereogeneratori per autoconsumo, oltre ad essere stati ridotti gli Ambiti, i Sistemi e le Unità morfologiche precluse, accogliendo quindi in parte l'osservazione presentata, per una migliore redazione dell'atto.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>punto 4 rileva che è in contraddizione con quanto prescritto al punto 2 e appare molto generica la definizione degli ambiti sensibili.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il riferimento contenuto nel PTC è comunque un criterio di carattere paesaggistico per il mantenimento delle identità caratteristiche dei luoghi, rispetto alla morfologia, alla trama insediativa rurale, etc. ove un impianto solare può determinare impatti visivi significativi e negativi; inoltre il punto 4 è stato meglio riformulato e snellito. Inoltre le specificazioni sugli ambiti sensibili saranno definite in sede locale.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>Scheda 13 A let.D.: Fonte solare: punto 1 rileva che appare generico e difficilmente quantificabile l'influsso sulla vocazione turistica del solare;</p> <p>punto 2 non si capisce se si parla delle sole centrali fotovoltaiche o anche degli impianti per autoproduzione, e perché sono preclusi gli impianti nelle "fasce di sicurezza", nelle ARPA, nei promontori ecc.;</p> <p>punto 3: appare generico e difficilmente valutabile circa le medie distanze;</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta e per una migliore definizione dell'atto tale disposizione è stata riportata nell'art. 34 c. 12 e chiarita la distinzione tra impianti e centrali; inoltre sono state eliminate le distanze delle fasce di sicurezza, mentre permane la preclusione nelle ARPA, nei promontori, ecc., in quanto le politiche Provinciali in materia di energia si configurano come parte integrate delle politiche territoriali complessive con particolare riferimento ai fattori dell'identità locale e ai valori ambientali, paesaggistici economici e sociali.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto il riferimento contenuto nel PTC è relativo alla vocazione turistica, quale indicazione da valutare in sede comunale in ambito conoscitivo, dato che un impianto fotovoltaico con caratteristiche di centrale può determinare impatti visivi negativi, a discapito dello sviluppo sostenibile.</p>
--	--	---	--	--

		<p>D punto 5: non si capisce in cosa consiste l'incentivazione. Il 30% è un risultato difficile da conseguire;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto rappresenta un criterio per i comuni che interpreteranno le forme di incentivazione da applicare ed il 30% costituisce un obiettivo generale da perseguire.</p>
		<p>punto 7 a.: non si capisce quali siano le apparecchiature esterne di cui se ne vieta l'installazione; punto 7 b.: la fascia di rispetto di 2 metri è eccessiva e limita la maggior parte delle installazioni, non comprende la motivazione tecnica che vieta di installare pannelli solari con inclinazioni superiori a 25°, rilevando che occorrono inclinazioni tra 35° e 40°; punto 7 c.: stesse osservazioni del punto precedente.</p>	<p>Osservazione accolta e tutto il punto 7, per una migliore definizione dell'atto è stato eliminato.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
17	14. Arch. Cinzia Poli, Arch. Laura Caselli e Ing. Nadia Cialfi Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 134677 del 07/08/09	<p>Rilevano che l'insieme delle norme contenute nell'art. 34 e nelle schede 9 e 13 tenda a "fermare la diffusione e lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili, che sembrano siano viste non come un'opportunità concreta di sviluppo in sintonia con l'ambiente, ma solo come una minaccia per il paesaggio rurale".</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto sia l'art. 34 che le Schede 13 e la 9 A c. 8 sono state riformulate. Del resto il PTC è un Piano di area vasta ha stabilito dei criteri ed indirizzi di carattere generale di sostenibilità, tra le altre questioni, anche in riferimento allo sviluppo delle FER, che si configurano come parte integrante delle politiche territoriali complessive. in tal senso si rinvia anche al Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER promosso dalla Provincia e siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc..</p>	
		<p>Norme Art. 34 comma 8 per l'applicazione dei contenuti della Scheda 9 punto 7 – Fonte solare.fotovoltaico: rilevano sulle attività connesse, limitazioni all'autoproduzione non solo nell'ambito nel quale viene richiamata, ma anche per tipologie di impianti per la produzione di energia elettrica completamente diverse; ritengono che il PTC non debba dare atto ad interpretazioni che siano in contrasto con la normativa fiscale.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il riferimento contenuto nel PTC per le attività connesse all'agricoltura è di carattere agronomico-territoriale, e non fiscale, e come tale di competenza del PTC in base all'art.39, c. 2 della L.R. 1/05.</p>

		<p>Norme art. 34 comma 9 in relazione alla fonte eolica rilevano che il PTC applica una serie minuziosa di limitazioni (nelle aree archeologiche, nei siti di interesse naturalistico e ambientale, nelle riserve naturali e corridoi biologici, nei crinali primari, negli ambiti sensibili individuati dai P.S.). Inoltre la norma limita inferiormente la potenza degli impianti alla taglia dei 15 MW, escludendo la possibilità di realizzarne grandi, anche di poco inferiori a 15 MW;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta: non accolto in riferimento ai siti di interesse naturalistico (SIC e SIR) che sono elencati alla Scheda 7D con i relativi riferimenti normativi, così come i corridoi biologici di cui sono state definite le indicazioni (art. 16 del PTC), per la loro individuazione e per questo il riferimento non può definirsi generico peraltro da definirsi da parte dei Comuni; il tutto comunque è stato meglio esplicitato nell'art. 34; inoltre, per quanto riguarda la fascia di rispetto visivo il PTC pone un criterio a tutela dei beni archeologici come beni di interesse primario; accolto il riferimento ai crinali primari che sono stati eliminati dagli ambiti preclusi, così come i tomboli e zone umide (meglio precisati gli elementi di valore naturalistico) e il riferimento ai MW di potenza, nonché ridotti gli Ambiti e i Sistemi morfologici.</p>	
		<p>Norme art. 34 comma 12: contrariamente a quanto affermato alla Scheda 13 punto D." che impone per le centrali fotovoltaiche una distanza di non meno di 300 metri dai centri urbani, rilevano che il PTC invita i Comuni ad incentivare la loro realizzazione proprio all'interno delle U.T.O.E. insediative urbane;</p>	<p>Osservazione accolta e come tale per una migliore redazione del testo, la fascia è stata eliminata .</p>	

		<p>Norme art. 34 comma 13: rilevano in riferimento agli impianti a biomasse, le norme contrastano con la Circolare dell'agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 2009;</p> <p>in questo articolo, rilevano, che si nega poi la possibilità di realizzare impianti a biomasse quando si utilizzano in parte anche combustibili provenienti da aziende diverse rispetto a quella a cui appartiene l'impianto.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto è stata integrata la norma aggiungendo alle biomasse prodotte in azienda, il 20% di biomasse proveniente da produzioni esterne, nella definizione della filiera corta.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC, come già detto, contiene criteri di sostenibilità territoriale/ambientale e non norme fiscali cui invece si riferisce l'Agenzia delle Entrate.</p>
		<p>Scheda 13 – Eolico Punto A1: si chiede come possa essere valutato <i>l'influsso sulla vocazione turistica</i> del territorio della localizzazione di centrali eoliche; punto A.2" non ritengono opportuno proibire la realizzazione di qualsiasi tipologia di impianti eolici nelle ARPA , non hanno chiaro il motivo per cui occorra creare fasce di sicurezza non solo in presenza di centrali eoliche, ma per tutti gli impianti, grandi o piccoli che siano ed in base a quale criteri sono state stabilite tali ampiezze. Punto A 3: rilevano di non comprendere"il divieto di realizzare tutti i tipi di impianti, compresi quelli di dimensioni piccolissime".</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto non accolto il riferimento contenuto nel PTC è relativo a luoghi di valore turistico, a luoghi con bassa antropizzazione (ARPA) e come tali di limitata dimensione e di rilevante valore ambientale, su cui un impianto eolico può determinare impatti visivi negativi, a discapito dello sviluppo sostenibile così come declinato nelle disposizioni del PTC. Mentre nel PTC è stato inserito ovunque, per una migliore definizione dell'atto, l'installazione di micro- aereogeneratori per autoconsumo, oltre ad essere stati ridotti gli Ambiti, i Sistemi e le Unità morfologiche precluse, accogliendo quindi in parte l'osservazione presentata, per una migliore redazione dell'atto.</p>	

		<p>Punto A. 4: rilevano come si considerino preferibili le installazioni in contesti intensamente insediati, mentre al punto A.2” si rileva una distanza di 300 metri dai centri abitati;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il riferimento contenuto nel PTC è comunque un criterio di carattere paesaggistico per il mantenimento delle identità caratteristiche dei luoghi, rispetto alla morfologia, alla trama insediativa rurale, etc. ove un impianto solare può determinare impatti visivi significativi e negativi; inoltre il punto 4 è stato meglio riformulato e snellito. Inoltre le specificazioni sugli ambiti sensibili saranno definite in sede locale.</p>	
--	--	---	--	--

	<p>7) Scheda n. 13 Solare: punto D.1 non capiscono come possa essere <i>valutato con esattezza l'influsso sulla vocazione turistica del territorio</i> della localizzazione di centrali fotovoltaiche e di attività connesse;</p> <p>punto D.2: "non è chiaro se il divieto di localizzazione si riferisce alle centrali fotovoltaiche o anche agli impianti per autoproduzione", non condividono il divieto alla realizzazione di impianti nelle fasce di sicurezza e nelle ARPA;</p> <p>punto D. 3" "occorrerebbe precisare cosa si intende per <i>versanti non visibili da medie distanze</i> in modo da rendere applicabile la norma; (...)"</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta e per una migliore definizione dell'atto tale disposizione è stata riportata nell'art. 34 c. 12 e chiarita la distinzione tra impianti e centrali; inoltre sono state eliminate le distanze delle fasce di sicurezza, mentre permane la preclusione nelle ARPA, nei promontori, ecc., in quanto le politiche Provinciali in materia di energia si configurano come parte integrate delle politiche territoriali complessive con particolare riferimento ai fattori dell'identità locale e ai valori ambientali, paesaggistici economici e sociali.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto il riferimento contenuto nel PTC è relativo alla vocazione turistica, quale indicazione da valutare in sede comunale in ambito conoscitivo, dato che un impianto fotovoltaico con caratteristiche di centrale può determinare impatti visivi negativi, a discapito dello sviluppo sostenibile.</p>
--	--	--	--

		<p>punto D.5: “l’ncentivazione per il solare termico ad integrazione del riscaldamento prevede una soglia del tutto illogica, una soglia del 30% rispetto ai fabbisogni riscaldamento è molto difficile”;</p> <p>Punto D.7.a: ritengono che “la maggior parte delle installazioni diventerà impossibile da realizzare se si vieta l’installazione esterna agli edifici dei contatori ENEL e GSE e dei quadri di campo”;</p> <p>punto D.7.c: “una fascia di rispetto di almeno 2 metri dai parapetti”, così come l’inclinazione dei pannelli prevista, limiterebbe in maniera eccessiva tutte le installazioni;</p>	<p>Osservazione accolta e tutto il punto 7, per una migliore definizione dell’atto è stato eliminato.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto rappresenta un criterio per i comuni che interpreteranno le forme di incentivazione da applicare ed il 30% costituisce un obiettivo generale da perseguire.</p>
		<p>8) Nelle conclusioni rilevano che tutto il complesso normativo creato dall’art. 34 e dalle schede 9 e 13 è estremamente complicato e a tratti si rivelano contraddittorio al proprio interno, in alcuni punti si pone poi in contrasto con la normativa statale in materia fiscale. Rilevano che il PTC dovrebbe contenere norme di indirizzo, evitando di entrare nei dettagli prettamente tecnici e tecnologici per non limitare lo sviluppo e l’applicazione di innovazioni future.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto soprattutto la scheda 13 A è stata snellita di tutti gli elementi di dettaglio tecnico e tecnologico, ampiamente ridotti gli Ambiti disincentivati e riformulati i contenuti anche in riferimento alla scheda 9 A ed all’art. 34 delle Norme.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
18	15. Sig. Mancianti Mariano Nota del 06/08/09 Ns. Prot. 135394 del 11/08/09	<p>Chiede di “incentivare la presenza di attività private come il maneggio e di strutture per l’ippica anche in aree del territorio rurale non agricolo, come definito dall’art. 24 delle Norme, prevedendo la possibilità: di riuso con mutamento di destinazione d’uso del patrimonio edilizio esistente, anche agricolo non soggetto ad atti d’obbligo; di incremento, mediante la nuova edificazione, delle volumetrie esistenti destinate a tale scopo, senza esclusione delle aree perimetrare come S.I.R., S.I.C., Z.P.S., aree contigue a Riserve e A.R.P.A.; nell’ambito dell’attività di maneggio, di dedicare parte delle volumetrie esistenti e di nuova edificazione all’ospitalità, anche con pernottamento, delle persone interessate alle escursioni a cavallo del territorio, e degli atleti”.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: per qualsiasi intervento edilizio riferito ad attività integrative a quella agricola, ad esclusione della residenza, il riuso del volumi esistenti è possibile per tutti i soggetti, mentre la nuova edificazione è possibile solo per l’imprenditore agricolo con superfici fondiarie superiori ai minimi (vedi art. 23) per favorire il mantenimento dell’attività agricola nel territorio aperto; tutto sulla base dei criteri stabiliti dai Comuni nel rispetto del PTC (TETI); non accolta riguardo alla possibilità di svolgere attività integrative nel territorio definito ora complementare (ex territorio rurale non agricolo) in quanto lo stesso è costituito da ambiti in cui le finalità proprie delle attività agricole e connesse risultano assenti o comunque marginali e quindi sono sostanzialmente indipendenti dalla funzione agricola.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
19	16. Confagricoltura Unione Provinciale Agricoltori di Grosseto Nota del 20/07/09 Prot. 135395 del 11/08/09	<p>Osserva come i limiti previsti da alcune norme del Piano, sia nelle forme di vincoli e divieti sia nelle forme di obblighi, si configurano quasi come espropriazioni occulte o limitative e sicuramente come servitù prediali che pur lasciando inalterata la proprietà del bene limitano il diritto sostanziale di percepire un reddito. Inoltre, comportano costi non sostenibili dovuti al mantenimento dei valori paesaggistici o adozione di tecniche di conduzione agricola guidate da finalità di tipo pubblico piuttosto che imprenditoriale.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC è stato formulato sulla base dell'art. 51 della L.R. 1/05 e regolamenti attuativi, nel principio dello sviluppo sostenibile sancito dalla medesima L.R. regionale, quindi volto a mantenere qualificante il territorio provinciale nel suo complesso tenendo a riferimento la valorizzazione delle risorse agro ambientali, degli assetti colturali e dei valori morfologici ; si precisa comunque che l'articolazione delle norme è stata in parte snellita e riformulata modificando alcuni elementi impositivi in indicazioni e direttive</p>
		<p>Inoltre la lettura incrociata delle norme, alcune di carattere prescrittivo, non è spesso agevole e non trova riscontro nella normativa vigente, così come altre prescrizioni di tutela ambientale e paesaggistica comportano vincoli integrali.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta, in quanto come già espresso nella risposta precedente, alcuni elementi di carattere prescrittivo sono stati ricondotti in tutto il PTC, ad indicazioni o indirizzi, inoltre il testo è stato reso più agevole; mentre per quanto attiene ai contenuti, gli stessi discendono dalla normativa vigente in base alle competenze attribuite alla Provincia definendo bensì criteri, parametri, indirizzi, etc. per i PAPMAA .</p>	

		<p>In merito agli indirizzi per la redazione del PAPMAA si riscontra un marcato scollamento rispetto alla impostazione regionale.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto gli elementi contenuti nel PTC hanno la funzione di fornire criteri per una adeguata redazione del PAPMAA; rappresentano indicazioni di carattere agronomico e di sostenibilità per la valutazione dei Piani stessi, oltre che per la formulazione dei pareri in base alle competenze attribuite dalla L.R. 1/05 e di cui al Reg.to di attuazione 7/R.</p>
		<p>1) Art. 7 punto 1: rileva che manca una norma transitoria che salvaguardi ad esempio i PAPMAA presentati prima dell'adozione del PTC.</p> <p>2) Art. 7 punto 4; rileva che non è condivisibile la previsione di apporre un ulteriore vincolo di inedificabilità assoluta, oltre a quello previsto dal Codice della strada, in seguito alla sola approvazione del progetto preliminare di opere pubbliche di competenza statale e provinciale; se ne chiede lo stralcio.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta e a tal fine mentre sono state mantenute le fasce sulle opere di competenza provinciale per permettere l'effettiva realizzazione degli interventi pubblici, per le opere di competenza statale la norma è diventata un auspicio.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto non si ritiene opportuno stabilire norme che possono pregiudicare il territorio rurale, quale principale fattore dell'identità provinciale grossetana.</p>
		<p>3) Art. 10 punto 4; propone di togliere le parole "terreni collinari", in quanto termine vago;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tale definizione di carattere generale, è contenuta nella carta dei principi, quindi negli assunti fondamentali e nelle attribuzioni di valore che costituiscono la struttura del PTC nel principio dello sviluppo sostenibile in coerenza con il PIT.</p>

		4) Art. 11 punto 8; propone di cancellare le parole “modalità di esproprio”, in quanto non competenza provinciale;		Osservazione non accolta in quanto ciò rappresenta una componente del programma del PTC, peraltro messa sotto forma di indirizzo, quale elemento utile alla prevenzione del rischio idraulico.
		5) Art. 15 punto 6; ultima alinea: sostituire le parole “direttore dei lavori” con “ditta esecutrice dei lavori”;	Osservazione accolta e a tal fine il riferimento è stato eliminato ed il comma è stato tutto riformulato (vedi Scheda 5 A c. 4).	
		6) Art. 22 punto 7; occorre definire l'Ente che deve definire gli incentivi e propone di modificare così il testo: “ Nelle zone a esclusiva funzione agricola così individuate si provvederà, da parte dell'Amministrazione Comunale, a definire incentivi specifici, anche in riferimento alle disposizioni del successivo art. 23 e ai contenuti della Scheda 9”.		Osservazione non accolta in quanto il PTC nel privilegiare l'attività agricola nelle zone ad esclusiva intende riferirsi a forme generali di “premierità” (maggiore volumetria consentita) per il mantenimento e la valorizzazione dell'attività stessa e del presidio sul territorio.

		<p>7) Art. 23 punto 4; prima alinea: il testo non è chiaro e potrebbe essere così riscritto: "Individuare, ai fini della realizzazione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo di cui all'art. 44 LRT n.1/2005". Sostituire le parole "usi del suolo" con "colture effettivamente praticate", togliere le parole "in zone agricole";</p> <p>8) Art. 23 punto 4,seconda alinea: propone che l'articolato sia soppresso o, in alternativa, che le parole " porzioni sia sostituita da "fondi agricoli automi";</p> <p>9) Art. 23 punto 4; terza alinea: propone di sostituire le parole "porzioni fondiarie" con "fondi agricoli autonomi";</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto le parole "in zone agricole" sono state eliminate per una migliore definizione dell'atto; le restanti "usi del suolo" sono state mantenute ma il concetto è rimasto ai fini del mantenimento degli assetti agrari caratteristici dell'agricoltura nel territorio provinciale.</p> <p>Osservazione non accolta in quanto l'articolato non è stato soppresso e le parole non sono state sostituite perchè ciò che è riportato circa i frazionamenti è ben specificato quale parametro di carattere territoriale, riferito alla disincentivazione della divisione del territorio agricolo, nel principio dello sviluppo sostenibile che permea tutto il PTC.</p>
		<p>10) Art. 23 punto 5; seconda alinea, secondo trattino: togliere la parola "economica", in quanto non è un aspetto economico ma rapporto di complementarietà;</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto il riferimento è stato totalmente eliminato e l'articolato è stato tutto riscritto in accoglimento al complesso delle osservazioni pervenute per una migliore definizione dell'atto.</p>	

		<p>11) Art. 23 punto 6; seconda alinea: togliere la parola "costruiti con struttura tradizionale"; terza alinea: togliere la parola "serre fisse, tettoie e fienili aperti ed in genere"; in riferimento agli interventi di recupero la stessa osservazione viene proposta anche per quanto riferito agli altri soggetti non I.A.P.;</p> <p>non viene condivisa la limitazione posta in ARPA; l'intervento piuttosto che vietato, propone sia disciplinato nelle forme e nel procedimento autorizzativo; viene proposto di modificare in tal senso l'articolo;</p> <p>non è chiara la norma contenuta nell'ultima alinea.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto tutto l'art. 23, per quanto sopra già espresso è stato riformulato nei suoi contenuti al fine di una migliore definizione dell'atto.</p> <p>Osservazione accolta, per una migliore definizione dell'atto (v. ora c. 8) il riuso di edifici esistenti per residenza può essere effettuato anche in ARPA (esclusi solo ambiti TETI).</p> <p>Osservazione accolta in quanto tutto l'art. 23 è stato riformulato nei suoi contenuti, al fine di una migliore definizione e chiarezza dell'atto.</p>	
		<p>12) Art. 23 punto 7, prima alinea: non condivide la limitazione posta agli I.A.P. di non poter richiedere nuova volumetria per annessi necessari alla conduzione aziendale quando sia stato utilizzato, per la residenza necessaria ai familiari di primo grado, volume riferibile al patrimonio edilizio esistente con destinazione d'uso agricola. Propongono di eliminare la parola "non" tra le parole "volumetrie" ed "essenziali" per permettere con PAPMAA la realizzazione di annessi indispensabili per la conduzione aziendale.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto l'alinea è stato riformulato e snellito, facendo riferimento solo alla preventiva approvazione di un PAPMAA che dimostri la non necessità alla conduzione del fondo delle strutture da riutilizzare per la residenza dei familiari di primo grado.</p>	

		<p>13) Art. 23 punto 8; seconda e ultima alinea: inserire dopo le parole "fabbricati esistenti" le parole "anche non della stessa proprietà"; in tal senso chiede di modificare anche l'articolato dell'ultima alinea.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta (v. ora c. 9) in quanto il riferimento ai nuclei poderali è indipendente dalle proprietà. Non accolto il riferimento all'ex ultima alinea in quanto le "preesistenti" prescindono comunque dalle proprietà.</p>	
		<p>14) Art. 23 punto 12; ultimo comma: propone di cancellare le parole "sia di nuova costruzione, sia mediante riuso di annessi agricoli" e sostituire la parola "realizzate" con la parola "costruite".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto non è stato eliminato quanto richiesto e non è stato sostituita la parola "realizzate" con la parola "costruite", perché si ritiene faccia maggiore chiarezza. Il comma contiene indicazioni riferite ad elementi di carattere territoriale volti al mantenimento dei contesti agrari che il PTC, nel principio dello sviluppo sostenibile, intende mantenere.</p>
		<p>15) Art. 24 punto 5; la norma sembra smentire se stessa ed essere sostanzialmente inutile, le superfici in territorio rurale non agricolo devono essere considerate agricole e concorrere al raggiungimento delle superfici minime (ore lavoro e superfici) anche se non vi possono essere ubicati interventi edilizi. Potrebbero essere quindi considerate alla stregua delle superfici derivate da frazionamenti in assenza di PAPMAA o delle superfici derivate da frazionamenti che non hanno rispettato i rapporti tra i volumi e superfici fondiare. Viene proposto di modificare in tal senso l'articolato.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto tali componenti concorrono nel testo riformulato, al computo delle superfici fondiarie minime, mentre non accolta la equiparazione alle superfici derivanti da frazionamenti, in quanto con il PTC si intendono mantenere il più possibile le caratteristiche del territorio aperto, quale principale fattore dell'identità provinciale grossetana.</p>	

		<p>16) Art. 26 punto 9; seconda alinea: viene proposto di sostituire le parole “superficie agricola utilizzata” con “superficie agricola”;</p> <p>17) art. 26 punto 9, quarto linea: dopo “ricettive” introdurre “ad esclusione delle attività agrituristiche”;</p>	<p>Osservazione accolta in quanto tutto l’art. 26 è stato riformulato e snellito nei suoi contenuti al fine di una migliore definizione dell’atto; tale riferimento è stato riportato nell’art. 22, c.7 come indicazione di carattere generale.</p> <p>Non riportato il riferimento alle attività agrituristiche in quanto trattandosi di attività connessa a quella agricola, non è stato preso in considerazione ai fini del dimensionamento.</p>	
		<p>18) Art. 29 punto 14; quarto alinea: ritiene che le ippovie possano essere realizzate su terreni e viabilità privata, solo con il consenso dei proprietari; viene proposto di modificare il testo nella maniera seguente: “Collaborerà con tutti i soggetti interessati alla realizzazione di percorsi attrezzati per il turismo equestre (ippovie)”.</p>	<p>Osservazione accolta ed il comma ora 11, è stato in tal senso modificato.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
20	17. Ministero per i Beni e le Attività Culturali Soprintendenza per i beni Archeologici e Paesaggistici di Siena e Grosseto Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 135397 del 11/08/09	Chiede, nello spirito di collaborazione tra Enti, un incontro tecnico oltre ad una copia elaborati di VAS e PTC.	Richiesta accolta sia in relazione alla trasmissione anche cartacea degli elaborati del PTC, che ad un incontro istituzionale effettuato il 15 Dicembre 2009 ed altri incontri informali effettuati con rappresentanti sempre della Soprintendenza.	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
21	18. Fattoria Perseto del Pozzo S.r.l. Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 135398 del 11/08/09	<p>Fa presente che la Società ha ottenuto nel 2004 un permesso di ricerca per acque termali " Poggio Pertuso – Le Miniere" nel Comune di Monte Argentario ed a seguito della ricerca è stata trovata l'acqua minerale termale. Inoltre che il Ministero della Salute ne ha riconosciuto le proprietà terapeutiche (D.D. 3778/07) per balneofangoterapia, cui è seguita richiesta alla Regione Toscana per la coltivazione del giacimento, in fase di completamento.</p> <p>1) Fa presente che nel quadro conoscitivo del PTC è stata omessa l'indicazione del pozzo di acqua minerale termale con proprietà terapeutiche del pozzo "Poggio Pertuso 1" di Monte Argentario,</p> <p>2) chiede pertanto l'aggiornamento del quadro conoscitivo con l'inserimento del pozzo e che venga intrapresa un'azione di promozione e valorizzazione della risorsa termale. A tal fine propone l'aggiornamento della Scheda 15 A per la "Città d'Acqua e Pietra" con il riconoscimento sulla Vision di "Città", così come è stato fatto per le fonti dell'Osa.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: accolta la richiesta relativamente al pozzo al fine di aggiornare il quadro conoscitivo del PTC riportando apposita icona rappresentativa (v. Legenda: Risorse – pozzo di acqua minerale o termale) nella Tavola 2.4;</p> <p>Non accolto l'inserimento nella Scheda 15 A circa la promozione e valorizzazione della risorsa termale in quanto non ritenuta strategica, di rilievo sovracomunale, tale da essere inserita nei criteri per la cooperazione delle politiche di sviluppo territoriale delineate dal PTC (Schede 15 A) .</p>	

		<p>Inoltre chiede l'introduzione nel PTC di un indirizzo ai Comuni ove sono presenti acque termali, ed in particolare Monte Argentario, "l'inserimento in prossimità della risorsa e sui terreni in disponibilità ai concessionari delle acque, di aree di valorizzazione ambientale (L.R. 38/2004)".</p>		<p>Sostanzialmente non accolta in quanto il PTC già contiene indirizzi per la tutela e la valorizzazione della risorsa termale (artt.12 e 29 delle norme). Si fa presente, che tali indirizzi sono stati comunque ulteriormente integrati, ai fini della LRT 38/2004, dalla disciplina provinciale di settore (v. art.12, comma 6 delle norme di Piano e v. scheda 3C.4). La disciplina provinciale costituisce riferimento anche per quanto attiene le aree di Valorizzazione Ambientale la cui istituzione, in relazione alle concessioni effettivamente rilasciate, è di competenza dei Comuni (art. 19 della LRT 38/2004)</p>
		<p>Fa infine presente l'intenzione della società di realizzare, qualora le Amministrazioni interessate lo consentissero (nei terreni in disponibilità), un complesso turistico con circa 250 posti letto (incrementabili), oltre ad edifici per l'erogazione delle prestazioni termali ed eventuali strutture ricreative e/o sportive</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto trattasi di elemento puntuale di rilevanza locale e non strategico, come già risposto in precedenza e pertanto non di competenza del PTC; sarà il Comune a disciplinare l'intervento, naturalmente sulla base dei criteri e degli indirizzi generali contenuti nel PTC.</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
22	19. Sig. Lolini Mario Nota del 08/08/09 Ns. Prot. 135414 del 11/08/09	<p>Propone la creazione di un parco minieolico (60 Kw con altezza rotore inferiore a 25 m e con potenza complessiva di 1 Mw) da installare nell'Azienda agricola "Serrata delle Querce" in loc. Principina a Mare, ritenendolo connesso all'attività agricola. Pertanto propone:</p> <p>1) Scheda 9 A: di poter inserire il seguente punto: "Fonte eolica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutti gli impianti di potenza eccedente l'autoconsumo aziendale il dimensionamento massimo non potrà superare la potenza di 1 Mw. Il PAPMAA dovrà dimostrare la connessione di tale attività nei limiti dimensionabili del 5% della superficie occupata dagli impianti solari termici e fotovoltaici rispetto alla S.A.U - Per le aziende con S.A.U. inferiore ai 20 ha la localizzazione di dette aree dovrà rispettare il criterio del possibile accorpamento funzionale con eventuali impianti confinanti <p>2) In alternativa, qualora tale attività non venga inserita fra quella agricola connessa, nella Scheda 15 e Tav. 5 Azioni strategiche, chiede di poter creare un parco minieolico all'interno dell'area a risaia dell'azienda agricola "Serrata della Querce".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto lo sfruttamento energetico da fonte eolica non è disciplinato dalla normativa nazionale (L. n. 266/2005 e s.m.i.) come attività connessa all'agricoltura, a differenza di quelle da biomasse e fotovoltaico, e in tal senso non è stato inserito nella scheda 9 A contenente i criteri per lo sviluppo delle attività agricole.</p> <p>Osservazione non pertinente in quanto il PTC, quale piano di area vasta, non localizza le strutture, ma fornisce criteri ed indirizzi ai comuni per gli strumenti urbanistici; si precisa comunque che gli Ambiti Morfologici Territoriali costieri non sono ritenuti compatibili per l'installazione di impianti eolici, in quanto elementi vulnerabili di valori ambientali che nel principio dello sviluppo sostenibile, il PTC intende mantenere, salvaguardando gli usi impropri e nella fattispecie anche l'impatto visivo negativo che un tale impianto determinerebbe .</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
23	20. AGRI Studio tecnico di progettazione (Dott. Agronomo F. Menchetti) Nota del 05/08/09 Ns. Prot. 135415 del 11/08/09	Vista la scheda 13B quadro sinottico degli ambienti vocati per la produzione di energie di fonte alternative e l'estratto del Piano Energetico Provinciale, rileva che il PTC, oltre in contrasto con l'obbiettivo fissato, appare ingiustificata la limitazione di zona imposta sulla realizzazione degli impianti fotovoltaici a fini produttivi, che esclude le zone di piana ad esclusiva funzione agricola; quindi richiede la modifica della Scheda 9/A punto 7 uso del suolo – fonte solare-fotovoltaico.	Osservazione nei fatti accolta in quanto il quadro sinottico di cui al PIER che comunque fissava gli obiettivi energetici da raggiungere con indicatori e percentuali di parametrizzazione in riferimento all'intero territorio provinciale, per una migliore redazione dell'atto è stato eliminato. Si precisa che per il PTC tutto il territorio provinciale è stato definito a prevalente funzione agricola, ad esclusione di quelle porzioni che i comuni ritengono opportuno individuare ad "esclusiva", sulla base dei criteri del PTC medesimo. A tal fine saranno i comuni a disciplinare le aree in tal senso.	

		<p>2) In considerazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6388 del 28/11/06 secondo cui la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'agricoltura, mentre per quelle eccedenti i primi 200 KW può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussistano determinati requisiti (di cui vengono elencate le casistiche), ritiene che debba essere semplificata la realizzazione di suddetti impianti eliminando la necessità di predisporre un PAPMAA che tende a vincolare l'azienda senza garantire alcuna verifica di connessione e prevalenza sull'attività agricola; di eliminare il limite che vieta la realizzazione degli impianti nell'area agricola classificata ad esclusiva funzione agricola; di mettere dei nuovi criteri per garantire la connessione e la prevalenza e comunque dei limiti minimi di superficie fondiaria da cui partire per essere considerati un'azienda agricola (es. art. 2 DPGR 5/R della L.R. 1/05); di garantire la tutela del paesaggio e del territorio limitando la superficie ad una potenza di 1MW ed evitando la realizzazione in zone a particolare pregio paesaggistico;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PAPMAA, secondo il PTC, non è rivolto ad una mera attività, ma sulla base del Reg.to 7/R del 09.02.2010 (di cui alla L.R. 1 /05), all'art. 9, c.7, punto 6, ad un'opera che comporta la trasformazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali che determinano la necessità del Piano in analogia alle opere edilizie. Inoltre la soglia di 1 MWp e gli ambiti incompatibili, sono già stati definiti dal PTC quali elementi o limiti definiti con un criterio di natura territoriale-ambientale sostenibile, anche in relazione alla definizione della connessione con l'attività agricola. I criteri adottati dal PTC rappresentano parametri di natura territoriale e non fiscale, come quelli desunti dalla Agenzia delle Entrate.</p>
--	--	--	--	--

		<p>3) Rileva che essendo l'impianto eolico comunque finalizzato alla produzione di energia rinnovabile, ritiene che possa essere considerato attività connessa a quella agricola e quindi attuabile in territorio rurale, utilizzando gli stessi criteri previsti al "punto 7 uso del suolo-fonte solare-fotovoltaico" della Scheda 9 A quali le indicazioni sulla potenza massima di 1MW e il 5% della superficie coltivata; evidenzia il divieto di installazione a priori di impianti eolici in alcuni ambiti, quali le pendici dell'Amiata e l'Alta Valle dell'Albegna, Poggi di Castell'Azzara, Poggi di Montieri e del Frassine;</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: non accolta in riferimento allo sfruttamento energetico da fonte eolica perché non disciplinato dalla normativa nazionale (L. n. 266/2005 e s.m.i.) come attività connessa all'agricoltura, a differenza di quelle da biomasse e fotovoltaico. Parzialmente accolta invece, per una migliore definizione dell'atto, il riferimento alla eliminazione delle pendici dell'Amiata, dei Poggi di Castell'Azzara, dei Poggi di Montieri e del Frassine ; è stata invece mantenuta fra gli ambiti preclusi l'Alta Valle dell'Albegna, che rappresenta un areale di grande valore paesaggistico ove la presenza di impianti eolici determinerebbe impatti significativi negativi sulle visuali.</p>	<p>.</p>
		<p>4) Rileva che le Norme pur differenziando il territorio in TETI e TERA, non danno precise indicazioni e motivazioni della scelta oltre che particolari strategie per la risoluzione delle problematiche. Le Norme appaiono infatti indifferenziate su tutto il territorio, essendo tese alla salvaguardia ed a evitare problematiche sulle TETI con conseguenze penalizzanti sulle TERA; rileva che appare opportuno modificare le norme sul territorio rurale inserendo alcune precisazioni in modo da renderle più flessibili ove necessita, con particolare riferimento all'art. 23.</p>		<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: non accoglibile relativamente alla distinzione in TETI e TERA, in quanto essa è nata dall'esigenza di articolare le modalità evolutive che i fenomeni in atto determinano nel territorio provinciale, così come desumibili dai dati demografici, economici, etc.; mentre parzialmente accolta il riferimento all'art. 23 che è stato riformulato e in parte snellito.</p>
		<p>Ritiene che l'incentivazione alla ricomposizione fondiaria vada meglio incentivata soprattutto nelle zone ad alta frammentazione fondiaria (zone montane).</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto il PTC incentiva ovunque la ricomposizione fondiaria.</p>	

		<p>Rileva che non appaiono applicabili a priori i criteri insediativi generici di aggregazione tesi a limitare la realizzazione di nuovi edifici e/o aziende in particolari zone. Nelle aree rurali particolarmente disagiate rileva come sia invece necessaria la realizzazione di nuove strutture al fine della salvaguardia e recupero di un territorio che rischia di rimanere abbandonato, sempre nel rispetto del territorio e del paesaggio, attuando particolari accorgimenti, come limitare la nuova viabilità e reti. Inoltre chiede di superare il limite dei mc delle cantine.</p>	<p>Osservazione accolta (v. ora c. 9) in quanto il PTC prevede sia l'aggregazione che, se in assenza di preesistenze, il rispetto della maglia insediativa.</p>	
		<p>Rileva inoltre che le superfici fondiari minime dettate dall'art. 2 del Regolamento Regionale 5/R LRT 1/05, appaiono già di per se tutelanti, e non rileva la necessità di incrementare suddetti limiti, suggerendo lo stralcio del punto 12. Propone quindi in tal senso, delle modifiche con stralci e puntualizzate diversificate integrazioni alla Scheda 9/A punto 7 uso del suolo-fonte solare-fotovoltaico, Uso del suolo Fonte eolica alla Scheda 13/A punto 3;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tali indici sono stati ritenuti compatibili ed appropriati al territorio provinciale (caratteristiche morfologiche, ambientali ed agronomiche), così come non accolti gli stralci e le modifiche richieste alla Scheda 9 A punto 7, ora punto 8 (v. al proposito risposta medesima osservazione punto 2) per le FER).</p>

		<p>Inoltre all'art. 23 delle Norme commi 10,e11 richiede modifiche e/o integrazioni quali: eliminare la dizione campi aperti prati-pascoli etc. in riferimento agli annessi e per le serre eliminare i riferimenti alle colture ortoflorovivaistiche (c. 12).</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine il comma è stato tutto riformulato, per una migliore definizione dell'atto, ed eliminato quanto richiesto (ora vedi c.8 penultimo alinea).</p> <p>Osservazione parzialmente accolta in riferimento alle serre, in quanto: accolta in quanto stralciate le limitazioni per le aziende agricole con nucleo poderale esistente, mentre non accolta per le altre aziende, le cui serre sono da ubicarsi solo in ambiti previsti dai Comuni; a tal fine si rinvia a quanto riformulato, per una migliore redazione dell'atto, all'art. 23 c. 10.</p>	
--	--	---	--	--

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
24	21. Eva Solare S.r.l. Nota del 05/08/09 Ns. Prot. 135427 del 11/08/09	<p>Ritiene che le disposizioni del PTC emerge un contrasto tra l'art. 34 sull'energia e la Scheda 9 Territorio agricolo; dalla lettura complessiva delle norme si evincono pesanti limitazioni all'insediamento di impianti fotovoltaici da parte di un imprenditore commerciale.</p> <p>Rileva che gli strumenti urbanistici comunali non prevedono zone agricole in cui non possono operare imprenditori non agricoli, determinando disparità tra imprenditore agricolo e non.</p>		<p>La normativa e gli indirizzi delle Schede del PTC sulle FER non si ritengono un fattore limitante alla loro diffusione e sviluppo per un imprenditore commerciale, bensì una regolamentazione fondata sul principio dello sviluppo sostenibile. In tal senso si rinvia anche al Protocollo di Intesa sullo Sviluppo delle FER promosso dalla Provincia e siglato con i Comuni, CCIAA, le Associazioni sindacale, etc.. La distinzione fra chi svolge una attività connessa all'agricoltura o chi svolge un'attività produttiva vera e propria muove dal principio di integrare i proventi delle aziende agricole come fra le più soggette alla congiuntura del settore, rispetto alle attività che producono esclusivamente energia elettrica (centrali). In tal senso l'osservazione non può essere accolta. Comunque l'art. 34, le schede 9A e 13A per una migliore definizione dell'atto sono state parzialmente riformulate.</p>

		<p>Rileva che la possibilità di creare centrali fotovoltaiche per un imprenditore commerciale è limitato solo ai terreni industriali, mentre in territorio agricolo oltre la previsione urbanistica e la connessione agricola, pone il limite del 5% della superficie aziendale occupata dall'impianto, oltre a quello sulla potenza pari ad 1MW.</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto il PTC, ha inteso frenare l'abbandono delle aree agricole mediante la possibilità di prevedere tali impianti secondo criteri diversi di compatibilità sia per imprenditori ed aziende agricole (dimostrazione connessione e soglie di sostenibilità nel territorio rurale) che per imprenditori commerciali, con apposita disciplina urbanistica che individui aree produttive all'interno di insediamenti densi, aree degradate, aree agricole di scarso valore colturale e paesaggistico da localizzarsi da parte dei comuni, quindi anche nel territorio aperto.</p>	
		<p>Rileva che il piano risulta contraddittorio in quanto sembra ignorare come la finalità principale dell'art. 12 del D.lgs. 387/03 non sia di natura urbanistica, ma ambientale e che sempre secondo tale disposizione gli impianti sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti (come vere e proprie opere pubbliche), quindi previo rilascio di autorizzazione unica che consente di superare l'eventuale incompatibilità urbanistica vigente. In tal senso rileva come appartenendo la materia ambientale allo Stato, il PTC si pone in contrasto con la normativa nazionale e sopranazionale.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto nel principio generale della L.R. toscana 1/05 è il Consiglio Comunale che attribuisce la destinazione urbanistica delle aree e non unicamente il rilascio di una autorizzazione unica. Il PTC in tal senso ha definito una serie di criteri di compatibilità sia dimensionali che puntualizzato specifici criteri per le attività agricole e non, in rapporto allo sviluppo delle FER, nel principio dello sviluppo sostenibile in quanto si configurano come parte integrante delle politiche territoriali complessive. Pertanto il PTC non si pone in contrasto con le normative sovraordinate.</p>

		<p>Nessuna valutazione deve essere compiuta in ordine alla zonizzazione urbanistica impressa dal PTC, essendo l'edificazione in zona agricola espressamente consentita dal legislatore.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC non fornisce nessuna zonizzazione di carattere urbanistico, rinviata ai comuni, bensì in base all'art. 51 della L.R. 1/05, come già rilevato, definisce gli obiettivi e gli indirizzi dello sviluppo territoriale provinciale e nella fattispecie del territorio aperto, principale fattore dell'identità provinciale e del territorio rurale, la cui gestione efficiente delle risorse ed il mantenimento degli assetti agricoli sono considerati essenziali alla vitalità e identità della provincia, nel principio dello sviluppo sostenibile .</p>
--	--	---	--	---

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
25	22. Regione Toscana - Ufficio Tecnico del Genio Civile di Area Vasta Grosseto – Siena Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 136341 del 12/08/09	<p>Fa presente che il PTC ha recepito alcune osservazioni precedentemente formulate, fornisce comunque i seguenti contributi:</p> <p>Relativamente agli aspetti sulla difesa del suolo ritiene che “manchi ancora un esplicito riferimento al R.D. 523/1904 ed alle norme di polizia idraulica in esso contenute, nonché alle competenze relative alle autorizzazioni ed omologazioni delle opere idrauliche conseguenti all’entrata in vigore della L.R. 91/98 (artt. 12 e 14) ed alla D.G.R. 822/2001”.</p>	<p>Osservazione accolta ed in tal senso è stato integrato il PTC. A tal fine, per una migliore redazione dell’atto, si è provveduto ad implementare la scheda 4B “criteri per lo sviluppo e per gli studi ideologici-idraulici” inserendo specifici criteri.</p>	
		<p>Rileva che tra la prima fase di valutazione e la fase di adozione è entrato in vigore il regolamento di attuazione “Norme per la disciplina della ricerca. Della coltivazione e dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali della L.R. 38/2004 e successivo Regolamento di Attuazione ai sensi dell’art. 49 della stessa legge”, chiede pertanto che il PTC individui le aree di protezione ambientale secondo quanto prescritto dall’art. 18 comma 3 del suddetto regolamento.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto il PTC ha individuato le aree di protezione ambientale (P.A.), previste all’art.18 della LRT 38/2004 e s.m.i.. Per favorire la consultazione, tali aree non sono state riportate nella Tavola 1 del PTC, ma in apposito elaborato denominato “aree di protezione ambientale delle concessioni delle acque minerali, di sorgente e termali” (v. scheda n. 3 e 4, riferimenti conoscitivi del SITP , sezione carte). In tale elaborato sono presenti le aree di P.A. contenute nei provvedimenti concessori della Regione Toscana ai sensi della LRT 86/94 in quanto individuate secondo disposizioni sostanzialmente equivalenti a quelle contenute all’art.18 della LRT 38/2004 e s.m.i..</p>	

			<p>Il PTC recepisce automaticamente (v. articolo 12, comma 6 delle norme) eventuali nuove aree di P.A. ottenute dalla definizione dei procedimenti in corso (rif. Art.48 della LRT 38/2004 e s.m.i.) nonché stabilisce le modalità di aggiornamento degli elaborati di piano in conseguenza della individuazione di aree di P.A. connesse al rilascio di nuove concessioni. Per la concessione di Bagno Galleraie, che ricade nel Comune di Radicondoli, l'individuazione dell'Area di P.A. è di competenza della Provincia di Siena; ciònonostante, al fine di ottenere un quadro conoscitivo più completo, l'elaborato del PTC include anche l'Area di P.A. di tale concessione che interessa una porzione del territorio grossetano. Con aggiornamenti introdotti alle disposizioni di cui all'art.12, c. 6 delle norme e alla scheda 3C.1, lettera G-H, e 3C.4, il PTC contiene la disciplina prevista all'art. 18, c. 3 della 38/2004 e s.m.i..</p>	
--	--	--	--	--

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
26	27. Regione Toscana Bacino Regionale Ombrone Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 136976 del 14/08/09	<p>Nel precisare che il PTC ha recepito le osservazioni formulate, rileva che in merito ad aggiornamenti del quadro conoscitivo nel frattempo definiti, presenta un ulteriore contributo tecnico.</p> <p>Vengono forniti contributi in merito alle aree di pertinenza fluviale del Fiume Ombrone e della risorsa idrica, qui di seguito riportate in sintesi:</p> <p>1) si porta a conoscenza degli studi di verifica idraulica, già esaminati ed approvati dal comitato tecnico di bacino, in cui sono definite le aree interessate da alluvionamento dalle piene dell'Ombrone che assumono, negli strumenti di pianificazione territoriale, la valenza di aree di pertinenza fluviale.</p>	<p>Osservazione accolta e in tal senso è stato integrato il PTC al fine di rendere più completa la disciplina ivi contenuta. A tal fine, in applicazione dell'art.1, comma 4 e dell'art.4 comma 6 del PTC, è stato integrato l'ultimo punto della scheda 4C "integrazioni alle direttive dei PAI"</p>	
		<p>2) Si rappresenta l'opportunità di recepire nel PTC la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale anche nell'ambito della definizione del Sistema Morfologico Territoriale di cui alla scheda 8, definendo inoltre le regole d'uso del territorio (anche in termini di incentivi/disincentivi per le attività agricole) al fine di garantire il recupero e la rinaturalizzazione dell'ecosistema fluviale ed il mantenimento dell'efficienza delle opere idrauliche localizzate a valle</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto non si ritiene necessario riferirsi al Sistema Morfologico Territoriale di cui alla scheda 8 del PTC perché quest'ultimo definito sulla base del contesto morfologico-ambientale delle aree di pianura interessate dalla sedimentazione fluviale nel suo complesso e non sulle aree esondabili o di pertinenza fluviale. Si conferma comunque che la delimitazione delle aree di pertinenza fluviale costituisce riferimento normativo per il PTC conseguentemente alle modifiche citate al punto precedente.</p>	

		<p>3) In merito alla tutela della risorsa idrica ed alle problematiche del cuneo salino si rileva che il regolamento per la realizzazione di pozzi e il quadro conoscitivo del PTC dovrebbero trovare immediata applicazione anche nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza provinciale di cui al R.D. 1775/1933 nonché nell'attuazione delle disposizioni di cui al Piano di Tutela delle Acque</p>	<p>Osservazione accolta e in tal senso è stato integrato il PTC al fine di rendere più completa la disciplina ivi contenuta. A tal fine l'art.10, c. 9 delle norme del PTC è stato integrato con indirizzi per le autorizzazioni di competenza provinciale all'esecuzione di pozzi. Tali indirizzi sono riferiti al complesso delle conoscenze sino ad oggi acquisite e alla dinamica degli aggiornamenti in corso, quindi riferendosi anche all'applicazione delle norme di Piano Regionale di Tutela delle Acque, alla Decisione n.1/2006 del Bacino Regionale Toscana Costa (corpi idrici a criticità riconosciuta), nonché agli studi programmati all'art.17, c. 10 delle norme del PTC</p>	
--	--	---	---	--

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
27	<p>34.Regione Toscana Dir. Generale Politiche Territoriali e Ambientali Settore Sperimentazione e Pianificazione Territoriale Nota del 07/09/09 Ns. Prot. 150116 del 08/09/09</p>	<p>OSSERVAZIONI GENERALI Dall'esame delle Norme di Piano rileva che nelle stesse debba meglio essere distinta la parte statutaria dalla parte strategica, che sia enunciato che il PTC agisce in coerenza con il PIT, per "gli aspetti sui metaobiettivi ed alle strategie", evitando le disposizioni precise ai P.S. ed ai R.U., dimensionamenti ed ambiti di applicazione (UTOE insediative ed UTOE rurali), specificando meglio le definizioni dei termini come "prescrizione", "indirizzo", "direttiva", "indicazione" e la disciplina del territorio rurale in rapporto alle competenze dell'Ente. L'osservazione rinvia poi ad elementi puntuali che sono stati oggetto del Tavolo tecnico istituzionale congiunto di collaborazione e confronto tra i due Enti</p>	<p>Osservazioni accolte in riferimento al "Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Provincia di Grosseto per la redazione dei relativi strumenti della pianificazione territoriale (PIT e PTC)" stipulato il 31 agosto 2009, i due Enti si sono impegnati ad operare nella definizione dei propri strumenti incentivando forme di collaborazione istituzionale e tecnica operando tramite uno stretto confronto nelle fasi conclusive di redazione sia del PIT che del PTC. A seguito di tale Protocollo il Tavolo Tecnico si è riunito il 22 Settembre, il 1° Ottobre, il 10 Novembre, il 14 Dicembre del 2009; il 19 Gennaio, il 9 e il 16 febbraio 2010 esaminando puntualmente i contenuti del PTC ed accogliendo tutte le osservazioni formulate a seguito di un confronto diretto, costruttivo e cooperativo. Tale confronto ha determinato riformulazioni sia nelle norme che nelle schede del PTC, cui si rinvia per i contenuti e relative risposte all'osservazione del Direttore dell'Area Territorio, Ambiente e Sostenibilità della Provincia, che aveva formulato preventivamente le medesime questioni, scaturite da contatti preliminari al ricevimento ufficiale delle osservazioni stesse, con alcuni rappresentanti della Regione.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
28	26. Bacino di Rilievo Regionale Toscana Costa Nota del 13/08/09 Ns. Prot. 136779 del 13/08/09	Nell'esprimere parere favorevole, sottolinea che la formulazione di un parere di coerenza con le Norme di Piano non possa "prescindere da una conoscenza specifica delle scelte e delle strategie in esso contenute che potranno essere meglio validate quando queste assumeranno un maggiore grado di caratterizzazione e di operatività sul territorio (v. Piani di Settore)".	Si prende atto del parere favorevole e delle precisazioni rilasciate dal Bacino.	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
29	28. Autorità Bacino Interregionale Fiume Fiore Nota del 07/08/09 Ns. Prot. 136977 del 14/08/09	Rappresenta come il PTC adottato abbia recepito il quadro delle osservazioni precedentemente formulate.	Si prende atto del parere rilasciato dal Bacino Interregionale.	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
30	32. Comune di Capalbio (Il Sindaco) Nota del 03/09/09 Ns. Prot. 148410 del 04/09/09	<p>Premette che i contributi e le osservazioni sono state presentate confidando nel contempo di occasioni di confronto e dialogo.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine la nuova Giunta Provinciale ha indetto ulteriori 5 incontri con tutti gli attori operanti nel territorio da novembre 2009 a gennaio 2010, senza menzionare tutti gli incontri effettuati prima della adozione.</p>	
		<p>1.1) Richiama i contributi inviati dal Comune nella fase di avvio del procedimento per il PTC dove si chiedeva di non avviarsi per lunghe procedure future, conseguenza di un impostazione rigida e disposizioni volte a rendere ordinarie le concertazioni, gli accordi e le copianificazione, ma piuttosto introdurre la questioni già discusse con il Comune e nel principio della sussidiarietà; Nel prendere atto delle decisioni in merito alle osservazioni presentate all'avvio del PTC, ritrova nel testo vere e proprie previsioni urbanistiche se non edilizie, che risultano in contrasto con il Piano strutturale approvato con il contributo della Provincia</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine è stata eliminata la parola "concertazione" con processi di "cooperazione", nel principio di sussidiarietà; inoltre sono stati eliminati i riferimenti di carattere prettamente urbanistico edilizio.</p>	

		<p>In riferimento ai contenuti dei Piani Strutturali comunali assunti nel quadro conoscitivo rileva un contrasto fra quadro conoscitivo del PTC e il P.S. di Capalbio le cui indicazioni non sono state inserite; a tal proposito cita l'Aviosuperficie in Loc. Ponte Tre Occhi esistente fin dall'epoca del PRG la cui esclusione dal quadro conoscitivo deriva addirittura dal precedente PTC, rileva che se il PTC "non vuole tale previsione, deve prenderne atto nel quadro conoscitivo" e toglierla nelle previsioni.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tale aviosuperficie determina impatti negativi sulla fauna presente nel Lago di Burano, cui la Provincia ha rilevato nel tempo elementi di non coerenza, oltre al divieto di sorvolo ivi presente segnalato dal Comune stesso; a tal fine tale aviosuperficie, non può costituire caposaldo infrastrutturale di interesse strategico.</p>
		<p>Rileva che al contrario di quanto dichiarato circa l'auto-coordinamento prov.le (art. 2), il ricorso alla necessaria "conformazione" dei contenuti degli strumenti e atti comunali ai contenuti del PTC e a varie diverse concertazioni, dovrebbe rendersi opportuna solo per particolari interessi dei vari Enti su tavoli connotati da simultaneità e unitarietà.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tale disposto fa riferimento all'autocoordinamento della Provincia in base alle competenze proprie o attribuite che discendono dal D.Lgs. 267/2000, dalla L.R. 1/05 e da tutte le normative regionali o nazionali di settore.</p>
		<p>Rileva come nell'art. 5 siano articolati i contenuti del PTC con valenza più o meno impositiva sugli strumenti comunali: "vale poco che indirizzi siano definiti "input" e che siano cogenti ma non vincolanti, ai quali bisogna comunque conformarsi, seppure con la opportuna flessibilità".</p>	<p>Osservazione accolta in quanto il comma 1 è stato meglio riformulato per cui il PTC delinea, nella sua nuova formulazione, indirizzi, direttive e indicazioni, oltre a prescrizioni rivolte alla Provincia stessa nell'ambito delle proprie competenze.</p>	

		<p>Rileva quindi un approccio che rende difficoltoso il già complesso processo dell'azione di governo degli enti locali che non crede discenda da quanto rilevato dai Laboratori; Rileva che dai laboratori si è passati alla pubblicazione della VAS ed alla adozione dei PTC senza altre utili occasioni di confronto, sia politiche che tecniche;</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto la Provincia ha indetto numerosi incontri a seguito dei Laboratori e prima della adozione, quali: 1^ Conferenza di Programmazione del 23 aprile 2004, ciclo di tre Seminari svolti nell'ottobre/novembre 2005; Avvio del procedimento del 03.07.2007, pubblicazione sul BURT n. 30 del luglio 2009 della bozza di PTC e relativa VAS. A seguito dell'adozione la nuova Giunta Provinciale ha ritenuto utile indire ulteriori 5 incontri sempre con tutti gli attori operanti nel territorio che si sono svolti da novembre 2009 a gennaio 2010 dando quindi la possibilità di ulteriori numerosi momenti di confronto.</p>	
		<p>Propone pertanto l'inserimento nelle norme del PTC di uno specifico articolo di salvaguardia delle previsioni e dei Piani Strutturali approvati in conformità al PIT regionale negli ultimi anni, in ragione dei costi elevati e tempi lunghi per la rielaborazione di un P.S.;</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto la Provincia non ha ravvisato tale necessità; infatti il PTC non contiene tempi di adeguamento per i comuni, rinviando agli stessi, solo al momento della variazione dei propri P.S., l'assumere come riferimento i contenuti del PTC approvato. Il titolo dell'art. 7 è stato meglio definito in "Norme di salvaguardia", per una migliore definizione dell'atto.</p>	
		<p>2) Fa presente che il PTC non ha recepito le indicazioni emerse dal quadro conoscitivo del P.S. di Capalbio e le previsioni ancora attive del PRG tra cui evidenzia:</p>		<p>Osservazione non accolta perché non pertinente, essendo questioni di competenza locale; in riferimento al P.S. la Provincia ha fornito i propri contributi nella fase di adozione.</p>

		- Corridoio Tirrenico: chiede che venga fornita indicazione, per quanto possibile, circa la riduzione delle aree intercluse fra l'Aurelia e l'Autostrada e l'indicazione circa il potenziamento della viabilità minore e ciclabile.		Osservazione non accolta perché non pertinente, essendo questioni di carattere puntuale. L'elemento sollevato sarà comunque tenuto a riferimento come contributo programmatico nel tavolo relativo al Corridoio Tirrenico.
		- Ambito Rurale: chiede di inserire un apposito comma all'art. 1 dove indicare la "salvezza" delle previsioni fatte dai Piani Strutturali approvati ai sensi della LR 01/2005.		Osservazione non accolta, come già rilevato, perché non pertinente, essendo questioni di competenza locale; in riferimento al P.S. la Provincia ha fornito i propri contributi nella fase di adozione. Il comune terrà a riferimento i contenuti del PS nella fase di redazione del RU.
		- U.T.M.: la lettura della scheda 8 A porta ad effettuare previsioni e a dare disposizioni in assenza di un dato certo da Quadro Conoscitivo; il corpus normativo risulta eccessivamente articolato e di difficile applicazione.	Osservazione nei fatti accolta in quanto le Schede, nel loro complesso, consentono di rinviare all'ampio Quadro Conoscitivo di cui il PTC dispone, permettendo ai comuni, professionisti e a tutti gli interessati, di attingervi di volta in volta senza per questo appesantire il Piano con numerosi allegati, rendendone più agevole la consultazione. Ciò consente un continuo aggiornamento del Quadro Conoscitivo stesso senza inutili modificazioni del PTC. Il Quadro Conoscitivo che sta alla base del PTC è rilevante e la Scheda 8 fornisce elementi di carattere generale.	.

	<p>- A.T.M.: “sono di fatto le U.d.P. del precedente PTCp” che “rimangono con confini territoriali e problematiche spesso non corrispondenti agli aspetti morfologici”.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta e gli ambiti A.M.T., Si.M.T. e U.M.T. sono elementi di Quadro Conoscitivo del PTC, quali riferimenti per i comuni che possono essere utilizzati nei modi che di volta in volta risulteranno utili e opportuni, da loro anche modificati con adeguate motivazioni tecniche (v. art. 18, c.6 e art. 6)</p>	
	<p>- Ambiti SA 3 della Scheda 6: chiede di integrare l'articolato al punto SA3 inserendo – l'area balneare in loc. Chiarone e nell'ambito SA1 sostituire la frase “dall'area balneare di Macchiatonda al confine Nord del campeggio del Chiarone” con “dall'area balneare di Macchiatonda all'area balneare del Chiarone”.</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta perché i confini fisici nella Scheda 6 sono stati totalmente eliminati, rinviando ai comuni la loro definizione, sulla base dei criteri, anch'essi modificati, dell'art. 14 del PTC.</p>	
	<p>- Ippodromo la Torricella: non risulta inserito tra i capisaldi nella scheda 10E, mentre è una realtà importante, seppur minore rispetto alle altre già inserite;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tale ippodromo non assurge al momento al rango strategico dei capisaldi infrastrutturali di cui alla Scheda 10 E del PTC. L'elemento sarà comunque tenuto a riferimento come contenuto programmatico.</p>
	<p>- Accordo di programma per la tutela del lago di Burano: inerente un impianto di depurazione centralizzato che non è stato inserito nelle disposizioni del PTC, così come la previsione della sistemazione del Lago di S. Frediano per costituire una riserva idrica;</p>		<p>Osservazione non pertinente, trattandosi di elementi non strategici di carattere puntuale locale di sola competenza comunale.</p>

	<p>- Aviosuperficie Ponte Tre Occhi: il PTC ne ignora l'esistenza, la sua esclusione dal Quadro Conoscitivo risale al precedente PTC (rileva anche l'esistenza di un ricorso al TAR, che ha sospeso il P. Attuativo per le problematiche emesse sul divieto di sorvolo);</p>	.	<p>Osservazione non accolta in quanto tale aviosuperficie determina impatti negativi sulla fauna presente nel Lago di Burano, cui la Provincia ha rilevato nel tempo elementi di non coerenza, oltre al divieto di sorvolo ivi presente segnalato dal Comune stesso, e di cui al ricorso al TAR che ha sospeso il P. Attuativo.</p>
	<p>- Il comune di Capalbio è quasi assente dalla Scheda 15 "indirizzi per le politiche di coordinamento e sviluppo;</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto la Scheda 15 contiene i criteri per la cooperazione delle politiche di sviluppo territoriale fra cui quelle di Capalbio inserito nella strategia della "Città di acqua e pietra" .</p>	
	<p>- Ormeggi e rimessaggi: chiede che il PTC elimini le previsioni in merito demandandole ai Comuni con eventuali fasi di concertazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto la Scheda 12 B, per la nautica, elenca gli ormeggi fornendo solo criteri e indirizzi per gli insediamenti densi nel principio dello sviluppo sostenibile dell'intero territorio provinciale.</p>	
	<p>- Fascia Costiera: ripropone le previsioni che il P.S. ha dichiarato compatibili con il PIT e che il PTC non preveda alcunché e restituisca al comune la sua podestà pianificatoria.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto nella scheda n. 6 del PTC sono stati eliminati i riferimenti localizzativi delle aree a Sensibilità Ambientali del litorale e ridotte le categorie SA. da 4 a 3 (v. anche art. 14), rinviando quindi al Comune la loro individuazione sulla base della conformazione del cuneo geomorfologico vegetazionale del relativo ambito SA. sulla base degli indirizzi contenuti nel PTC redatto nel principio dello sviluppo sostenibile.</p>	

	<p>3) Scheda 15 Azioni strategiche e 15 A Indirizzi per il coordinamento delle politiche di sviluppo, evidenzia che: - La Vision: il PTC conferma il suo ruolo di "piano dei piani". L'Agenda per il coordinamento è <i>l'elenco ragionato delle diverse iniziative di interesse locale,...</i> nei limiti della coerenza con la Vision: non di competenza del PTC, per cui ne chiede la riscrittura;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC non si configura come un piano dei piani, bensì per la sua connotazione di piano di area vasta, è uno strumento di pianificazione complesso, articolato in componente statutaria e componente strategica; a tal fine contiene una serie di azioni strategiche, che non hanno solo valenza locale, perché articolate per ambiti vasti ("Città"), quali indirizzi per la cooperazione delle politiche di sviluppo territoriale dell'intero territorio provinciale che tramite il PTC si intendono perseguire.</p>
	<p>- 13. riqualificazione degli insediamenti produttivi: chiede di eliminare l'intero punto o riscriverlo eliminando la previsione di riuso a fini turistico ricettivi delle aree artigianali esistenti demandando ai comuni la scelta per la riconversione: la funzione turistico ricettiva lungo l'Aurelia non appare felicemente localizzata;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tali elementi previsionali di area vasta delle politiche di sviluppo territoriale, rappresentano una possibilità di carattere strategico rinviata ai comuni.</p>
	<p>- 14. riqualificazione degli insediamenti incongruenti: chiede di eliminare il rinvio alla futura concertazione e concordando sugli obiettivi di riqualificazione; fa notare che il P.S. li ha già individuati e segnalati come ambiti degradati per il Piano paesistico regionale (inutile il rinvio a concertazioni future);</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto, per una migliore definizione dell'atto, la cooperazione (e non più "concertazione") è stata rivolta ai soggetti interessati.</p>	
	<p>- 22. valorizzazione degli insediamenti storici legati al controllo della costa: il PTC eccede le proprie competenze, prevedendo funzioni pubbliche e finalità produttive per le quali il Comune di Capalbio non è stato mai informato; ne chiede l'eliminazione o la riscrittura dietro verifica con il Comune;</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto finalità previsionali di area vasta delle politiche di sviluppo territoriale, rappresentano una possibilità di carattere strategico rinviata ai comuni.</p>

	<p>- art. 4, comma 2: le disposizioni regolative del Codice non possono assumere valore prescrittivo a cui conformarsi se non per quanto attribuito al Ptc dall'art. 51 della Lrt 1/2005, chiede una corretta riformulazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta e le prescrizioni sono state limitate allo statuto (che rappresenta gli assunti fondamentali), al codice (artt. Da 9- a 22) e gli artt. 23, 24, 25, e 28, ed alle competenze provinciali; il restante delle norme sono state articolate in direttive, indirizzi e indicazioni.</p>	
	<p>- art. 4, comma 4: "vizio di eccesso di potere e di incompetenza, in quanto la conformità richiesta non è assistita da legge, anzi smentita dalla formulazione dell'art. 51 della Lrt 1/2005"; chiede una corretta riformulazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente in quanto è stato anche inserito l'Ente Provincia e mentre in base alle disposizioni vigenti l'art. 51 c. 5 della L.R. 1/05 (PTC) e il D.Lgs. 267/2000 riportano tale conformazione nei loro contenuti normativi.</p>	
	<p>- art. 5, comma 1:"le definizioni sono generali", impositive e indipendenti ai compiti specifici attribuiti al PTC dall'art. 51 della Lrt 1/2005; chiede una corretta riformulazione.</p>	<p>Osservazione accolta ed in tal senso il comma è stato meglio riformulato articolando meglio le dizioni: prescrizioni, indirizzi, direttive ed indicazioni.</p>	
	<p>- art. 5, comma 3: nel condividere e apprezzare l'analisi morfologica avanzata contenuta nel PTC, rileva "che le articolazioni ad essa conseguenti sono poi usate come ambiti ai quali riferire norme. Prova dell'azzoneamento conformativo è all'art. 6 comma 3, dove alla eventuale modifica dei perimetri si arriva a livello comunale solo tramite pratiche concertative"; chiede "sia chiarito che detta articolazione sia utilizzabile solo per quanto essa contiene, ossia il riconoscimento di valori morfologici complessi, senza riferirvi contenuti a cui conformarsi".</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto l'art. 5, c.3 è stato in parte meglio riformulato e l'art. 6 c. 3 è stato riformulato, rinviando ai comuni l'utilizzo degli elaborati tecnici e conoscitivi del PTC ed è stato eliminato il ricorso alla concertazione con la Provincia; inoltre il restante delle norme del PTC nel suo complesso sono state articolate soprattutto in direttive, indirizzi e indicazioni.</p>	

		<p>- art. 5 comma 4: “analogamente a quanto rilevato per il precedente comma, anche l’individuazione di TERA e TETI si rileverà, nel seguito delle Norme, quale articolazione in aree alle quali riferire norme, e addirittura dimensionamenti, secondo un modello impraticabile. Prova dell’azzoneamento conformativo è all’art. 6 comma 3 dove alla eventuale modifica dei perimetri si arriva a livello comunale solo tramite pratiche concertative. Si anticipa che tali individuazioni possano servire ai piani comunali come riferimenti ma non come rigidi azzoneamenti ai quali riferire funzioni e dimensionamenti ammissibili.”</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto l’individuazione in TERA e TETI rappresenta un elemento strutturale di riequilibrio dell’intero territorio provinciale e come tale da mantenere, eliminati invece i dimensionamenti e per quanto riguarda i riferimenti all’art. 6 c. 3 si rinvia a quanto già risposto in accoglimento all’osservazione precedente.</p>	
		<p>- Art. 5 comma 5: “la divisione in insediamento denso, territorio agricolo e UTOE rurali appare del tutto inadeguata, rispondente a una idea zonizzatrice che con fatica si tende ad abbandonare nei Piani strutturali comunali e che invece viene riproposta a livello di PTCp. Si profila (...) una pericolosa distinzione fra territori urbani e territori urbanizzabili, aree agricole da normare con le sole regole di settore e aree nelle quali introdurre funzioni anche non agricole purché “rurali” “.Chiede l’intera eliminazione, con, in conseguenza, “reset” del Piano.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto accolta l’eliminazione della distinzione tra UTOE rurali ed UTOE insediative, mentre non è stato eliminato o resettato tutto il testo, bensì modificato, snellito e meglio formulato, operando la distinzione fra territorio aperto e insediamenti densi, che rappresenta un elemento identificativo del nostro territorio che il PTC intende valorizzare nel principio dello sviluppo sostenibile.</p>	

		<p>- Art. 6 commi 1,2,3: rileva un contrasto fra i primi tre commi. "Il primo comma afferma che il Ptc si attua attraverso l'esercizio delle competenze provinciali, il secondo comma le travalica chiedendo la conformazione ai contenuti del Ptc medesimo da parte degli strumenti di pianificazione territoriale (che, ai sensi della Lrt 1/2005, sono il Pit regionale e i Ps comunali), e degli atti di governo del territorio senza chiarire se si parla dei piani di settore provinciali (atti di governo ai sensi della Lrt 1/2005). Si evidenzia il difetto di eccesso di potere e di incompetenza, nell'obbligo di ricorrere a specifica concertazione per ogni modifica all'azzonamento e alla relativa normazione (il che conferma quanto già rilevato nel punto 1.osservazioni generali): UMT, ARPA, TERA, TETI, sensibilità dei litorali sabbiosi, capisaldi infrastrutturali e Programma". Chiede l'eliminazione totale.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta e le prescrizioni sono state limitate allo statuto (che rappresenta gli assunti fondamentali) ed alle competenze provinciali; il restante delle norme, per una migliore definizione dell'atto, sono state meglio articolate in direttive, indirizzi e indicazioni. Inoltre è stato eliminato il ricorso alla concertazione con la Provincia. Accolto il riferimento all'art. 6 per quanto sopra già riportato.</p>	
		<p>- Art. 6 comma 4: "il contenuto non è di livello di una norma di piano. Ben vengano buone pratiche, ma le esperienze, condotte peraltro a livello regionale, di stigmatizzare legende e restituzioni grafiche sono fallite più volte."Chiede l'eliminazione.</p>		<p>Osservazione non accolta perché quanto contenuto nel PTC rappresentano solo indicazioni ritenute essenziali per una qualità dello sviluppo insediativo in relazione ai caratteri specifici del territorio provinciale; comunque si è aggiunto nel comma il termine di indicazione di carattere generale.</p>
		<p>- Art. 6 comma 5: chiede l'eliminazione per quanto già detto in riferimento al comma 4;</p>	<p>Parzialmente accolta in quanto il comma non è stato eliminato, ma riferito ad un processo di cooperazione nel principio della sussidiarietà e in coerenza con gli input regionali.</p>	

		- Art. 7 comma 3: “la sospensione delle attività edilizie dei Comuni è legittima solo ove contrasti con prescrizioni localizzative di competenza della Provincia ai sensi dell’art. 51 della L.R. 1/2005.” Chiede che sia specificato.	Osservazione accolta in quanto ora norma di salvaguardia derivante da prescrizioni localizzative di cui ai Piani di settore provinciali, da recepire (PAERP. P. Rifiuti. etc.), nelle more dell’adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni; difatti il comma 3 (ora comma 2) è stato meglio riformulato per una migliore redazione dell’atto.	
		- Art. 7 comma 4: “non capisce la ratio che permetta al PTC di imporre la norma contenuta.” Chiede se è’ una salvaguardia e ai sensi di quale norma.	Osservazione accolta in quanto l’art. 7 è divenuto norme di salvaguardia a tutela delle trasformazioni stradali di opere pubbliche di interesse sovracomunale; inoltre il comma 4 (ora comma 3) è stato meglio riformulato per una migliore redazione dell’atto.	
		- Art. 9: “l’intero articolo, del quale si riconosce e si apprezzano finalità e intenti, è zeppo di contenuti che i vari piani comunali devono rispettare (tanto il piano strutturale quanto gli atti di governo quanto i piani dell’illuminazione pubblica).” Chiede la riformulazione.	Osservazione parzialmente accolta e tal fine il testo è stato meglio riformulato per una più precisa definizione dell’atto.	

		<p>- Art. 10: ne “chiede la riformulazione, dato che anche questo articolo è invasivo e impositivo nelle elaborazioni da predisporre nei piani comunali.” Coglie “l’occasione per ricordare che tutti i rinvii di elaborazioni ai Comuni significano per tali Enti forti aggravii di spesa, pertanto non possono essere obbligatori e generalizzabili.” Ricorda che “ancorché imporre gravosi dettagli conoscitivi, occorrerebbe condividere per ogni tipo di risorsa la base conoscitiva imprescindibile, programmare la copertura di spesa e le modalità restitutive. Qui sì, secondo rappresentazioni convenzionalmente condivise, e qui sì tramite concertazione, e relativa distribuzione degli oneri.”</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto i contenuti nel PTC sono finalizzati alla tutela e alla valorizzazione di risorse di primaria importanza, prioritarie e vulnerabili, quali l’acqua e il suolo, funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio. La gran parte delle norme discendono dall’applicazione di Strumenti di Pianificazione, di Piani di Settore sovraprovinciali o di norme regionali e comunque si caratterizzano prevalentemente come criteri, indirizzi e standard operativi.</p>
		<p>- Articoli da 11 a 20: “non si ripetono le osservazioni già fatte per gli articoli 9 e 10, che si confermano anche per tutti questi articoli”, dando per ognuno più specifiche annotazioni.</p>		<p>Per le osservazioni di cui agli artt. 9 e 10 si rinvia a quanto già detto ai relativi punti precedenti; mentre non accolto il riferimento generico alle risorse naturali e/o invariabili strutturali, in quanto gli stessi costituiscono elementi portanti del PTC basati sul principio dello sviluppo sostenibile; comunque tutti questi articoli sono stati riformulati e meglio precisati e molti degli elementi tradotti in auspici, riferimenti ed indirizzi.</p>

		<p>- Art. 13: "Il rinvio alle Schede, che contengono ulteriori norme, è faticoso e non rende agevole la gestione del piano. La differenza fra Norme e Schede, come ha insegnato la gestione del PTC vigente, doveva essere più marcata. Invece le Norme rinviano alle Schede e qui non si trovano solo contenuti conoscitivi e descrittivi, argomentativi e narrativi ai quali attingere, ma anche ulteriori indirizzi, criteri, direttive e indicazioni, ossia ancora contenuti normativi ai quali conformarsi.</p> <p>Inoltre, il dettaglio delle regole e delle previsioni per le attività acquicole eccede le competenze istituzionali e appesantisce la gestione urbanistica." Porta ad esempio la scheda 3I Indirizzi per le attività acquicole;</p>	<p>Osservazione accolta in quanto le Norme e le Schede sono state snellite e riformulate, meglio definita la parte strategica da quella statutaria. Le Norme sono costituite da una vera e propria disciplina di Piano; le Schede, consentono, in maniera più agevole, di rinviare all'ampio Quadro Conoscitivo di cui il PTC dispone, permettendo ai comuni, professionisti e a tutti gli interessati, di attingervi di volta in volta senza per questo appesantire il Piano con numerosi allegati, rendendone più agevole la consultazione. Ciò consente un continuo aggiornamento del Quadro Conoscitivo stesso senza inutili modificazioni del PTC. Del resto il PTC, per la sua connotazione di piano di area vasta, è uno strumento di pianificazione complesso che investe l'intero territorio provinciale, quindi fornisce indirizzi e criteri sulle risorse e sulle attività ivi presenti (fra cui anche quelle acquicole), quali elementi di connotazione tipica da indirizzare per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio; anche l'art. 13 è stato in parte riformulato per una migliore definizione dell'atto.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>- Art 15: rileva contenuti di livello comunale, e relativi a procedure edilizie. Chiede l'eliminazione.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto l'articolo non è stato eliminato quale elemento fondante in relazione alle competenze provinciali sulle risorse del sottosuolo (PAERP), ma riformulato e meglio ricondotto alla disciplina provinciale in riferimento al PAERP, per una migliore definizione dell'atto.</p>	
		<p>- Art. 16: "In connessione con la Scheda 7 alla quale l'articolo 16 rinvia, i Comuni si trovano di fronte a un insieme variegato di criteri, regole, indirizzi, che riguardano per "flora e fauna" un po' di tutto, dalle aree protette ai SIR, etc, e che attengono sia competenze della Provincia che di altri Enti. I contenuti del PTCp arrivano persino alla regolamentazione urbanistico edilizia (altezze fabbricati)." Nota "inoltre che vi possono essere dei casi nei quali sono auspicati gli ampliamenti dei fabbricati esistenti, piuttosto che una ragionevole e ben fatta edificazione, o qualunque altra attività che riguardi il patrimonio ambientale e naturale." Ricorda, a titolo di esempio, "che, ancora oggi, come nel passato non si può neanche ammettere alcun intervento su una struttura di servizio alla risorsa naturale, quale il centro WWF di Burano".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC è uno strumento di pianificazione complesso che investe l'intero territorio provinciale, quindi anche le risorse della flora e fauna ivi presenti, cercando di mettere in relazione organica fra loro tutte le relative componenti. Circa la struttura a servizio del centro WWF di Burano si rileva che la stessa è in un'area tutelata (D.M. del 13.05.1965), in ARPA e SIR-ZPS le cui competenze edilizie sono attribuite al Comune, nel rispetto dei criteri generali del PTC e delle norme vigenti in materia.</p>

		<p>- Art. 17 , Art. 18, Art. 19, Art. 20: "In connessione con le schede 7, 8 e 10 e i successivi articoli 18, 19 e 20 delle Norme, il PTC svela la sua intenzionalità di essere il piano regolatore dei piani comunali." Non concorda con la divisione in Utoe urbane e Utoe rurali, imposizione viziata da "eccesso di potere e non competenza nei confronti delle scelte di pianificazione e di governo del territorio dei Comuni, oltretutto banalizzante l'assunto statutario, condiviso, che riconosce al territorio grossetano caratteri insediativi diversi fra territorio rurale e centri abitati urbani, ma ne perde completamente le profonde connessioni storicamente consolidate. Il PTCp moltiplica i già troppi perimetri che persino la legge 1/2005 stabilisce con effetti che la sua applicazione sta svelando poco positivi: AMT,UMT,SMT,TERA,TETI,ARPA,ATG,AGS, ai quali occorre aggiungere i sistemi e sottosistemi territoriali e funzionali della legge 1 già citata, le ANPIL, i SIR, i SIC, le ZPS e ZMP, ed a quelli stabiliti da leggi di settore." "Si perde, nella autoreferenzialità dell'accanimento pianificatorio, l'unitarietà del territorio e la dominante natura del piano, quella di dare una interpretazione di sintesi in un progetto di governo. Si perderanno," infine il "consenso e la fiducia nella pianificazione, strumento ordinario dell'agire amministrativo pubblico." "Si delinea un processo di conformazione obbligata dei piani comunali a tutti i perimetri, gli interventi operativi e i dimensionamenti stabiliti dal PTC per AMT, UMT, SMT, TERA, TETI; immodificabili se non dietro concertazione. Ogni rettifica è soggetta a procedura di concertazione che non permette di sviluppare le capacità culturali e amministrative dei Comuni e comunque non compete al PTC ai sensi di legge. Il comma 7 dell'art. 19 è esempio dell'approccio generale del Ptcp: i perimetri del Piano sono obbligatori, escludono gli ambiti urbani dalla Morfologia territoriale, i perimetri degli ambiti urbani sono da rispettarsi obbligatoriamente e includono le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, dimenticando che la nuova pianificazione si fa carico di valutare le compatibilità delle previsioni vigenti, che pertanto non sono mai automaticamente fatte salve; fermo restando che anche questo non è di competenza della Provincia." Chiede il "reset" dei quattro articoli e delle relative Schede.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto:</p> <p>nel PTC è stata eliminata, per una migliore definizione dell'atto, la divisione fra UTOE Urbane e UTOE Rurali;</p> <p>non accolto il contributo per quanto concerne le altre articolazioni del PTC: AMT,UMT,SMT, TERA, TETI,ARPA, ATG,AGS, in quanto le stesse scaturiscono da uno strumento complesso, di area vasta, che investe l'intero territorio provinciale, fornendo indirizzi sulla valorizzazione e lo sviluppo delle risorse, sulle attività ivi presenti e sulle compatibilità delle stesse nel principio dello sviluppo sostenibile che permea tutto il Piano;</p> <p>non accolto il reset dei quattro artt., ma gli stessi sono stati riformulati, in cooperazione con la Regione Toscana (v. Protocollo d'Intesa del 31.08.2009) per una migliore definizione dell'atto.</p> <p>accolta l'eliminazione in riferimento alla concertazione circa la modifica degli Ambiti, ora di competenza comunale nella misura e nei modi che di volta in volta risulteranno utili e opportuni in relazione allo specifico locale</p>	
--	--	--	---	--

		<p>- Art. 22, Art. 23, Art. 24: "Anche in questi articoli, e nelle correlate Schede 8 e 9, il PTC si spinge ben oltre la disciplina del territorio rurale che gli compete. Vi sono di nuovo ulteriori classificazioni e perimetrazioni; si rilevano disposizioni assertive non supportate da fondamenti conoscitivi né verifica degli effetti." Porta ad esempio l'imposizione dell'individuazione della dimensione dell'unità minima aziendale in un intervallo compreso fra 3 e 10 ettari. "Anche in raccordo all'art. 26, il piano si spinge al dimensionamento: dei nuclei, dell'edificazione, degli ampliamenti; disciplina il cambio di destinazione d'uso; riporta alcuni esempi (cantine mc. 1500 fuori terra; pertinenze: sistemazioni ambientali; recupero strutture prefabbricate e precarie limitando nuove abitazioni;). Contesta la previsione comunale per ortoflorovivaismo.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto tali articoli inerenti il territorio aperto sono stati tutti riformulati e meglio strutturati; inoltre i contenuti ivi riportati scaturiscono nel territorio rurale dalle competenze attribuite alla Provincia dalla L.R. 1/2005; accolto il riferimento alla eliminazione dei mc delle cantine, mentre non accolto il riferimento all'intervallo compreso fra 3 e 10 ettari, quale individuazione della dimensione dell'unità minima aziendale sostenibile il cui preciso valore numerico è competenza dei comuni nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona di riferimento per il mantenimento e lo sviluppo del territorio rurale; circa l'ortoflorovivaismo, quale attività presente nel nostro territorio, ne è stato mantenuto l'indirizzo al fine di un riconoscimento in sede comunale. Accolto anche il riferimento circa il dimensionamento dei nuclei in quanto trattasi solo di indicazioni di carattere generale (v. art. 22 c. 7).</p>	
--	--	--	--	--

		<p>“L’art. 23 è farraginoso, conferma norme che già l’applicazione del PTC vigente ha dimostrato non avere sempre effetti positivi, “invade” le competenze della pianificazione e dell’urbanistica comunale.”</p> <p>Rileva “che l’introduzione di ulteriori individuazioni, come le attività ordinarie e quelle speciali, e la regolamentazione oltre e diversamente da quanto disposto da leggi istitutive, come nel caso delle attività connesse e di quelle integrative all’agricoltura, generano gravi difficoltà.” “Non concorda con la distinzione tra territorio rurale agricolo e territorio rurale non agricolo. Nel territorio rurale non agricolo vi sono le scogliere, i tomboli costieri, i calanchi ma anche le aree a gestione speciale cioè i parchi, le aree protette, ma anche le aree estrattive (v. art. 24).” “Più corretto pare, semmai, il riconoscimento che vi è di un territorio non strutturato secondo regole insediative urbane né secondo utilizzo e relative regole insediative agricole.”</p> <p>“Quanto alle aree a gestione speciale, ciò che caratterizza le medesime è per l’appunto la gestione, non il fatto che vi sia all’interno suolo con vocazione agricola o risorsa naturale. E inoltre, “Le aree a gestione speciale”, ad esempio, “sono già normate come parte del sistema florofaunistico; quelle estrattive nelle norme per e risorse del suolo e sottosuolo (ci si dimentica, anche, che le aree estrattive non sono una deperimetrazione del territorio, tant’è che occorre definirle non come zone produttive ma come zone agricole o zone parco, in vista della definitiva sistemazione e considerando le attività estrattive come temporanee).”</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto tutto l’articolo, per una migliore definizione dell’atto, è stato riformulato e meglio ristrutturato;</p> <p>accolta l’osservazione circa l’attribuzione operata dal PTC della distinzione tra territorio rurale agricolo e territorio rurale non agricolo in quanto è stato meglio articolato in territorio aperto, rurale e complementare.</p>	<p>Non accolto il riferimento circa le aree a gestione speciale, in quanto essendo il PTC uno strumento complesso e di area vasta, annovera questi fra gli elementi identitari, che possono, sì essere già disciplinati da altre norme speciali (v. rinvio art. 19 c. 5), ma appunto per questo da distinguere come elementi complementari del territorio aperto, a differenza del territorio rurale cui si interviene con gli interventi ordinari (attività agricola). Peraltro in tali aree (art. 24) la Provincia ha molte specifiche competenze in materia.</p>
--	--	--	---	---

		<p>"L'art. 24 si chiude con il divieto della realizzazione degli annessi agricoli nelle aree del territorio rurale non agricolo, ossia una norma urbanistico -edilizia che attiene alle scelte comunali, e semmai di livello del Regolamento urbanistico comunale."</p> <p>Contesta l'obbligatorietà della compilazione del modello del Programma della Provincia (Scheda 9A).</p> <p>Chiede di eliminare il quadro sinottico degli interventi della Scheda 9A, e i contenuti connessi delle Norme, in virtù dell'esperienza applicativa di tali norme e regole, già contenute nel PTC vigente, in quanto il Comune intende incentivare investimenti su produzioni di nicchia.</p> <p>Chiede il "reset" dell'intero Capo II Il territorio rurale e delle relative Schede.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: non accolto il reset dell'intero capo II e relative schede che sono comunque stati sostanzialmente riformulati per una migliore definizione dell'atto; non accolto il riferimento alla Schede 9 A in quanto rappresentano solo criteri (e non un modello) in quanto riferiti alle competenze della Provincia (pareri agronomici sui PAPMAA); circa il comma 5 dell'art. 24 il PTC intende mantenerlo in quanto volto al mantenimento delle caratteristiche del territorio aperto, quale principale fattore dell'identità provinciale grossetana.</p> <p>accolta invece l'eliminazione del quadro sinottico della scheda 9 A per una migliore e più chiara definizione dell'atto.</p> <p>Non accolto il riferimento all'art. 24, c. 5 perché aree con presenza di beni soggetti a politiche di tutela e valorizzazione ambientale, sostanzialmente indipendenti dalla funzione agricola.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>- Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28: "Unitamente alle Schede 10, 11 e 15, questi articoli impongono all'azione di governo territoriale comunale per l'insediamento urbano perimetri, interventi, criteri e parametri, dimensionamenti del tutto invasivi e lesivi dell'autonomia comunale, e inoltre non supportati da verifiche circa la condivisione delle strategie e dei loro effetti, che legano i vari Comuni all'interno delle Città; né supportati da adeguate motivazioni. La scheda 10 impone modalità di individuazione delle UTOE e criteri per il dimensionamento riferiti agli ambiti TERA e TETI, inaccettabili. Non è competenza della Provincia, ed è un errore culturale e disciplinare." Chiede l'eliminazione delle Schede 10A, 10B, 10C" .</p> <p>"Il Programma, di cui al comma 9 dell'art. 25, della Provincia è di nuovo un percorso procedurale e un appesantimento, ove si ritiene di inventare organismi rappresentativi delle Città, e aprire tavoli di confronto permanente. Il confronto doveva avvenire fra Provincia e Comuni nella formazione del Piano, e, per quanto attiene la sua messa in opera, bastano le istituzioni e gli organismi esistenti. Anche il comma 10 dell'art. 25 apre a un percorso lungo del quale si vede poca utilità e scarsa efficacia: prima un approfondito monitoraggio, poi uno studio, poi un concreto coordinamento degli strumenti di pianificazione locale." Non comprende "cosa voglia dire il comma 11 del medesimo art. 25, nel quale è stabilito <i>che la Provincia metterà a fuoco uno specifico programma operativo per coordinare l'insieme delle città costiere sui temi qualificanti dell'evoluzione territoriale in prossimità del litorale</i>. Alla Provincia non compete alcun coordinamento, tanto meno da inserire in uno specifico programma, previsto da nessuna legge; i temi qualificanti non sono annunciati.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: gli Artt. 25, 26, 27, e 28 sono stati in parte riformulati ed in particolare l'art. 26 mentre la Scheda 10 è stata in parte riformulata oltre ad essere stato eliminato il dimensionamento indicativo delle strutture commerciali, eliminando anche i riferimenti alle UTOE insediative; eliminati nella Scheda 10 A i riferimenti alle UTOE, mentre permangono i criteri circa gli ambiti TERA e TETI (Scheda 10B) in quanto elemento strategico di riequilibrio delle politiche territoriali che il PTC intende mettere in atto; inoltre parzialmente accolta l'osservazione circa l'art. 25 c. 9 in quanto sostituita la parola concertazione con cooperazione, introdotta peraltro sia nei commi 10 che 11, in quanto elementi di programma che la Provincia intende perseguire nel principio dello sviluppo sostenibile.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>L'art 26 si apre con l'affermazione statutaria dell'indispensabilità del <i>contenere ogni forma di accrescimento insediativo entro le dimensioni minime utili a garantire uno sviluppo socio-economico ottimale</i>. L'affermazione è non verificata e non verificabile, discrezionale e generica. Purtroppo è contenuta nella parte statutaria del Piano.”</p> <p>“L'antinomia TETI-TERA non risolve il problema che viene definito come “congestione costiera” e “abbandono dell'entroterra”. Intanto si deve notare che non è più così.” Evidenzia come l'entroterra non sia più abbandonato e specialmente in Maremma, oggetto di pressioni varie e diverse.</p> <p>“I successivi commi impongono agli strumenti della pianificazione comunale compiti sia progettuali che conoscitivi riferiti a perimetrazioni (precisazioni territoriali contenute nella tavola 4) e relativi dimensionamenti, meglio precisati nella Scheda 10.” Chiede l'eliminazione dell'articolo 26 e della scheda 10, in quanto eccedenti le competenze della Provincia e lesivi delle autonomie comunali per lo svolgimento delle proprie azioni di governo del territorio e la formazione, a tal fine, dei propri strumenti e atti. Dal dimensionamento dei propri piani, i Comuni possono escludere gli interventi che saranno concertati con la Provincia e che pertanto saranno valutati in sede di intese di rilievo sovralocale, in base a rigorosi criteri di sostenibilità (quali? stabiliti da chi e quando?). Con i commi da 8 a 13 dell'art. 26 in sostanza si fanno i piani comunali.” Chiede l'eliminazione.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto trattasi di un assunto fondamentale contenuto nella carta dei principi del PTC, quale elemento che si riallaccia alla struttura del territorio provinciale che si intende mantenere come carattere identitario per l'evoluzione delle politiche territoriali anche in coerenza con il PIT. Circa la classificazione in TETI e TERA, oltre a quanto già espresso in risposta all'osservazione precedente, si ritiene che l'entroterra tutt'oggi presenti fenomeni di abbandono, da riequilibrare; inoltre, non sono stati eliminati l'art. 26 e la Scheda 10 in quanto l'articolo è stato riformulato per una migliore definizione dell'atto, con contenuti da assumere in linea di principio come riferimento e circa la Scheda 10 si rinvia a quanto già espresso in risposta all'osservazione precedente.</p>
--	--	---	--	---

		<p>“Il comma 14 del medesimo art. 26, relativo al programma che si dà la Provincia, è ancora una volta un ulteriore rinvio a “qualcos’altro”, in questo caso uno studio, che la Provincia farà, senza alcun criterio stabilito e condiviso né supporto di legge: <i>uno studio per il riequilibrio insediativo contenente un insieme articolato di politiche integrate da concertare con i Comuni in base alle diverse funzioni e potenzialità urbanistiche di ciascun centro.</i> Evidentemente norme e schede di dettaglio nonché interventi già indicati per ogni “Città” non bastano, bisogna concertare –dopo che la Provincia avrà studiato- anche l’urbanistica di ogni centro; attività, come noto, di competenza esclusiva del regolamento urbanistico comunale.” Chiede l’eliminazione anche di questo comma.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta, in quanto non eliminato il comma, ma riformulato con la cooperazione assieme solo ai comuni laddove interessati (ora c. 13).</p>	
		<p>- Art. 27: “Per quanto il contenuto di questo articolo sia condivisibile, si ripete, senza entrare nel dettaglio, che il Ptcp non può avvicinarsi al territorio e alla città imponendo agli strumenti e atti comunali le proprie regole se non per competenza specifica.” Chiede la riscrittura. comma 10: “si ripete anche qui l’ulteriore rinvio a specifico studio per approfondire i criteri e i parametri al fine di facilitare la pianificazione degli S.U. comunali. Se ne chiede l’eliminazione. Non si comprende il significato dell’affermazione al comma 12, che si avvieranno contatti per la redazione di uno specifico “piano degli orari” a beneficio delle Città della Città, sul Golfo del ferro, d’Acqua e di Pietra, Intorno alla Vetta.” Chiede l’eliminazione.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto accolta la riscrittura dell’articolo, modificato quale riferimento alle valutazioni di sostenibilità dello sviluppo insediativo (criteri qualitativi per il territorio provinciale), ed apportati nei commi 10 (ora c. 12) e 12 (ora c. 14) integrazioni circa le azioni provinciali, sempre e comunque in cooperazione con i comuni, o come auspicio di cooperazione fra i comuni stessi.</p>	

		<p>- Art. 28: "l'art. 28 e la Scheda 11 sono condivisibili, nelle affermazioni e nei principi, ma né le une né le altre sono materia di PTC se non in forma adeguata, da concordare, affinché siano un aiuto alla buona urbanistica e alla buona architettura." Chiede la riscrittura di concerto con i Comuni.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto gli elementi del PTC, di indirizzo comunque generale, sono stati valutati e condivisi lungo tutto il percorso di formazione del nuovo Piano con i comuni (Laboratori, avvio, VAS, etc.) ed il mantenimento dell'art. 28 e della Scheda 11 deriva dalla specificità delle componenti insediative di pregio, risorse primarie per l'identità culturale dell'intero territorio provinciale.</p>
		<p>- Art. 30: "Anche per queste attività, il PTC dà definizioni di livello urbanistico edilizio vincolanti, nonché compiti di perimetrazioni al Piano strutturale comunale. Eventuali correzioni e modifiche sono soggette alla concertazione obbligatoria." Chiede di riscrivere l'articolo alla luce delle considerazioni generali sull'approccio e il ruolo del PTC che hanno dato nel punto 1.osservazioni generali.</p>	<p>Osservazione accolta e l'articolo è stato notevolmente snellito e riformulato in relazione all'accoglimento delle osservazioni generali di cui al punto 1 anche in cooperazione con la Regione Toscana (eliminazione indicazioni numeriche sulle attività produttive, snellimento dei criteri, etc.).</p>	
		<p>- Art. 34: condividendone principi e criteri, rileva "ancora la necessità di una riscrittura per eliminare le parti di dettaglio non di competenza provinciale." "Si apprezza lo sforzo di fornire indicazioni progettuali, fino al livello edilizio, per la difficile questione dell'inserimento dei pannelli nelle forme architettoniche e nel territorio in ordine al loro impatto percettivo e agli effetti sul paesaggio, ma la materia è da regolamento edilizio." Rileva che per la stesura di una proposta di regolamento edilizio, che la Provincia si dà come compito (comma 15), sia svolto di concerto con i Comuni.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto eliminato nel comma 12 i riferimenti di carattere edilizio e tutti gli elementi di cui al comma 7 della Scheda 13 A; accolto inoltre quanto osservato circa il c. 15 in quanto lo stesso è stato eliminato, per una migliore definizione dell'atto.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
31	33. Comune Manciano (Il Sindaco) Nota del 04/09/09 Ns. Prot. 149212 del 07/09/09	<p>Apprezza il lavoro di finitura e ampliamento dei temi svolti nonché l'introduzione di contributi specifici ed orientativi in relazione ai sistemi infrastrutturali e energetici, apprezza la valutazione e la considerazione nel testo normativo che hanno avuto i Laboratori di Copianificazione a cui il Comune ha partecipato fattivamente con idee e contributi. Relativamente alle Norme fa presente:</p> <p>1) Art. 17 comma 6: il comma di riferimento nello stesso articolo è il n. 2 anziché il n. 1.</p> <p>2) Art. 17 comma 9: terza interlinea- quarto punto. "L'art. 5 definisce l'accezione di Vision ma non è chiaro poi quali siano le procedure che seguano per raggiungere l'obiettivo del declinare e dettagliare la Vision stessa. Soprattutto ai fini della richiamata valutazione integrata degli interventi, il principio di chiarire gli aspetti procedurali appare fondamentale nel caso in cui le trasformazioni indotte siano o meno coerenti con il modello proposto."</p> <p>3) Art. 18 comma 4: rimanda alla scheda 7 che definisce il patrimonio florofaunistico e le emergenze ambientali; elementi che non esauriscono le componenti del sistema territoriale provinciale anche alla luce di quanto riportato nell'agenda statutaria del PIT contenuta nel Documento di Piano (seconda sezione); chiede di chiarire i riferimenti o esplicitare la coerenza o che univocamente siano quelle della Scheda 7 le componenti del sistema territoriale provinciale.</p> <p>4) Art. 18 comma 5: rimanda alla scheda 8B dove "caratteri identitari", "fattori critici" e "indirizzi operativi" sembra vengano definiti con "inquadramento territoriale-settori morfologici", dinamiche in atto" e "indirizzi operativi", dei quali solo l'ultimo coincide con la Norma, quindi chiede di uniformare la natura dei riferimenti.</p>	<p>Osservazione accolta il mero errore materiale è stato corretto in tal senso</p> <p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto il comma 4 è stato riformulato, così come il comma 5 rinviato alla Scheda 8 D</p> <p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto il riferimento è stato inserito nell'art. 18 ora comma 6.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto è tutto il contenuto del PTC che indirizza a politiche territoriali per la Vision e non specifiche procedure per le azioni che sono meglio specificate nella Scheda 1 A</p>

		<p>5) Art.5, comma 3: definire meglio la distinzione fra Si.M.T. anche nelle procedure per i Comuni (riporta l'es. dell'art.18, c.5 dove si può confondere il SMT –Settore Morfologico dal Sistema Morfologico).</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto sono sigle diverse ed utili perché facenti parte dell'articolazione morfologica territoriale: gli Si.M.T. corrispondono ai criteri generali di ordine morfologico, mentre gli S.M.T. corrispondono alle declinazioni locali della tipologia morfologica.</p>
		<p>6) Art. 20 commi 3 e 4: propone attraverso lo strumento del PAPMAA la semplice conservazione del bene individuato e il suo restauro conservativo con la stessa modalità di utilizzo, attraverso il computo gratuito della volumetria da poter destinare alle nuove funzioni aziendali o alla realizzazione di attività connesse, consentendo il computo dei volumi non storici da trasformare e i volumi storici da tutelare e restaurare (considerata come nuova edificazione nel computo); chiede di stabilire a livello provinciale criteri innovativi che attraverso il ruolo di coordinamento possano effettivamente incidere e fa riferimento all'art. 22 comma 5, chiedendo di integrare l'art.20, e la Scheda 9 interrelando e relazionando i c.9 e 10 dell'art. 20,punto 5 della Scheda 9, nonché al punto 5 della Scheda 11A .</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta e quanto richiesto non è inserito nel testo ma elemento rinviato ai comuni quale criterio di incentivazione per il recupero (v. comma 6 Scheda 9 A) .</p>	
		<p>7) Art. 22 comma 1: chiede di spiegare o togliere il riferimento al punto f dell'art. 18 comma 1 in quanto il primo comma dell'art. 18 non ha articolazioni né sembra così immediata la relazione diretta tra territorio rurale ed i più generali assunti del primo comma dell'art. 18.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato corretto il mero errore materiale.</p>	

		<p>8) Art. 23 comma 4: fa riferimento all'art. 22 comma 6 lett. da a) a c) circa le aree di frangia, all'art. 23 comma 4 e all'art. 24 comma 5; ritiene che poiché le porzioni aziendali in aree di frangia, influenza, ad economia debole risultano molto spesso quelle interessate da colture legnose di antico impianto (es. olivi che contornano i centri storici) e quindi con un'incidenza del lavoro ben più alta delle altre aree; propone che la scheda 9 al punto 3 presenti uno specifico interlinea in cui si attribuisca una quota percentuale in relazione al fabbisogno di mano d'opera a tipologie di superficie, quali aree di frangia, marginali ad economia debole, che molto spesso concorrono alla formazione dell'azienda agricola.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto vedasi le integrazioni apportate alla scheda 9 A punto 3.</p>	
		<p>9) Art. 23 comma 5: il comma rimanda all'art. 5 ed alla scheda 9 circa la classificazione delle attività connesse nei quali però non appare una classificazione di tali attività per gli interventi proposti nei PAPMAA che rileva auspicabile.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto la classificazione delle attività connesse fa riferimento alla normativa nazionale vigente comunque, per una migliore definizione dell'atto, sono stati eliminati tutti i riferimenti incongrui.</p>
		<p>10) Art. 23 comma 13, primo capoverso: rileva auspicabile chiarire a quale parte della Scheda 9 ci si riferisce. L'impressione è quella "che si sottintendano i paragrafi Criteri per la tutela del suolo, e in successione i punti 1 e 2 della Scheda 9".</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto e sono stati riferiti agli elementi generali di cui alla Scheda 9 A.</p>	

	<p>11) Art. 23 comma 13, secondo capoverso: in riferimento al mutamento di destinazione d'uso previsto anche dall'art. 43 della LR 1/05 con il quale sembra contrastare; rileva che "per come è scritta la norma, appare che un PAPMAA debba configurare sempre aziende superiori ai minimi che in tal modo non perdano mai il carattere di ruralità con conseguente impossibilità di sancire il principio di deruralizzazione di una porzione ai fini del successivo mutamento di destinazione d'uso."</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: le pertinenze definite dal PTC rappresentano le soglie di compatibilità territoriale al fine del mantenimento degli assetti caratteristici del territorio rurale, comunque per una migliore definizione dell'atto nei TERA tale parametro è stato ridotto della metà. Si precisa infine che il successivo paragrafo del comma (ora comma 12) rinvia alle disposizioni della L.R.T. n.1/2005 nel caso in cui tali pertinenze non siano raggiunte.</p>	
	<p>12) Art. 26 comma 10, terzo punto: circa le attività integrative segnala che l'art. 7 contiene le disposizioni transitorie.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato corretto il mero errore materiale, oltre che essere stato riformulato in accoglimento ad altre osservazioni.</p>	
	<p>13) Art. 26 comma 10, terzo punto: circa i nuclei rurali, evidenzia che "la norma può creare difficoltà interpretative nel relazionare i diversi livelli di soglia"; chiede di esplicitare meglio i rapporti anche attraverso esempi specifici nella relativa Scheda e fare il ferimento.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto il contenuto è stato trasferito nella Scheda 10, oltre che essere stato meglio riscritto e semplificato.</p>	
	<p>14) Art. 29 comma 8, quinto punto, terza interlinea: chiede di chiarire quali siano le attività complementari.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato eliminato il riferimento alle attività "complementari".</p>	
	<p>15) Art. 29 comma 9, punto B sesta interlinea: circa la gestione unitaria delle strutture ricettive, sarebbe bene indicare alcuni riferimenti di metodo "per ottemperare a tale principio in quanto la disciplina del piano comunale potrebbe risultare troppo debole. E' invece apprezzabile la prescrizione di pretendere l'accatastamento in categoria D delle strutture ricettive".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto è competenza di ogni comune definire il metodo.</p>

		<p>16) Art. 30 comma 8, punto 3: rileva come la norma sia troppo limitativa per il Comune di Manciano che ha già le attività di base collocate all'interno delle UTOE insediative e che non ha spazi sufficienti all'interno o in aderenza agli insediamenti esistenti. Propone "di rafforzare il concetto di poter far coesistere nuove funzioni produttive all'interno o ad espansione dei nuclei (dove vi sono attività di un certo spessore) indipendentemente dal concetto di scarsa ruralità ed in presenza dell'impossibilità di individuare aree produttive ad espansione delle UTOE insediative presenti", come nel caso di Manciano.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il comma 8 (ora c. 10) è stato meglio precisato in un concetto generale di carattere territoriale, già comunque presente nel PTC adottato.</p>	
		<p>17) Art. 31 comma 5, 3° interlinea e c. 6: rimanda alla scheda 10E che tra i capisaldi energetici non fa riferimento alla linea di alta tensione definita comunemente Suvereto-Montalto, che attraversa per gran parte zone boscate di grande pregio, aree marginali di buona natura agronomica compromesse da tale struttura e suggerisce, in presenza di tali situazioni", di prevedere che il potenziamento della rete possa avvenire tramite il ricorso ad energie alternative che utilizzino la rete esistente di vecchia generazione integrando la produzione energetica." Chiede di inserire "tra i capisaldi infrastrutturali del fotovoltaico e della biomassa anche la U.T.M. C.P.4. e nelle Norme di chiarire il riferimento a questa infrastruttura di trasporto energetico che attraversa gran parte delle aree provinciali", auspicando che il PTC promuova linee di prospettiva e prescrizioni utili ad utilizzare al meglio tale struttura.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto i Capisaldi energetici sono stati inseriti solo quelli che rivestono un carattere strategico ma non in riferimento alla Unità Territoriale Morfologica come richiesto, in quanto ambiti vasti connotati da specifici caratteri identitari del soprasuolo.</p>

		<p>18) Art. 34 comma 12, primo punto 2°interlinea: da lla lettura delle Norme e delle Schede rileva che sembra emergere una sorta di contraddittorietà circa la localizzazione delle centrali fotovoltaiche (incentivate nelle UTOE insediative e posto il limite di 300 mt. Dai centri abitati) e gli elementi da privilegiare e evitare per come sono riportati nella Scheda 10 A ; sembra non chiaro il rapporto tra varie porzioni di territorio chiaramente individuato e il concetto di UTOE rurale. Mentre per il territorio rurale non agricolo, di cui all'art. 24 commi 3 e 5 il PTC fornisce elementi utili e precisi per la classificazione, il concetto di UTOE rurale, includendo ma non esaurendo il territorio rurale non agricolo, si presta ad una serie di fraintendimenti e questo accade spesso. Suggerisce di specificare meglio cosa attiene alle UTOE rurali oltre a quanto definito come territorio rurale non agricolo.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stata eliminata la distanza dai centri abitati, così come sono stati eliminati i riferimenti alla UTOE rurale.</p>	
		<p>Relativamente alle Schede fa presente:</p>		
		<p>19) Scheda 3 A, punto primo 1°interlinea: circa i parametri per il dimensionamento della crescita insediativa sulla dotazione idrica e smaltimento rifiuti, fa notare che seppure sia apprezzabile stabilire una soglia doppia di quanto richiesto dalla normativa vigente, tale prescrizione, potrebbe risultare "un elemento ostativo allo sviluppo dei centri abitati che sarebbe più forte proprio dove il rapporto tra popolazione e risorse è a favore delle risorse non disponibili (potenzialità di nuove adduzioni in aree a basso sviluppo insediativo) vanificando quel principio di riequilibrio tra collina e costa che è alla base del PTC". Consiglia, anche in relazione ai commi 4 e 5 dell'art. 12 e dell'art. 26 comma 8, terzo punto, 4°interlinea, di articolare per Sistemi almeno alcune soglie di riferimento al fine di raggiungere l'obiettivo.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto fra gli obiettivi primari del PTC c'è anche quello di favorire la qualità di vita dei residenti con una risorsa idrica adeguata.</p>

	20) Scheda 4D: circa i contenuti dei PAPMAA in materia di tutela di suoli agrari chiede di chiarire se l'articolazione prevede la redazione di un nuovo schema di PAPMAA che contenga tali prescrizioni e se la conformità urbanistica al programma che i Comuni forniscono debba tener conto di tali prescrizioni.		Osservazione non accolta in quanto le indicazioni definite dal PTC rappresentano criteri per la formulazione dei PAPMAA ma non modelli per la loro redazione.
	21) Scheda 7A: punto 2 7° interlinea, manca il comma a 11 ma i riferimenti sembrano quelli del punto 5.	Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato eliminato l'errore materiale.	
	22) Scheda 8A: primo capoverso, nota "un certo pudore nell'utilizzare il termine paesaggio che invece connotava la struttura del PTC precedente", mentre rileva che sarebbe utile. "E' vero che la LR 01/05 ha eliminato ogni efficacia del PTC e del PS in materia paesaggistica, ma visto che il PTC è ricco di elementi che portano con sé la disciplina paesaggistica", consiglia di "assumere diciture utili e orientative ai soli fini della pianificazione locale".		Osservazione non accolta in quanto la Regione Toscana ha osservato il PTC adottato e la VAS sui contenuti paesaggistici, quale competenza del PIT.
	23) Scheda 8B: fa presente che alla pag. 102 delle schede l'elenco è riportato in numeri; chiede di uniformare le diciture.	Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato eliminato l'errore materiale.	
	24) Scheda 8B, circa la tabella Profilo morfologico UMT: evidenzia che risulta poco comprensibile come la trattazione del paragrafo 2.3. Inoltre rileva che la tabella Profilo Morfologico "non possiede una sintesi finale di natura descrittiva facilmente utilizzabile ai fini della pianificazione locale." Tale "vademecum andrebbe inserito prima del paragrafo <i>identità da rafforzare a pag. 102</i> ".		Osservazione non accolta in quanto il PTC. Quale strumento di pianificazione complesso troverà applicazione nel tempo; il PTC nelle pagine citate, spiega ed identifica, a titolo conoscitivo, tutti i settori morfologici così come rappresentati nello schema cartografico presente nella Scheda 8 A

		<p>25) Scheda 8B UMT C.P.4 Colline di Montiano: nota la mancanza della citazione della Discarica del Tafone come elemento di recupero di precedenti attività minerarie sia la presenza dell'elettrodotto Suvereto-Montalto, quali elementi che connotano fortemente tutta la UMT. Auspica sia inserito in loc. Tafone (proprietà comunale) la prospettiva di poter installare lungo la linea di alta tensione una centrale fotovoltaica o a biomasse (a confine con Montalto di Castro interessato da tali progetti).</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto la Scheda 10E (già nella versione adottata) elenca tra i capisaldi infrastrutturali energetici per il solare fotovoltaico la discarica del Tafone, mentre per quanto attiene la centrale a biomasse sarà competenza del comune definirne i contenuti e l'ambito, anche in relazione al Protocollo di Intesa sulle FER.</p>	
		<p>26) Scheda 9A, punto 6 ultimo capoverso: rileva che forse il riferimento non è al comma 7 ma al 5.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato eliminato il riferimento ed anche il refuso.</p>	
		<p>27) Scheda 9A: punto 7 circa la fonte solare –fotovoltaico: consiglia di confrontare la disposizione con il recente regolamento in materia energetica “che consente di considerare la connessione presunta fino ad impianti pari a 200KW; lo stesso vale per le altre fonti di energia trattate nella Scheda 9”.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC contiene criteri di carattere territoriale/ambientale e non norme fiscali o procedurali cui invece ci si riferisce;</p>
		<p>28) Scheda 10A: circa le UTOE rurali e le UTOE insediative, a integrazione dell'osservazione n. 18 precisa che se nelle UTOE insediative sono comprese anche elementi appartenenti alle aree di frangia e influenza urbana, chiede quale sia il rapporto di queste con eventuali strumenti di settore quali il PAPMAA redatto da eventuali aziende agricole che comprendono tali porzioni. Chiede un chiarimento in merito, portando alcuni esempi.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto sono stati modificati i riferimenti alle UTOE rurali e alle UTOE insediative e meglio specificati i contenuti per le aree di frangia nell'art. 22.</p>	
		<p>29) Scheda 10B: circa la definizione degli ambiti TERA e TETI: rileva che nella loro definizione risultano assenti intere UMT (es. R10.5) anche al fine di fornire una alternativa localizzativa ai processi di smaltimento e recupero di risorsa. Chiede una precisazione in merito.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto i TERA e TETI (per aspetti territoriali-economici) e le UMT (per aspetti ambientali) sono ambiti diversi e si ritengono ben definiti nel PTC.</p>

		<p>30) Scheda 10E: elenco dei Capisaldi Infrastrutturali: rileva che nell'elenco fa presente che vi è solo il polo di Pianetti, mentre il P.S. ha elencato una serie di strutture da recuperare che dovrebbero essere inserite (fattorie Pergolacce, Cavallini, Montauto, ecc).</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il PTC, quale piano di area vasta, contiene solo gli elementi strategici di rilievo sovra comunale; comunque nella Scheda 10 e dopo "Pianetti" è stata introdotta la parola "etc."; sarà quindi il comune a scala locale a definire le strutture su cui intende necessario intervenire.</p>	
		<p>31) Scheda 15A : anche in questo caso Pianetti è l'unica localizzazione, per cui rimanda alla osservazione precedente (n. 30).</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto il PTC, quale piano di area vasta, contiene solo gli elementi strategici di rilievo sovra comunale; comunque nella Scheda 10 e dopo "Pianetti" è stata introdotta la parola "etc."; sarà quindi il comune a scala locale a definire le strutture su cui intende necessario intervenire.</p>	
		<p>32) Scheda 10E: circa i Capisaldi energetici: fa presente che l'attuale discarica del Tafone viene segnalata nel PTC fra gli impianti che dovrebbero avere un futuro legato al fotovoltaico. Propone che venga pensata la possibilità di prevedere "un impianto di cogenerazione anche al fine di fornire una alternativa localizzativa ai processi di smaltimento e recupero di risorsa". Fa presente inoltre che l'area della discarica del Tafone "è già dotata di volumetrie dall'ex passato industriale le quali potrebbero rientrare in una valutazione complessiva circa le future destinazioni".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto non pertinente il PTC, sarà competenza del Piano Provinciale dei Rifiuti valutare la possibilità di previsione dell'impianto.</p>

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
32	35. Comune di Orbetello (Assessore Delegato) Nota del 03/09/09 Ns. Prot. 150228 del 08/09/09	<p>Premette che le osservazioni rappresentano un contributo, quale opportunità di dialogo e non occasione di contenzioso, chiedendo occasioni di incontro per un confronto e dialogo.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine la nuova Giunta Provinciale ha indetto ulteriori 5 incontri con tutti gli attori operanti nel territorio da novembre 2009 a gennaio 2010, senza menzionare tutti gli incontri effettuati prima della adozione.</p>	
		<p>1.1) Richiama i contributi inviati dal Comune nella fase di avvio del procedimento per il PTC dove si chiedeva di non avviarsi per lunghe procedure future, conseguenza di un impostazione rigida e disposizioni volte a rendere ordinarie le concertazioni, gli accordi e le copianificazione, ma piuttosto introdurre la questioni già discusse con il Comune e nel principio della sussidiarietà;</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine è stata eliminata la parola "concertazione" con processi di "cooperazione", nel principio di sussidiarietà; inoltre sono stati eliminati i riferimenti di carattere prettamente urbanistico edilizio.</p>	
		<p>Prende atto delle decisioni in merito alle osservazioni presentate all'avvio del PTC, in parte accolte, ma ritrova, nel testo adottato, vere e proprie previsioni urbanistiche e cita il caso della riconversione delle zone artigianali lungo l'Aurelia in strutture ricettive, senza tener conto del Piano per gli insediamenti produttivi operante nel comune, con buoni risultati visto anche il momento di crisi. Fa inoltre presente che durante la fase di formazione del P.S. per le varianti alla fascia costiera e per le zone agricole, la Provincia rinviò la soluzione dei problemi al redigendo PTC.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tali elementi previsionali di area vasta delle politiche di sviluppo territoriale, rappresentano una possibilità di carattere strategico rinviata ai comuni.</p>
		<p>Rileva che al contrario di quanto dichiarato circa l'auto-coordinamento prov.le (art. 2), il ricorso alla necessaria "conformazione" dei contenuti degli strumenti e atti comunali ai contenuti del PTC e a varie diverse concertazioni, dovrebbe rendersi opportuna solo per particolari interessi dei vari Enti su tavoli connotati da simultaneità e unitarietà.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tale disposto fa riferimento all'autocoordinamento della Provincia in base alle competenze proprie o attribuite che discendono dal D.Lgs. 267/2000, dalla L.R. 1/05 e da tutte le normative regionali o nazionali di settore.</p>

		<p>Rileva come nell'art. 5 siano articolati i contenuti del PTC con valenza più o meno impositiva sugli strumenti comunali: "vale poco che indirizzi siano definiti "input" e che siano cogenti ma non vincolanti, ai quali bisogna comunque conformarsi, seppure con la opportuna flessibilità".</p> <p>Rileva quindi un approccio che rende difficoltoso il già complesso processo dell'azione di governo degli enti locali che non crede discenda da quanto rilevato dai Laboratori;</p>	<p>Osservazione accolta, e pertanto è stato integrato e meglio specificato l'art. 5, oltre che l'art. 2 c. 1 e l'art. 4 c. 2 e l'intera normativa in riferimento al coordinamento delle politiche settoriali provinciali e degli strumenti di programmazione della Provincia,</p> <p>I contenuti del PTC discendono comunque dai Laboratori di copianificazione.</p>	
		<p>Rileva che dai laboratori si è passati alla pubblicazione della VAS ed alla adozione dei PTC senza altre utili occasioni di confronto, sia politiche che tecniche.</p> <p>Fa presente che non si sono aperti tavoli di dialogo e confronto fra amministratori sul Piano che si stava formando.</p>	<p>Osservazione nei fatti accolta in quanto la Provincia ha indetto numerosi incontri a seguito del Laboratori e prima della adozione, quali: 1^ Conferenza di Programmazione del 23 aprile 2004, ciclo di tre Seminari svolti nell'ottobre/novembre 2005; Avvio del procedimento del 03.07.2007, pubblicazione sul BURT n. 30 del luglio 2009 della bozza di PTC e relativa VAS. A seguito dell'adozione la nuova Giunta Provinciale ha ritenuto utile indire ulteriori 5 incontri sempre con tutti gli attori operanti nel territorio che si sono svolti da novembre 2009 a gennaio 2010 dando quindi la possibilità di ulteriori numerosi momenti di confronto.</p>	

		<p>1.2) Fa presente che il <i>"Ptcp non dovrebbe essere "il piano dei piani comunali"</i> in quanto alla base dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale <i>"dovrebbe trovarsi il concetto di territorio estesamente e compiutamente definito dalla Lrt 1/2005 e sviluppato nel Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale"</i>.</p> <p><i>"Ciò non porta, tuttavia, a un piano provinciale cosiddetto "intermedio, con termine assai infelice, rappresentazione per la Provincia di un ruolo -al fine di considerare unitariamente il territorio- di "pianificatore unitario" e poi di controllore nei confronti dei Comuni, considerati soggetti attuatori del "piano unitario" provinciale".</i> Ritiene, <i>"semmai, che la visione del territorio quale risorsa unitaria e complessa avrebbe dovuto rafforzare una vision provinciale alla quale rapportare, tramite coordinamento, le politiche settoriali di competenza della Provincia medesima"</i>.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta, anche in riferimento al Tavolo di cooperazione istituito con la Regione Toscana e pertanto è stato integrato e meglio specificato l'art. 2, c. 1 e l'intera normativa in riferimento al coordinamento delle politiche settoriali provinciali e degli strumenti di programmazione della Provincia.</p>	
		<p>Rileva che il PTC, <i>"per rispettare i compiti assegnatigli dalla legge, avrebbe potuto contenersi in quanto di competenza dell'Ente Provincia, rispettando l'autonomia delle scelte comunali, senza perdere autorevolezza"</i>.<i>"Nel quadro del rinnovato processo di governo del territorio non esistono ordinamenti superiori o inferiori, ma una filiera di pianificazione, coordinata e coerente, in cui ogni livello istituzionale deve essere sempre disponibile alla collaborazione in nome dell'interesse collettivo e generale"</i>.</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine è stata eliminata la parola <i>"concertazione"</i> con processi di <i>"cooperazione"</i>, oltre che ricondurre tutto a criteri ed indirizzi ed eliminando riferimenti di dettaglio nel principio di sussidiarietà e della filiera di pianificazione coordinata e coerente ad ogni livello istituzionale.</p>	
		<p><i>"Quando, viceversa, come questo PTCp ha scelto di fare, ci si ancori a un approccio dirigistico e ad una volontà di prefigurazione autoreferenziale, si ostacola anche l'operatività delle Istituzioni, che non possono lavorare secondo modelli di cooperazione, di sussidiarietà e di coordinamento. Il Piano ha scelto un approccio che viene a riproporre, surrettiziamente, l'applicazione di formule gerarchiche ormai sparite dai testi legislativi e desuete nel dibattito"</i>.</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine si rinvia ai principi di sussidiarietà che il PTC contiene in risposta all'osservazione sopra riportata.</p>	

		<p>1.3) Rileva che il Piano è <i>“un Ptcp difficile da gestire”</i> in quanto inteso quale “piano dei piani” “che ha, non a caso, una poderosa quantità di regole, generali e particolari, nelle Norme e nelle Schede, difficili da gestire, non facilmente distinguibili per contenuto e ruolo, piene di indicazioni”, “per la redazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio comunali, ben oltre le competenze e il ruolo del Ptcp”. “Le Norme rinviano alle Schede, ove si trovano indicazioni, indirizzi, direttive e criteri, contenuti che, come stabilito dalle Norme, hanno coerenza per gli strumenti e atti comunali che vi si devono conformare. E’ necessario che tale apparato si semplifichi, pena ulteriori sconfitte del metodo della pianificazione quale ordinario strumento del governo del territorio.”</p> <p>Cita, a titolo di esempio, l’imporre “ai Comuni nei loro piani l’individuazione di Utoe urbane e Utoe rurali, che richiama un vecchio modello di azzonamento, quasi che le unità territoriali organiche elementari, la cui individuazione è compito autonomo dei piani strutturali comunali, non fossero ambiti complessi, ma “zone” omogenee, e dunque urbane e rurali”.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto non si ritiene un Piano di difficile gestione, nonostante la complessità e “trasversalità” dello stesso; comunque l’articolazione del Piano sia in riferimento alle Norme che alle Schede, per una migliore definizione, è stata semplificata e snellita ed alcuni contenuti normativi trasferiti nelle Schede, come criteri di riferimento.</p> <p>Osservazione accolta circa l’articolazione in UTOE urbane e rurali, la cui distinzione, per una migliore definizione dell’atto, è stata eliminata all’interno del Piano.</p>	
		<p>Rileva “la pretesa di imporre sia approfondite fasi di conoscenze relativamente alle risorse del territorio (spesso tali che per loro natura ben poco guardano ai confini comunali come acqua, aria, suolo), che relative regole, sia per i quadri conoscitivi che per i contenuti progettuali, ai diversi atti comunali, non solo agli strumenti di pianificazione ma addirittura ai piani comunali di settore e di dettaglio; con il risultato di imporre ai Comuni spese eccessive e tempi lunghi, senza curarsi, in questo caso, di concertazione e collaborazione, come invece dovrebbe essere, né di fornire la base conoscitiva imprescindibile sulla quale i Comuni del territorio grossetano in maggioranza piccoli e medio piccoli- potrebbero formare buoni piani senza eccedere in appesantimenti conoscitivi”.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto molti degli elementi di approfondimento per i Comuni, nei dispositivi del PTC, sono stati eliminati o divenuti suggerimenti. Circa il Quadro Conoscitivo di cui il PTC dispone, lo stesso è copioso ed in continuo aggiornamento e permette agli interessati di attingervi di volta in volta.</p>	

		<p>2.1) Ritiene che i temi rinviati ad accordo di pianificazione, inseriti nell'Allegato C alla relazione del responsabile del procedimento relativa al Piano Strutturale Comunale, "potrebbero trovar posto nel Ptcp". Rileva che tale All. C fu discusso in incontri tecnici fra Provincia e Comune e che il 17.03.'09 la Provincia scrisse al Comune che la Giunta prov.le aveva deciso in favore dell'Accordo di Pianificazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto alcuni elementi compatibili con i principi dello sviluppo sostenibile da cui muove il PTC e di cui all'allegato C, sono stati inseriti nel PTC o come criteri generali nelle Norme riferiti all'intero territorio provinciale o puntuali nelle Schede.</p>	
		<p>Fa presente, argomentando, che per alcuni punti del citato allegato C inseriti nel PTC adottato, il PTC medesimo rinvia comunque alla concertazione, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Offerta ricettiva legata alla pratica del golf, Campo da Golf Podere Maremmello; - Area idroscalo (non concorda con il rinvio all'Accordo di pianif.ne, quale appesantimento); - Recupero della ex Sitoco (collaborazione tra Enti già prevista nel PS e non concorda sulla predefinizione di alcune funzioni fra cui un acquario nazionale; rinvia al punto 2.2). 	<p>Osservazione parzialmente accolta perché modificato nel titolo della Scheda 15 A la parola "concertazione" in "cooperazione", inoltre accolta l'eliminazione di forme di concertazione sostituite in "cooperazione" o intesa (v. punti 5, 16 e 19), accolto già in fase di adozione il riferimento al Campo da Golf ad Orbetello che è stato inserito nella Scheda 10 E e l'eliminazione nella ex Sitoco della previsione dell'acquario nazionale.</p>	

		<p>Rileva, argomentando, che altri punti dell'Allegato C non trovano risposta nel PTC adottato, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento area di pertinenza della struttura ricettiva de Il Poderino, Talamone (non condivide la riconsiderazione delle zone costiere ad esclusiva funzione agricola-, pur convivendo il perseguimento della tutela- che penalizzano le situazioni in essere); - offerta ricettiva legata alla risorsa mare-spiaggia cita il P. di utilizzo del Demanio cui la Provincia formulò osservazioni; rinvia al punto 2.3; - Vie d'acqua per utilizzo pubblico lungo la Laguna (cita gli incontri effettuati e le problematiche emerse circa la riserva naturale); - ormeggi e rimessaggi (chiede che il PTC elimini le previsioni) ; 	<p>Osservazione accolta e si rinvia per la risposta alla puntualizzazione di cui al successivo punto 2.3;</p> <p>Osservazione parzialmente accolta in quanto la Scheda 12 B, per la nautica, elenca gli ormeggi fornendo solo criteri e indirizzi per gli insediamenti densi nel principio dello sviluppo sostenibile dell'intero territorio provinciale.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto il nuovo PTC già nella fase di adozione considera tutto il territorio provinciale a prevalente funzione agricola rinviando ai comuni la definizione delle aree ad esclusiva funzione agricola; in riferimento alle attività in essere le stesse sono di esclusiva competenza comunale in relazione anche agli ambiti che il nuovo PTC individua (TETI e TERA);</p> <p>Osservazione non pertinente, trattandosi di disciplina soggetta a normative speciali (Regolamento provinciale Riserva naturale Provinciale e SIR) e quindi non materia del PTC.</p>
--	--	---	---	---

		<p>- ormeggio sui due lati del fiume Albegna fra ferrovia e mare (citando gli incontri tecnici svolti, torna a riproporre la previsione di ormeggi anche sul lato destro del Fiume);</p> <p>- rimessaggio imbarcazioni per residenti nell'area comunale in località Albinia; ormeggi all'interno del Bacino di Frecciolosa a S.Liberata; ad Ansedonia e alla Puntata; ad Ansedonia, scivolo in acqua per le imbarcazioni (Vigili Del Fuoco): propone solo un uso stagionale e di competenza comunale;</p>		<p>Osservazione non accolta perché non ritenuta sostenibile nei principi delle politiche territoriali e ambientali a tutela delle risorse, messe in atto con il PTC e a tal fine si rinvia a quanto già concertato in proposito al Tavolo tecnico di cui alla Conferenza Paritetica.</p> <p>Osservazione non accolta in quanto, anche queste, questioni già decise e concertate, come quella di cui sopra, nelle procedure di cui alla Conferenza Paritetica e di cui solo gli elementi di natura strategica ritenuti ammissibili e concertati tecnicamente sono stati inseriti nel PTC.</p>
--	--	---	--	--

		<p>- Centro Servizi per il pubblico - Podere Ceriolo III - offerta ricettiva legata alla fruizione delle risorse naturalistiche (cita l'iter degli atti);</p> <p>- Utoe 2 – parco fluviale (nel ricordare che l'intervento è stato riferimento in conferenza paritetica, ritiene che l'area non possiede valori naturalistici);</p> <p>- Offerta ricettiva legata alle caratteristiche architettoniche dei fabbricati e alle situazioni di pregio ambientale per fabbricati non più utilizzati a fini agricoli: Riuso di edifici con caratteristiche tipologiche un tempo rurali in Giannella (cita l'iter degli atti);</p>		<p>Osservazione non pertinente perchè il PTC delinea criteri ed indirizzi di carattere generale e non elementi singoli e puntuali non strategici di carattere locale (comunale); peraltro tale elemento attiene non il PTC ma le normative speciali (Riserva naturale Provinciale e SIR) e quindi non materia del PTC.</p> <p>Osservazione non accolta in quanto nella Conferenza Paritetica del 27.07.2007 fu stabilito di rinviare tale questione alla definizione più generale del completamento del Corridoio Tirrenico e la definizione dei caratteri di strada-parco che l'Aurelia potrà assumere soltanto allora. Trattasi comunque di elemento di carattere locale puntuale e non strategico per essere inserito nel PTC.</p> <p>Osservazione non accolta in quanto il PTC non delinea elementi puntuali, bensì quale piano di area vasta delinea i criteri generali e omogenei per tutto il territorio provinciale e nella fattispecie per gli ambiti TETI.</p>
--	--	---	--	--

		<p>2.2) recupero area e immobili ex Sitoco (tra le altre questioni, in cui cita i diversi riferimenti al PTC relativi al complesso in questione: Schede 12 A e 15 A, punti 19 e 5) ricorda che in Conferenza dei servizi relativa all'accordo di pianificazione per il sistema della mobilità di interesse sovracomunale e per la riqualificazione del porto di Talamone, chiusa lo scorso 25 maggio con la firma dei tecnici rappresentanti della Regione Toscana, della Provincia di Grosseto e del Comune di Orbetello e seguita dalla firma dell'intesa preliminare lo scorso 10 agosto, si è convenuto che il nodo scambiatore sia localizzato ad Albinia e non a Orbetello nella ex Sitoco come invece definito nel PTC adottato. Sottolinea che il PTC adottato inserisce un acquario nazionale quale fattore di attrazione per il recupero dell'area, previsione della quale con questa Amministrazione Comunale non è stato mai fatto cenno. Inoltre, ritiene che, come peraltro già indicato dal Piano strutturale, occorra più che di previsioni, parlare di condizioni di sostenibilità, che siano ambientali quanto sociali ed economiche, sì da promuovere proposte complesse, diverse dai tradizionali progetti urbanistico-edilizi. Chiede di attivare la collaborazione tecnica e la verifica interistituzionale per la definizione delle azioni di recupero del complesso ex Sitoco e di eliminare le indicazioni previsionali nel PTC;</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine nelle Scheda 12 A al punto E è stato aggiunto il nodo scambiatore di Albinia e nella scheda 15 A al punto 19 è stato eliminato il riferimento alla ex Sitoco come nodo intermodale per i collegamenti per le isole e tutti i riferimenti puntuali (fra cui anche l'acquario di rango nazionale), permanendo Orbetello Scalo solo nei capisaldi infrastrutturali per i passeggeri (Scheda 10 E); le indicazioni previsionali contenute nel PTC in riferimento alla ex Sitoco, sono state rinviate ad un programma di cooperazione come indicazione strategica per un centro integrato</p>	
--	--	---	---	--

		<p>2.3) fascia costiera, ritiene che quella della riqualificazione dell'offerta balneare è questione rilevante delle politiche comunali. Chiede che il PTC non invada le competenze comunali, e corregga le previsioni in base alle quali la costa orbetellana risulta di fatto "ingessata". Auspica "che la risposta del PTCp adottato al problema non sia ciò che si legge al punto 21. <i>riqualificazione e integrazione dell'offerta turistica</i> della Scheda 15A, ossia un futura concertazione per formare un programma complesso!! (di tale indirizzo si chiede comunque lo stralcio, si veda al successivo punto 3 l'osservazione in merito)".</p> <p>Ripropono –"almeno"- "le previsioni a suo tempo stralciate dalla Provincia," ma "chiede che il PTC non preveda alcunché e restituisca al Comune la potestà pianificatoria che gli compete per legge", circa:</p>	<p>Osservazione accolta e tal fine sono stati eliminati tutti i riferimenti alla promozione del settore balneare nel punto 21, nella scheda n. 6 sono stati eliminati i riferimenti localizzativi delle aree a Sensibilità Ambientale del litorale. Inoltre nell'art. 14 le categorie SA. da 4 sono state ridotte a 3, rinviando ai Comuni la loro puntuale individuazione sulla base degli indirizzi del PTC.</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> - "Arenile Attrezzato per Pratiche Sportive, Talamone, corridoio di lancio necessario al corretto svolgimento dell'attività di Kitesurf"; - "ripiantumazione di pineta (confermato da P.S.) ma anche con spazi attrezzati, per lo svago ed il tempo libero, da asservire anche all'attività di Kitesurf antistante con possibilità di posizionare manufatto a carattere temporaneo (Maggio/Settembre) di massimo 25 Mq."; 		<p>Osservazione non accolta in quanto trattasi di indirizzo strategico per la valorizzazione di un litorale di particolare pregio.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - “ampliamenti delle attività per la balneazione lungo tutta la costa dove vi sono manufatti già esistenti, per motivi di adeguamento igienico sanitario e di incremento dei servizi offerti”; - “valorizzazione delle aree comunali in Giannella con realizzazione di due nuovi stabilimenti balneari”; - “punto noleggio ricadente interamente su area demaniale marittima nella testata del Tombolo della Feniglia lato Ansedonia”; - “offerta balneare lungo la Tagliata, ove sono già presenti strutture e attività dedite alla balneazione (Stabilimento balneare La Strega, noleggio ombrelloni e sedie a sdraio)”; - “arenili attrezzati per bau beach, privi di strutture fisse, con semplice possibilità di noleggio ombrellone, in varie località: lato destro foce Albegna, Giannella, Feniglia, Tagliata”, - “ampliamento delle concessioni demaniali esistenti per gli stabilimenti che offrono servizio di bau beach”; - “area sosta camper (fascia Osa Albegna, di fronte allo stabilimento Ai Delfini”; - “ampliamento concessione demaniale a servizio dello Stabilimento balneare ex Colonia”; - “nuovo stabilimento balneare con arenile attrezzato e chiosco/ristorante su area pubblica loc. Tagliata in prossimità di Ansedonia”; - “nuovo stabilimento balneare in loc. Tagliata al fine del recupero dell’area compromessa dal passaggio di infrastruttura per o scarico acque (cosiddetto “tubone”)”. 	<p>Osservazioni Parzialmente accolta in quanto gli ambiti per la definizione delle Sensibilità ambientali del litorale sono state ridotti da n. 4 a n. 3, oltre ad essere eliminati i riferimenti geografici, da definire in sede comunale puntuale sulla base dei criteri generali del PTC e tal fine si rinvia agli elementi e contenuti riformulati nella Scheda 6 A ed all’art. 14, così come già sopra evidenziato.</p>	
--	--	--	--	--

		<p>3) Per quanto riguarda le schede 15-azioni strategiche, 15A-indirizzi per il coordinamento delle politiche di sviluppo, fa presente che la <i>Vision</i> è riferimento <i>per le azioni regolative gestionali, programmatiche</i>. Rileva come I PTC confermi il suo ruolo di “piano dei piani”.</p> <p>Chiede la riscrittura, in aderenza ai compiti di legge assegnati al PTC.</p> <p>In riferimento alla <i>“città d’acqua e di pietra”- Territorio e ambiente punto 5 riqualificazione e valorizzazione del sistema ambientale della Laguna</i>: ritiene un inutile appesantimento il rinvio al programma complesso. “Che la laguna sia oggetto di azioni integrate e coordinate fra i vari Enti è un dato; che ci sia bisogno di “proceduralizzare” le attività è solo dannoso”. Non concorda sul fatto che <i>la promozione dello sviluppo locale e l’attrazione di funzioni qualificanti richiede azioni congiunte</i>. Chiede l’eliminazione di entrambi i punti.</p> <p>Circa l’Ex Sitoco: rimanda a quanto già scritto a proposito del recupero della ex Sitoco nei precedenti punti.</p> <p>Per quanto attiene il punto 6. <i>riqualificazione ambientale del Tombolo di Talamone</i>, non comprende l’utilità di questo punto che recita: <i>si avvieranno contatti a partire dal Comune e dal Consorzio Osa-Albegna al fine di favorire in loco la ricostituzione del sistema dunale e l’impianto di una pineta</i>. Chiede l’eliminazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto non accolta l’eliminazione del punto 5 perché il sistema ambientale della Laguna di Orbetello ha una importanza tale da essere annoverata nel PTC, ma l’indicazione strategica ha assunto ora le caratteristiche di una strategia programmatica in cooperazione, eliminando i riferimenti alle competenze dei diversi Enti o privati (v. punto 5 riformulato).</p> <p>Per la ex Sitoco si rinvia a quanto già detto in precedenza.</p> <p>Non accolto il riferimento al punto 6 in quanto ciò che ivi contenuto assume carattere strategico ambientale di indicazione per le politiche territoriali della Provincia</p>	<p>Osservazione sostanzialmente non accolta in quanto il PTC quale Piano di area vasta delinea criteri generali per la cooperazione delle politiche di sviluppo territoriale (v. al proposito Scheda 15 A divenuta criteri per la cooperazione delle politiche di sviluppo territoriale) per gli ambiti di “Città” quali indicazioni di azioni strategiche di rilievo sovracomunale;</p>
--	--	---	--	--

		<p>In riferimento alle Infrastrutture e insediamenti rileva: Circa il punto <i>10. collegamenti veloci per le isole</i>: Chiede di eliminare tale previsione, come concordato in Conferenza dei servizi del 25 maggio 2009 per l'accordo di pianificazione per la riqualificazione del porto di Talamone e il sistema della mobilità di interesse sovracomunale.</p> <p>Circa il punto <i>11. Potenziamento e riqualificazione dei collegamenti lagunari</i>: il punto nel PTC rinvia alla definizione futura di azioni concertate per il sistema integrato della mobilità che garantisca il più efficace collegamento fra il Corridoio Tirrenico il sistema della portualità e l'intero sistema lagunare. Chiede di eliminare e sostituire, visto quanto definito nella conferenza dei servizi 25 maggio 2009 e intesa preliminare ai fini dell'accordo di pianificazione per la riqualificazione del porto di Talamone e il sistema della mobilità di interesse sovracomunale.</p>	<p>Osservazione accolta ed in tal senso è stato eliminato quanto richiesto.</p>	<p>Osservazione non accolta in quanto trattasi di una questione strategica generale e come tale non solo di rilievo comunale, per la quale quanto citato circa l'Accordo di Pianificazione e la Conferenza di servizi del 25.05.09 ha risolto solo parte della complessa questione, la cui definizione farà riferimento a quella più vasta anche del Corridoio Tirrenico.</p>
		<p>Circa il punto <i>13. riqualificazione degli insediamenti produttivi</i>: il punto recita come segue: <i>circa il programma della Cittadella del Lavoro nella Città d'Acqua e di Pietra</i>, chiede di eliminare l'intero punto o riscriverlo eliminando la previsione di riuso a fini turistico ricettivi delle aree artigianali esistenti e considerando che il Piano strutturale comunale ha già recepito per l'ambito di Albinia il rango, del PTC vigente, di area produttiva di interesse comunale, specificando, semmai, "che ciò significa organizzare un'offerta localizzativa di elevate capacità, altamente infrastrutturata e funzionale alle esigenze competitive delle imprese, dotata di requisiti garanti della salvaguardia dell'ambiente e della coerenza con il paesaggio ove siano promosse politiche attrattive di comparti produttivi avanzati, ad elevata specializzazione e competitività, con relazioni con i principali centri di ricerca e formazione." Ricorda quanto chiesto in fase di formazione del Piano strutturale e non concorda con il rinvio al programma sulla <i>Cittadella del Lavoro</i>.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tali elementi previsionali di area vasta delle politiche di sviluppo territoriale, rappresentano una possibilità di carattere strategico rinviata ai comuni laddove gli stessi si ritengono interessati.</p>

		<p>Circa il punto <i>14. riqualificazione degli insediamenti incongruenti</i>: anche in questo caso chiede di eliminare il rinvio a futura concertazione. “Si tratta degli insediamenti legittimati da concessioni in sanatoria e di quelli compromessi dall’abusivismo. Concordando sugli obiettivi di riqualificazione di tali ambiti”, fa notare “che il Piano strutturale comunale li ha già individuati, anche segnalandoli come ambiti degradati per il piano paesistico regionale, e che pertanto è inutile il rinvio a concertazioni future (es.: loc Il Pino, loc saline Varoli, loc Case Breschi, ...)”.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto, per una migliore definizione dell’atto, la cooperazione (e non più concertazione) è stata rivolta ai soggetti interessati e comprende più Comuni dell’ambito della “Città”.</p>	
		<p>Circa il Punto <i>16. recupero delle aree dismesse</i>: rileva che “il punto contiene indicazioni per le aree idroscalo ed ex Sitoco.” Rinvia a quanto osservato in precedenza al proposito. Circa l’ <i>introduzione di funzioni strategiche nell’area ex Sitoco</i>: rinvia a quanto osservato in precedenza al proposito (punto 2.2).</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine per la ex Sitoco si rinvia a quanto già espresso in riferimento al punto 2.2, mentre anche per l’idroscalo il riferimento è ricondotto ad un’intesa (non più programmazione negoziata) v. punto 16 modificato.</p>	
		<p>Circa il punto <i>20. riorganizzazione integrata della filiera portuale</i>: rileva che contiene “indicazioni che spaziano da politiche promozionali a progetti urbani, questi ultimi di competenza comunale (waterfront, definizione delle funzioni)”.</p> <p>Non comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - “con quale competenze il PTC stabilisce che si debba procedere a un Accordo (quale tipo di Accordo?) fra i soggetti interessati (quali?) per definire un sistema unitario per valorizzare le attività di pesca e di quelle connesse sotto il profilo commerciale e produttivo, oltre che culturale, didattico e di ricerca; - perché promuovere “villaggi dell’ittiturismo”.” 		<p>Osservazione non accolta in quanto elementi di previsione programmatica strategica delle politiche provinciali.</p>

		<p>Fa anche riferimento all'osservazione all'art. 29 delle Norme, in merito alle <i>cittadelle della pesca</i>, su cui il Comune non concorda circa la specializzazione concentrata in parti del territorio, in quanto "orienta le proprie strategie su reti e nodi, in modo che i nodi (il porto, la pesca, le terme, la città etc) siano punti di forza per favorire nella rete (l'intero territorio con le diverse peculiarità e differenze fra ruralità e centri abitati) sia vitalizzato." Chiede l'eliminazione dell'intero punto.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta pur ritenendo l'articolato quale elemento strategico per lo sviluppo delle politiche programmatiche territoriali degli ambiti costieri (art. 29 v. ora c. 10), l'articolato è stato modificato e snellito rinviando ai comuni tale possibilità di incentivazione.</p>	
		<p>Circa il punto 21. <i>riqualificazione e integrazione dell'offerta turistica</i>: non comprende la dizione "gestione coordinata della risorsa" in riferimento alle sorgenti dell'Osa, né la competenza del PTC a stabilirla. Ne chiede l'eliminazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto eliminato nell'ultimo paragrafo del punto 21, le "strategie integrate, che coinvolgono diversi settori operativi, per coordinare", mantenendo però il riferimento alla gestione coordinata per la sostenibilità della risorsa, in quanto tale risorsa assume carattere strategico nelle politiche territoriali del PTC.</p>	
		<p>Ritiene inaccettabile che per il settore balneare si ricorra al programma complesso di cui al punto 5, quale inutile appesantimento invasivo delle competenze comunali, di cui chiede l'eliminazione. Prende atto che il PTC contempla l'ampliamento a 18 buche del campo di golf a Maremmello ma non si ritiene utile che per la realizzazione sia obbligatorio il rinvio a concertazione. Ne chiede l'eliminazione.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine è stato eliminato il comma 2 del punto 21 della Scheda 15 A, per una migliore definizione dell'atto.</p>	
		<p>Concorda che "per la valorizzazione del termalismo si debba garantire uno sfruttamento sostenibile delle risorse termali dell'Osa ma non comprende cosa significhi che <i>si punta ad attivare strategie integrate</i>, peraltro non meglio definite (integrate in relazione a che cosa e a chi?)." Ne chiede l'eliminazione.</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fine si rinvia alla eliminazione effettuata già declinata al punto precedente in riferimento all'ultimo capoverso dell'azione n. 21.</p>	

	<p>Circa il punto 22. <i>valorizzazione degli insediamenti storici legati al controllo della costa</i>: rileva che il PTC “eccede le proprie competenze, prevedendo che gli interventi di recupero del sistema di avvistamento e protezione costiera siano finalizzati alla valorizzazione turistico-culturale dell'intero sistema provinciale, e prevedendo fruizione pubblica e finalità produttive del patrimonio storico culturale, questione della quale con il Comune di Orbetello non è stato concordato alcunché.”Ne chiede l'eliminazione o la riscrittura dietro verifica con il Comune.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto, gli insediamenti storici legati al controllo della costa, rappresentano un elemento di rilevanza strategica delle politiche territoriali messe in essere con il PTC, per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale presente nel territorio provinciale.</p>
	<p>4) Relativamente alle Osservazioni alle Norme e alle Schede fa presente:</p>		
	<p>- art. 4, comma 2: le disposizioni regolative del Codice non possono assumere valore prescrittivo a cui conformarsi se non per quanto attribuito al Ptc dall'art. 51 della Lrt 1/2005, chiede una corretta riformulazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta e le prescrizioni sono state limitate allo statuto (che rappresenta gli assunti fondamentali), al codice (artt. Da 9- a 22e gli artt. 23, 24, 25, e 28) , ed alle competenze provinciali; il restante delle norme sono state articolate in direttive, indirizzi e indicazioni.</p>	
	<p>- art. 4, comma 4: “vizio di eccesso di potere e di incompetenza, in quanto la conformità richiesta non è assistita da legge, anzi smentita dalla formulazione dell'art. 51 della Lrt 1/2005”; chiede una corretta riformulazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente in quanto è stato anche inserito l'Ente Provincia e mentre in base alle disposizioni vigenti l'art. 51 c. 5 della L.R. 1/05 (PTC) e il D.Lgs. 267/2000 riportano tale conformazione nei loro contenuti normativi.</p>	
	<p>- art. 5, comma 1:”le definizioni sono generali”, impositive e indipendenti ai compiti specifici attribuiti al PTC dall'art. 51 della Lrt 1/2005; chiede una corretta riformulazione.</p>	<p>Osservazione accolta ed in tal senso il comma è stato meglio riformulato articolando meglio le dizioni: prescrizioni, indirizzi, direttive ed indicazioni.</p>	

		<p>- art. 5, comma 3: nel condividere e apprezzare l'analisi morfologica avanzata contenuta nel PTC, rileva "che le articolazioni ad essa conseguenti sono poi usate come ambiti ai quali riferire norme. Prova dell'azzonamento conformativo è all'art. 6 comma 3, dove alla eventuale modifica dei perimetri si arriva a livello comunale solo tramite pratiche concertative"; chiede "sia chiarito che detta articolazione sia utilizzabile solo per quanto essa contiene, ossia il riconoscimento di valori morfologici complessi, senza riferirvi contenuti a cui conformarsi".</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto l'art. 5, c.3 è stato in parte meglio riformulato e l'art. 6 c. 3 è stato riformulato, rinviando ai comuni l'utilizzo degli elaborati tecnici e conoscitivi del PTC ed è stato eliminato il ricorso alla concertazione con la Provincia; inoltre il restante delle norme del PTC nel suo complesso sono state articolate soprattutto in direttive, indirizzi e indicazioni.</p>	
		<p>- art. 5 comma 4: "analogamente a quanto rilevato per il precedente comma, anche l'individuazione di TERA e TETI si rileverà, nel seguito delle Norme, quale articolazione in aree alle quali riferire norme, e addirittura dimensionamenti, secondo un modello impraticabile. Prova dell'azzonamento conformativo è all'art. 6 comma 3 dove alla eventuale modifica dei perimetri si arriva a livello comunale solo tramite pratiche concertative. Si anticipa che tali individuazioni possano servire ai piani comunali come riferimenti ma non come rigidi azzonamenti ai quali riferire funzioni e dimensionamenti ammissibili."</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto l'individuazione in TERA e TETI rappresenta un elemento strutturale di riequilibrio dell'intero territorio provinciale e come tale da mantenere, eliminati invece i dimensionamenti e per quanto riguarda i riferimenti all'art. 6 c. 3 si rinvia a quanto già risposto in accoglimento all'osservazione precedente.</p>	
		<p>- Art. 5 comma 5: "la divisione in insediamento denso, territorio agricolo e UTOE rurali appare del tutto inadeguata, rispondente a una idea zonizzatrice che con fatica si tende ad abbandonare nei Piani strutturali comunali e che invece viene riproposta a livello di PTCp. Si profila (...) una pericolosa distinzione fra territori urbani e territori urbanizzabili, aree agricole da normare con le sole regole di settore e aree nelle quali introdurre funzioni anche non agricole purché "rurali" ".Chiede l'intera eliminazione, con, in conseguenza, "reset" del Piano.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto accolta l'eliminazione della distinzione tra UTOE rurali ed UTOE insediative, mentre non è stato eliminato o resettato tutto il testo, bensì modificato, snellito e meglio formulato, operando la distinzione fra territorio aperto e insediamenti densi, che rappresenta un elemento identificativo del nostro territorio che il PTC intende valorizzare nel principio dello sviluppo sostenibile.</p>	

		<p>- Art. 6 commi 1,2,3: rileva un contrasto fra i primi tre commi. "Il primo comma afferma che il Ptc si attua attraverso l'esercizio delle competenze provinciali, il secondo comma le travalica chiedendo la conformazione ai contenuti del Ptc medesimo da parte degli strumenti di pianificazione territoriale (che, ai sensi della Lrt 1/2005, sono il Pit regionale e i Ps comunali), e degli atti di governo del territorio senza chiarire se si parla dei piani di settore provinciali (atti di governo ai sensi della Lrt 1/2005). Si evidenzia il difetto di eccesso di potere e di incompetenza, nell'obbligo di ricorrere a specifica concertazione per ogni modifica all'azzonamento e alla relativa normazione (il che conferma quanto già rilevato nel punto 1.osservazioni generali): UMT, ARPA, TERA, TETI, sensibilità dei litorali sabbiosi, capisaldi infrastrutturali e Programma". Chiede l'eliminazione totale.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta e le prescrizioni sono state limitate allo statuto (che rappresenta gli assunti fondamentali) ed alle competenze provinciali; il restante delle norme, per una migliore definizione dell'atto, sono state meglio articolate in direttive, indirizzi e indicazioni. Inoltre è stato eliminato il ricorso alla concertazione con la Provincia. Accolto il riferimento all'art. 6 per quanto sopra già riportato.</p>	
		<p>- Art. 6 comma 4: "il contenuto non è di livello di una norma di piano. Ben vengano buone pratiche, ma le esperienze, condotte peraltro a livello regionale, di stigmatizzare legende e restituzioni grafiche sono fallite più volte."Chiede l'eliminazione.</p>		<p>Osservazione non accolta perché quanto contenuto nel PTC rappresentano solo indicazioni ritenute essenziali per una qualità dello sviluppo insediativo in relazione ai caratteri specifici del territorio provinciale; comunque si è aggiunto nel comma il termine di indicazione di carattere generale.</p>
		<p>- Art. 6 comma 5: chiede l'eliminazione per quanto già detto in riferimento al comma 4;</p>	<p>Parzialmente accolta in quanto il comma non è stato eliminato, ma riferito ad un processo di cooperazione nel principio della sussidiarietà e in coerenza con gli input regionali.</p>	

	<p>- Art. 7 comma 3: "la sospensione delle attività edilizie dei Comuni è legittima solo ove contrasti con prescrizioni localizzative di competenza della Provincia ai Osservazione accolta in quanto ora norma di salvaguardia derivante da prescrizioni localizzative di cui ai Piani di settore provinciali, da recepire (PAERP. P. Rifiuti. etc.), nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni; difatti il comma 3 (ora comma 2) è stato meglio riformulato per una migliore redazione dell'atto.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto ora norma di salvaguardia derivante da prescrizioni localizzative di cui ai Piani di settore provinciali, da recepire (PAERP. P. Rifiuti. etc.), nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici dei comuni; difatti il comma 3 (ora comma 2) è stato meglio riformulato per una migliore redazione dell'atto.</p>	
	<p>- Art. 7 comma 4: "non capisce la ratio che permetta al PTC di imporre la norma contenuta." Chiede se è una salvaguardia e ai sensi di quale norma.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto l'art. 7 è divenuto norme di salvaguardia a tutela delle trasformazioni stradali di opere pubbliche di interesse sovracomunale; inoltre il comma 4 (ora comma 3) è stato meglio riformulato per una migliore redazione dell'atto.</p>	
	<p>- Art. 9: "l'intero articolo, del quale si riconosce e si apprezzano finalità e intenti, è zeppo di contenuti che i vari piani comunali devono rispettare (tanto il piano strutturale quanto gli atti di governo quanto i piani dell'illuminazione pubblica)." Chiede la riformulazione.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta e tal fine il testo è stato meglio riformulato per una più precisa definizione dell'atto.</p>	

		<p>- Art. 10: ne “chiede la riformulazione, dato che anche questo articolo è invasivo e impositivo nelle elaborazioni da predisporre nei piani comunali.” Coglie “l’occasione per ricordare che tutti i rinvii di elaborazioni ai Comuni significano per tali Enti forti aggravii di spesa, pertanto non possono essere obbligatori e generalizzabili.” Ricorda che “ancorché imporre gravosi dettagli conoscitivi, occorrerebbe condividere per ogni tipo di risorsa la base conoscitiva imprescindibile, programmare la copertura di spesa e le modalità restitutive. Qui sì, secondo rappresentazioni convenzionalmente condivise, e qui sì tramite concertazione, e relativa distribuzione degli oneri.”</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto i contenuti nel PTC sono finalizzati alla tutela e alla valorizzazione di risorse di primaria importanza, prioritarie e vulnerabili, quali l’acqua e il suolo, funzionali allo sviluppo sostenibile del territorio. La gran parte delle norme discendono dall’applicazione di Strumenti di Pianificazione, di Piani di Settore sovraprovinciali o di norme regionali e comunque si caratterizzano prevalentemente come criteri, indirizzi e standard operativi.</p>
		<p>- Articoli da 11 a 20: “non si ripetono le osservazioni già fatte per gli articoli 9 e 10, che si confermano anche per tutti questi articoli”, dando per ognuno più specifiche annotazioni.</p>		<p>Per le osservazioni di cui agli artt. 9 e 10 si rinvia a quanto già detto ai relativi punti precedenti; mentre non accolto il riferimento generico alle risorse naturali e/o invariabili strutturali, in quanto gli stessi costituiscono elementi portanti del PTC basati sul principio dello sviluppo sostenibile; comunque tutti questi articoli sono stati riformulati e meglio precisati e molti degli elementi tradotti in auspici, riferimenti ed indirizzi.</p>

		<p>- Art. 13: "Il rinvio alle Schede, che contengono ulteriori norme, è faticoso e non rende agevole la gestione del piano. La differenza fra Norme e Schede, come ha insegnato la gestione del PTC vigente, doveva essere più marcata. Invece le Norme rinviano alle Schede e qui non si trovano solo contenuti conoscitivi e descrittivi, argomentativi e narrativi ai quali attingere, ma anche ulteriori indirizzi, criteri, direttive e indicazioni, ossia ancora contenuti normativi ai quali conformarsi".</p> <p>Inoltre, il dettaglio delle regole e delle previsioni per le attività acquicole eccede le competenze istituzionali e appesantisce la gestione urbanistica." Porta ad esempio la scheda 3I Indirizzi per le attività acquicole;</p>	<p>Osservazione accolta in quanto le Norme e le Schede sono state snellite e riformulate, meglio definita la parte strategica da quella statutaria. Le Norme sono costituite da una vera e propria disciplina di Piano; le Schede, consentono, in maniera più agevole, di rinviare all'ampio Quadro Conoscitivo di cui il PTC dispone, permettendo ai comuni, professionisti e a tutti gli interessati, di attingervi di volta in volta senza per questo appesantire il Piano con numerosi allegati, rendendone più agevole la consultazione. Ciò consente un continuo aggiornamento del Quadro Conoscitivo stesso senza inutili modificazioni del PTC. Del resto il PTC, per la sua connotazione di piano di area vasta, è uno strumento di pianificazione complesso che investe l'intero territorio provinciale, quindi fornisce indirizzi e criteri sulle risorse e sulle attività ivi presenti (fra cui anche quelle acquicole), quali elementi di connotazione tipica da indirizzare per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio; anche l'art. 13 è stato in parte riformulato per una migliore definizione dell'atto.</p>	
--	--	---	--	--

		<p>- Art.14: Coste e litorali: rileva le serie di rapporti intercorsi fra Comune e Provincia in merito e fa presente l'articolazione del litorale orbetellano del PTC in rapporto alle SA, ritenuto rigido; rileva come l'Acc.do di Pianificazione rappresenti un aggravio di tempi e costi.</p>	<p>Parzialmente accolta in quanto le Sensibilità ambientali sono state ridotte da n. 4 a n. 3 ed eliminati i riferimenti geografici da definire in sede comunale sulla base dei criteri generali del PTC e tal fine si rinvia agli elementi riformulati alla Scheda 6 A ed all'art. 14.</p>	
		<p>- Art 15: rileva contenuti di livello comunale, e relativi a procedure edilizie. Chiede l'eliminazione.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto l'articolo non è stato eliminato quale elemento fondante in relazione alle competenze provinciali sulle risorse del sottosuolo (PAERP), ma riformulato e meglio ricondotto alla disciplina provinciale in riferimento al PAERP, per una migliore definizione dell'atto.</p>	
		<p>- Art. 16: "In connessione con la Scheda 7 alla quale l'articolo 16 rinvia, i Comuni si trovano di fronte a un insieme variegato di criteri, regole, indirizzi, che riguardano per "flora e fauna" un po' di tutto, dalle aree protette ai SIR, etc, e che attengono sia competenze della Provincia che di altri Enti. I contenuti del PTCp arrivano persino alla regolamentazione urbanistico edilizia (altezze fabbricati)." Nota "inoltre che vi possono essere dei casi nei quali sono auspicati gli ampliamenti dei fabbricati esistenti, piuttosto che una ragionevole e ben fatta edificazione, o qualunque altra attività che riguardi il patrimonio ambientale e naturale." Ricorda, a titolo di esempio, "che, ancora oggi, come nel passato non si può neanche ammettere alcun intervento su una struttura di servizio alla risorsa naturale, quale il centro WWF del Ceriolo".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC è uno strumento di pianificazione complesso che investe l'intero territorio provinciale, quindi anche le risorse della flora e fauna ivi presenti, cercando di mettere in relazione organica fra loro tutte le relative componenti. Circa la struttura a servizio del centro WWF del Ceriolo si rileva che la stessa è in un'area tutelata (D.M. del 06.02.1976), in ARPA e SIR-ZPS e cui competenze edilizie sono attribuite al Comune, nel rispetto dei criteri generali del PTC.</p>

		<p>- Art. 17 , Art. 18, Art. 19, Art. 20: "In connessione con le schede 7, 8 e 10 e i successivi articoli 18, 19 e 20 delle Norme, il PTC svela la sua intenzionalità di essere il piano regolatore dei piani comunali." Non concorda con la divisione in Utoe urbane e Utoe rurali, imposizione viziata da "eccesso di potere e non competenza nei confronti delle scelte di pianificazione e di governo del territorio dei Comuni, oltretutto banalizzante l'assunto statutario, condiviso, che riconosce al territorio grossetano caratteri insediativi diversi fra territorio rurale e centri abitati urbani, ma ne perde completamente le profonde connessioni storicamente consolidate. Il PTCp moltiplica i già troppi perimetri che persino la legge 1/2005 stabilisce con effetti che la sua applicazione sta svelando poco positivi: AMT,UMT,SMT,TERA,TETI,ARPA,ATG,AGS, ai quali occorre aggiungere i sistemi e sottosistemi territoriali e funzionali della legge 1 già citata, le ANPIL, i SIR, i SIC, le ZPS e ZMP, ed a quelli stabiliti da leggi di settore." "Si perde, nella autoreferenzialità dell'accanimento pianificatorio, l'unitarietà del territorio e la dominante natura del piano, quella di dare una interpretazione di sintesi in un progetto di governo. Si perderanno," infine il "consenso e la fiducia nella pianificazione, strumento ordinario dell'agire amministrativo pubblico." "Si delinea un processo di conformazione obbligata dei piani comunali a tutti i perimetri, gli interventi operativi e i dimensionamenti stabiliti dal PTC per AMT, UMT, SMT, TERA, TETI; imm modificabili se non dietro concertazione. Ogni rettifica è soggetta a procedura di concertazione che non permette di sviluppare le capacità culturali e amministrative dei Comuni e comunque non compete al PTC ai sensi di legge.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto:</p> <p>nel PTC è stata eliminata, per una migliore definizione dell'atto, la divisione fra UTOE Urbane e UTOE Rurali;</p> <p>non accolto il contributo per quanto concerne le altre articolazioni del PTC: AMT,UMT,SMT, TERA, TETI,ARPA, ATG,AGS, in quanto le stesse scaturiscono da uno strumento complesso, di area vasta, che investe l'intero territorio provinciale, fornendo indirizzi sulla valorizzazione e lo sviluppo delle risorse, sulle attività ivi presenti e sulle compatibilità delle stesse nel principio dello sviluppo sostenibile che permea tutto il Piano;</p> <p>accolta l'eliminazione in riferimento alla concertazione circa la modifica degli Ambiti, ora di competenza comunale nella misura e nei modi che di volta in volta risulteranno utili e opportuni in relazione allo specifico locale;</p>	
--	--	--	--	--

		<p>Il comma 7 dell'art. 19 è esempio dell'approccio generale del Ptcp: i perimetri del Piano sono obbligatori, escludono gli ambiti urbani dalla Morfologia territoriale, i perimetri degli ambiti urbani sono da rispettarsi obbligatoriamente e includono le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, dimenticando che la nuova pianificazione si fa carico di valutare le compatibilità delle previsioni vigenti, che pertanto non sono mai automaticamente fatte salve; fermo restando che anche questo non è di competenza della Provincia.” Chiede il “reset” dei quattro articoli e delle relative Schede.</p>	<p>non accolto il reset dei quattro artt., ma gli stessi sono stati riformulati, in cooperazione con la Regione Toscana (v. Protocollo d'Intesa del 31.08.2009) per una migliore definizione dell'atto.</p>	
--	--	--	---	--

		<p>- Art. 22, Art. 23, Art. 24: “Anche in questi articoli, e nelle correlate Schede 8 e 9, il PTC si spinge ben oltre la disciplina del territorio rurale che gli compete. Vi sono di nuovo ulteriori classificazioni e perimetrazioni; si rilevano disposizioni assertive non supportate da fondamenti conoscitivi né verifica degli effetti.” Porta ad esempio l'imposizione dell'individuazione della dimensione dell'unità minima aziendale in un intervallo compreso fra 3 e 10 ettari. “Anche in raccordo all'art. 26, il piano si spinge al dimensionamento: dei nuclei, dell'edificazione, degli ampliamenti; disciplina il cambio di destinazione d'uso; riporta alcuni esempi (cantine mc. 1500 fuori terra; pertinenze: sistemazioni ambientali; recupero strutture prefabbricate e precarie limitando nuove abitazioni;). Contesta la previsione comunale per ortoflorovivaismo.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto tali articoli inerenti il territorio aperto sono stati tutti riformulati e meglio strutturati; inoltre i contenuti ivi riportati scaturiscono nel territorio rurale dalle competenze attribuite alla Provincia dalla L.R. 1/2005; accolto il riferimento alla eliminazione dei mc delle cantine, mentre non accolto il riferimento all'intervallo compreso fra 3 e 10 ettari, quale individuazione della dimensione dell'unità minima aziendale sostenibile il cui preciso valore numerico è competenza dei comuni nel rispetto della superficie aziendale tradizionalmente consolidata nella zona di riferimento per il mantenimento e lo sviluppo del territorio rurale; circa l'ortoflorovivaismo, quale attività presente nel nostro territorio, ne è stato mantenuto l'indirizzo al fine di un riconoscimento in sede comunale. Accolto anche il riferimento circa il dimensionamento dei nuclei in quanto trattasi solo di indicazioni di carattere generale (v. art. 22 c. 7).</p>	
--	--	--	--	--

		<p>“L’art. 23 è farraginoso, conferma norme che già l’applicazione del PTC vigente ha dimostrato non avere sempre effetti positivi, “invade” le competenze della pianificazione e dell’urbanistica comunale.”</p> <p>Rileva “che l’introduzione di ulteriori individuazioni, come le attività ordinarie e quelle speciali, e la regolamentazione oltre e diversamente da quanto disposto da leggi istitutive, come nel caso delle attività connesse e di quelle integrative all’agricoltura, generano gravi difficoltà.” “Non concorda con la distinzione tra territorio rurale agricolo e territorio rurale non agricolo. Nel territorio rurale non agricolo vi sono le scogliere, i tomboli costieri, i calanchi ma anche le aree a gestione speciale cioè i parchi, le aree protette, ma anche le aree estrattive (v. art. 24).” “Più corretto pare, semmai, il riconoscimento che vi è di un territorio non strutturato secondo regole insediative urbane né secondo utilizzo e relative regole insediative agricole.”</p> <p>“Quanto alle aree a gestione speciale, ciò che caratterizza le medesime è per l’appunto la gestione, non il fatto che vi sia all’interno suolo con vocazione agricola o risorsa naturale. E inoltre, “Le aree a gestione speciale”, ad esempio, “sono già normate come parte del sistema florofaunistico; quelle estrattive nelle norme per e risorse del suolo e sottosuolo (ci si dimentica, anche, che le aree estrattive non sono una deperimetrazione del territorio, tant’è che occorre definirle non come zone produttive ma come zone agricole o zone parco, in vista della definitiva sistemazione e considerando le attività estrattive come temporanee).”</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto tutto l’articolo, per una migliore definizione dell’atto, è stato riformulato e meglio ristrutturato;</p> <p>accolta l’osservazione circa l’attribuzione operata dal PTC della distinzione tra territorio rurale agricolo e territorio rurale non agricolo in quanto è stato meglio articolato in territorio aperto, rurale e complementare.</p>	<p>Non accolto il riferimento circa le aree a gestione speciale, in quanto essendo il PTC uno strumento complesso e di area vasta, annovera questi fra gli elementi identitari, che possono, sì essere già disciplinati da altre norme speciali (v. rinvio art. 19 c. 5), ma appunto per questo da distinguere come elementi complementari del territorio aperto, a differenza del territorio rurale cui si interviene con gli interventi ordinari (attività agricola). Peraltro in tali aree (art. 24) la Provincia ha molte specifiche competenze in materia.</p>
--	--	--	---	---

		<p>"L'art. 24 si chiude con il divieto della realizzazione degli annessi agricoli nelle aree del territorio rurale non agricolo, ossia una norma urbanistico -edilizia che attiene alle scelte comunali, e semmai di livello del Regolamento urbanistico comunale."</p> <p>Contesta l'obbligatorietà della compilazione del modello del Programma della Provincia (Scheda 9A).</p> <p>Chiede di eliminare il quadro sinottico degli interventi della Scheda 9A, e i contenuti connessi delle Norme, in virtù dell'esperienza applicativa di tali norme e regole, già contenute nel PTC vigente, in quanto il Comune intende incentivare investimenti su produzioni di nicchia.</p> <p>Chiede il "reset" dell'intero Capo II Il territorio rurale e delle relative Schede.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: non accolto il reset dell'intero capo II e relative schede che sono comunque stati sostanzialmente riformulati per una migliore definizione dell'atto; non accolto il riferimento alla Schede 9 A in quanto rappresentano solo criteri (e non un modello) in quanto riferiti alle competenze della Provincia (pareri agronomici sui PAPMAA); circa il comma 5 dell'art. 24 il PTC intende mantenerlo in quanto volto al mantenimento delle caratteristiche del territorio aperto, quale principale fattore dell'identità provinciale grossetana.</p> <p>accolta invece l'eliminazione del quadro sinottico della scheda 9 A per una migliore e più chiara definizione dell'atto.</p> <p>Non accolto il riferimento all'art. 24, c. 5 perché aree con presenza di beni soggetti a politiche di tutela e valorizzazione ambientale, sostanzialmente indipendenti dalla funzione agricola.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>- Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28: "Unitamente alle Schede 10, 11 e 15, questi articoli impongono all'azione di governo territoriale comunale per l'insediamento urbano perimetri, interventi, criteri e parametri, dimensionamenti del tutto invasivi e lesivi dell'autonomia comunale, e inoltre non supportati da verifiche circa la condivisione delle strategie e dei loro effetti, che legano i vari Comuni all'interno delle Città; né supportati da adeguate motivazioni. La scheda 10 impone modalità di individuazione delle UTOE e criteri per il dimensionamento riferiti agli ambiti TERA e TETI, inaccettabili. Non è competenza della Provincia, ed è un errore culturale e disciplinare." Chiede l'eliminazione delle Schede 10A, 10B, 10C .</p> <p>"Il Programma, di cui al comma 9 dell'art. 25, della Provincia è di nuovo un percorso procedurale e un appesantimento, ove si ritiene di inventare organismi rappresentativi delle Città, e aprire tavoli di confronto permanente. Il confronto doveva avvenire fra Provincia e Comuni nella formazione del Piano, e, per quanto attiene la sua messa in opera, bastano le istituzioni e gli organismi esistenti. Anche il comma 10 dell'art. 25 apre a un percorso lungo del quale si vede poca utilità e scarsa efficacia: prima un approfondito monitoraggio, poi uno studio, poi un concreto coordinamento degli strumenti di pianificazione locale." Non comprende "cosa voglia dire il comma 11 del medesimo art. 25, nel quale è stabilito <i>che la Provincia metterà a fuoco uno specifico programma operativo per coordinare l'insieme delle città costiere sui temi qualificanti dell'evoluzione territoriale in prossimità del litorale.</i> Alla Provincia non compete alcun coordinamento, tanto meno da inserire in uno specifico programma, previsto da nessuna legge; i temi qualificanti non sono annunciati.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto: gli Artt. 25, 26, 27, e 28 sono stati in parte riformulati ed in particolare l'art. 26 mentre la Scheda 10 è stata in parte riformulata oltre ad essere stato eliminato il dimensionamento indicativo delle strutture commerciali, eliminando anche i riferimenti alle UTOE insediative; eliminati nella Scheda 10 A i riferimenti alle UTOE, mentre permangono i criteri circa gli ambiti TERA e TETI (Scheda 10B) in quanto elemento strategico di riequilibrio delle politiche territoriali che il PTC intende mettere in atto; inoltre parzialmente accolta l'osservazione circa l'art. 25 c. 9 in quanto sostituita la parola concertazione con cooperazione, introdotta peraltro sia nei commi 10 che 11, in quanto elementi di programma che la Provincia intende perseguire nel principio dello sviluppo sostenibile.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>L'art 26 si apre con l'affermazione statutaria dell'indispensabilità del <i>contenere ogni forma di accrescimento insediativo entro le dimensioni minime utili a garantire uno sviluppo socio-economico ottimale</i>. L'affermazione è non verificata e non verificabile, discrezionale e generica. Purtroppo è contenuta nella parte statutaria del Piano.”</p> <p>“L'antinomia TETI-TERA non risolve il problema che viene definito come “congestione costiera” e “abbandono dell'entroterra”. Intanto si deve notare che non è più così.” Evidenzia come l'entroterra non sia più abbandonato e specialmente in Maremma, oggetto di pressioni varie e diverse.</p> <p>“I successivi commi impongono agli strumenti della pianificazione comunale compiti sia progettuali che conoscitivi riferiti a perimetrazioni (precisazioni territoriali contenute nella tavola 4) e relativi dimensionamenti, meglio precisati nella Scheda 10.” Chiede l'eliminazione dell'articolo 26 e della scheda 10, in quanto eccedenti le competenze della Provincia e lesivi delle autonomie comunali per lo svolgimento delle proprie azioni di governo del territorio e la formazione, a tal fine, dei propri strumenti e atti. Dal dimensionamento dei propri piani, i Comuni possono escludere gli interventi che saranno concertati con la Provincia e che pertanto saranno valutati in sede di intese di rilievo sovralocale, in base a rigorosi criteri di sostenibilità (quali? stabiliti da chi e quando?). Con i commi da 8 a 13 dell'art. 26 in sostanza si fanno i piani comunali.” Chiede l'eliminazione.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto trattasi di un assunto fondamentale contenuto nella carta dei principi del PTC, quale elemento che si riallaccia alla struttura del territorio provinciale che si intende mantenere come carattere identitario per l'evoluzione delle politiche territoriali anche in coerenza con il PIT. Circa la classificazione in TETI e TERA, oltre a quanto già espresso in risposta all'osservazione precedente, si ritiene che l'entroterra tutt'oggi presenti fenomeni di abbandono, da riequilibrare; inoltre, non sono stati eliminati l'art. 26 e la Scheda 10 in quanto l'articolo è stato riformulato per una migliore definizione dell'atto, con contenuti da assumere in linea di principio come riferimento e circa la Scheda 10 si rinvia a quanto già espresso in risposta all'osservazione precedente.</p>
--	--	---	--	---

		<p>“Il comma 14 del medesimo art. 26, relativo al programma che si dà la Provincia, è ancora una volta un ulteriore rinvio a “qualcos’altro”, in questo caso uno studio, che la Provincia farà, senza alcun criterio stabilito e condiviso né supporto di legge: <i>uno studio per il riequilibrio insediativo contenente un insieme articolato di politiche integrate da concertare con i Comuni in base alle diverse funzioni e potenzialità urbanistiche di ciascun centro.</i> Evidentemente norme e schede di dettaglio nonché interventi già indicati per ogni “Città” non bastano, bisogna concertare –dopo che la Provincia avrà studiato- anche l’urbanistica di ogni centro; attività, come noto, di competenza esclusiva del regolamento urbanistico comunale.” Chiede l’eliminazione anche di questo comma.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta, in quanto non eliminato il comma, ma riformulato con la cooperazione assieme solo ai comuni laddove interessati (ora c. 13).</p>	
		<p>- Art. 27: “Per quanto il contenuto di questo articolo sia condivisibile, si ripete, senza entrare nel dettaglio, che il Ptcp non può avvicinarsi al territorio e alla città imponendo agli strumenti e atti comunali le proprie regole se non per competenza specifica.” Chiede la riscrittura. comma 10: “si ripete anche qui l’ulteriore rinvio a specifico studio per approfondire i criteri e i parametri al fine di facilitare la pianificazione degli S.U. comunali. Se ne chiede l’eliminazione. Non si comprende il significato dell’affermazione al comma 12, che si avvieranno contatti per la redazione di uno specifico “piano degli orari” a beneficio delle Città della Città, sul Golfo del ferro, d’Acqua e di Pietra, Intorno alla Vetta.” Chiede l’eliminazione.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto accolta la riscrittura dell’articolo, modificato quale riferimento alle valutazioni di sostenibilità dello sviluppo insediativo (criteri qualitativi per il territorio provinciale), ed apportati nei commi 10 (ora c. 12) e 12 (ora c. 14) integrazioni circa le azioni provinciali, sempre e comunque in cooperazione con i comuni, o come auspicio di cooperazione fra i comuni stessi.</p>	

		<p>- Art. 28: "l'art. 28 e la Scheda 11 sono condivisibili, nelle affermazioni e nei principi, ma né le une né le altre sono materia di PTC se non in forma adeguata, da concordare, affinché siano un aiuto alla buona urbanistica e alla buona architettura." Chiede la riscrittura di concerto con i Comuni.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto gli elementi del PTC, di indirizzo comunque generale, sono stati valutati e condivisi lungo tutto il percorso di formazione del nuovo Piano con i comuni (Laboratori, avvio, VAS, etc.) ed il mantenimento dell'art. 28 e della Scheda 11 deriva dalla specificità delle componenti insediative di pregio, risorse primarie per l'identità culturale dell'intero territorio provinciale.</p>
		<p>- Art. 30: "Anche per queste attività, il PTC dà definizioni di livello urbanistico edilizio vincolanti, nonché compiti di perimetrazioni al Piano strutturale comunale. Eventuali correzioni e modifiche sono soggette alla concertazione obbligatoria." Chiede di riscrivere l'articolo alla luce delle considerazioni generali sull'approccio e il ruolo del PTC che hanno dato nel punto 1.osservazioni generali.</p>	<p>Osservazione accolta e l'articolo è stato notevolmente snellito e riformulato in relazione all'accoglimento delle osservazioni generali di cui al punto 1 anche in cooperazione con la Regione Toscana (eliminazione indicazioni numeriche sulle attività produttive, snellimento dei criteri, etc.).</p>	
		<p>Art. 31: nota quanto già rilevato circa il livello di dettaglio anche in questo articolo; fa presente che il Ptc sarà modificato tramite accordo di pianificazione, procedura in corso, relativamente a mobilità sovracomunale e porto turistico di Talamone, per cui i contenuti dell'accordo possono essere già riportati nel Ptc a sua modifica prima dell'approvazione; gli ormeggi, le spiagge attrezzate, i punti di alaggio e rimessaggio, i pontili "sono materia di competenza comunale"; non comprende "l'utilità di un piano integrato per la portualità provinciale, di cui al comma 24 dell'art. 33". Ne chiede l'eliminazione. Ritiene necessario riscrivere l'art. 31 e la Scheda 12B.</p>	<p>Parzialmente accolta in quanto oltre a quanto precedentemente già detto è stato eliminato dal comma 24 il riferimento al Piano Provinciale sulla portualità sostituito da un quadro conoscitivo sulla portualità provinciale che prende le mosse dal Masterplan dei Porti, inoltre anche la Scheda 12 B è stata ricondotta al Masterplan dei porti del PIT e l'art. 33 (ora art. 33, c.24) contiene indirizzi di carattere generale.</p>	

		<p>Art. 34: condivide principi e criteri e apprezza lo sforzo di fornire indicazioni, ma rileva ancora la necessità di una riscrittura per eliminare le parti di dettaglio che fanno capo ad un regolamento edilizio. Rileva che per la stesura di una proposta di regolamento edilizio, che la Provincia si dà come compito (comma 15), sia eliminato.</p>	<p>Osservazione accolta in quanto eliminato nel comma 12 i riferimenti di carattere edilizio e tutti gli elementi di cui al comma 7 della Scheda 13 A; accolto inoltre quanto osservato circa il c. 15 in quanto lo stesso è stato eliminato, per una migliore definizione dell'atto.</p>	
--	--	---	---	--

\n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
33	36. Comune di Roccalbegna Nota del 02/09/09 Ns. Prot. 152633 del 11/09/09	<p>Norme Art. 34 - Energia Scheda 13 – Fonti energetiche rinnovabili Scheda 13 A - Indirizzi per la disciplina locale delle F.E.R: Ritiene che il territorio comunale, in particolare negli ambiti proposti dal P.S. in corso di adozione, ha le caratteristiche per l'impianto di centrali di produzione di energia da fonti rinnovabili e non presenta incompatibilità con le norme provinciali che le localizzazione di massima, previste nel P.S., per la vicinanza ad altre installazioni simili (Parco eolico scansano) e per le caratteristiche del soprassuolo, del paesaggio e del progressivo abbandono del comparto silvo pastorale, ben si prestano ad impianti di questo tipo. Propone la modifica della Scheda 10 con l'introduzione tra i capisaldi energetici per il solare fotovoltaico e per l'eolico gli ambiti proposti ed interni al territorio comunale di Roccalbegna.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta: in quanto accolto l'inserimento di Roccalbegna fra i capisaldi energetici per l'eolico ed in tal senso è stata integrata la Scheda 10 E; mentre non accolto il riferimento al solare fotovoltaico in quanto non di rilevanza strategica da poter essere inserito fra i capisaldi di cui alla scheda 10 E.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
34	37. Comune di Castiglione della Pescaia Nota del 10/09/09 Ns. Prot. 152638	A) Relativamente al "territorio rurale" fa presente che: - le norme del PTC adottato, rispetto al vigente, determinano inquadramenti nuovi che "rischiano di penalizzare le occasioni e le iniziative di sviluppo" e per questo ritiene debbano essere modificati:		Osservazione non accolta in quanto gli ambiti nuovi definiti dal PTC (TETI e TERA) sono scaturiti dall'esigenza di articolare le modalità evolutive che i fenomeni in atto determinano nel territorio provinciale, così come desumibili dai dati demografici, economici, etc.. Inoltre, si ricorda che il Piano Strutturale del Comune di Castiglione della Pescaia ha già recepito tali ambiti in fase di approvazione del proprio Piano Strutturale, svolto secondo le procedure dell'Accordo di Pianificazione di cui alla L.R.1/2005.
		- le classificazioni in zone a prevalente e ad esclusiva devono essere riviste valutando, considerando o non sottovalutando gli aspetti colturali, produttivi e socio-economici che negli ultimi anni hanno subito dei cambiamenti e continuano a mutare velocemente (la classificazione è invece statica); gli ambiti di zona ad esclusiva funzione agricola dovrebbero essere individuati "solo nei contesti delle aree di Pian di Rocca, di Pian d'Alma, di Rombaia, Mortelle, ecc..." "e qualificando invece come zona a prevalente funzione agricola la rimanente parte del territorio rurale".	Le richieste contenute nell'osservazione sono di fatto già soddisfatte dal PTC adottato. Infatti lo stesso definisce tutto il territorio provinciale a "prevalente" funzione agricola, ad esclusione di quelle porzioni che i comuni riterranno opportuno individuare ad "esclusiva", sulla base dei criteri del PTC medesimo. Inoltre si ricorda che il Piano Strutturale del Comune di Castiglione della Pescaia è stato approvato con le procedure dell'Accordo di Pianificazione di cui alla L.R.1/2005 ed ha quindi già tenuto conto dei contenuti del PTC relativi alle zone oggetto dell'osservazione.	

		<p>- evidenza inoltre che dall'analisi del PTC emergono "proposte aggiornate del territorio rurale tese a limitare in esso la frazione agricola e quella non agricola e precisando così, più puntualmente, del territorio non insediativo, considerabile come territorio aperto, quello destinato effettivamente a pratiche colturali agricole da quello non destinato a tali indirizzi produttivi." Anche questa "identificazione proposta dà supporto alla necessità di perimetrare nuovamente, aggiornandoli, gli ambiti ad esclusiva e a prevalente e consente di contestare motivatamente la troppa genericità con la quale, anche per le indicazioni del PTC originario e vigente, erano state operate le scelte nel PS comunale".</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC non contiene tempi di adeguamento per i P.S. perché saranno i comuni quando li vareranno ad adeguarsi ai criteri generali del PTC medesimo; inoltre sono stati meglio articolati gli indirizzi per il territorio aperto, per il territorio rurale e per quello complementare oltre ad aver operato, per una migliore definizione dell'atto numerose riformulazioni nell'art. 23 delle Norme.</p> <p>Inoltre, si ricorda che il Piano Strutturale del Comune di Castiglione della Pescaia ha già recepito parte di tali indicazioni in fase di approvazione del proprio Piano Strutturale, svolto secondo le procedure dell'Accordo di Pianificazione di cui alla L.R.1/2005.</p>
		<p>- ritiene inoltre che l'identificazione del territorio di Castiglione della Pescaia quasi completamente in ambito T.E.T.I. possa diventare "fattore limitante per la pianificazione e lo sviluppo del territorio locale, impedendo interventi che gli strumenti urbanistici avevano previsto", ad esempio non consentendo in ambito rurale la realizzazione di strutture per attività integrative agricole o ancora la costruzione di nuovi annessi agricoli per soggetti diversi dallo IAP (consentiti solo in ambiti extra TETI).</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto tali elementi rappresentano questioni strategiche di fondanti il PTC al fine di un riequilibrio complessivo delle politiche territoriali.</p> <p>Inoltre, si ricorda che il Piano Strutturale del Comune di Castiglione della Pescaia ha già recepito tali indicazioni in fase di approvazione del proprio Piano Strutturale, svolto secondo le procedure dell'Accordo di Pianificazione di cui alla L.R.1/2005.</p>

	<p>- fa presente, per quanto concerne la diffusione della produzione delle energie rinnovabili, che la normativa del PTC adottato per le FER da solare fotovoltaico da sviluppare in territorio rurale, necessita di precisazioni in merito alla potenza di impianto ammissibile ed ai relativi aspetti di connessione alle attività agricole esercitate (con riferimento p.es. ai contenuti della circolare n. 32/E del 06 luglio 2009 emessa dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Centrale).</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC contiene criteri di carattere territoriale/ambientale e non norme fiscali cui invece si riferisce l'Agenzia delle Entrate; in tal senso sono stati distinti gli impianti per autoproduzione (v. autoconsumo) dalle centrali in riferimento ai risvolti di caratteri insediativo che gli stessi determinano sul territorio e sul paesaggio in genere.</p>
	<p>- per le FER da biomasse agricole e forestali auspica che nell'uso dei prodotti agricoli da destinare a biomasse non debba comprendere quello di cereali o produzioni destinate alla alimentazione umana e debba favorire produzioni primarie ed accessorie di carattere forestale e forestale-artificiali (impianti a ciclo breve di specie legnose arbustive ed arboree).</p>	<p>Osservazione accolta in quanto nel principio dello sviluppo sostenibile in relazione alla compatibilità ambientale è stato ritenuto compatibile lo sfruttamento delle biomasse entro il 30% della SAU complessiva provinciale al fine di garantire la prevalenza delle produzioni agricole per scopi alimentari e di allevamento.</p>	
	<p>- circa le Pinete costiere chiede che la Provincia si faccia carico delle iniziative da svolgere per assicurarne la salvaguardia ed il loro rinnovo (art. 19, c. 13 delle Norme).</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta (ora comma 10 art. 16) in quanto ciò che è richiesto è già contenuto nella strategia del PTC (comunque modificata la parola concertazione in "cooperazione").</p>	

		<p>B) Relativamente all'ambito costiero:</p> <p>- a seguito delle perimetrazioni individuate nelle carte dei sistemi dunali per le categorie SA1, SA2, SA3 e SA4 fa presente che non esistono più tratti di costa con presenza di duna mobile; in considerazione anche delle attività balneari e presenze antropiche sulla costa fa le seguenti considerazioni:</p> <p>1- chiede che il tratto di fronte al campeggio "Punta Ala" ed al campeggio "Baia Verde" da SA2 venga inserito in SA3;</p> <p>2- chiede che il tratto da "Capanna Civinini" al confine nord dello stabilimento balneare "Il Quadrifoglio", non essendo interessato da vincoli quali SIR, SIC E ZPS sia modificato da SA1 in SA3;</p> <p>3- fa presente che rimane esclusa la classificazione dell'area interessata dal porto di Punta Ala e dal nucleo retrostante che, per analogia con l'abitato di Castiglione della Pescaia, dovrebbe essere considerata in SA4;</p> <p>4- rileva che il tratto che va dal confine nord del "Camping Baia delle Rocchette" al confine nord del "Campeggio " (Che si chiama Santa Pomata) non sia da delimitare con la struttura ricettiva del camping che non arriva fino alla spiaggia; in tal senso ritiene delimitare la zona attestandosi alla fine degli scogli del "Forte delle Rocchette" al "Residence Roccamare" compresa, limitrofa verso sud al campeggio "Santa Pomata" (zona annoverata tra le strutture balneari ad alta valenza turistica dalla Regione Toscana) per la forte antropizzazione possa essere valutata SA3 e non come SA2.</p> <p>5- chiede che la parte di fronte alla lottizzazione "Roccamare" (e non le Rocchette) non essendoci passaggi a mare, strutture balneari nè ricettive, e non sussistendo la possibilità di individuare aree da destinare a parcheggio, oltre ad essere un tratto di costa selvaggia in fase di rinaturalizzazione, sia considerata SA1, anzichè SA3.</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto nella scheda n. 6 del PTC siano stati eliminati i riferimenti localizzativi delle aree a Sensibilità Ambientale del litorale e ridotte le categorie SA. da n.4 a n.3 (v. anche art. 14), rinviando quindi al Comune la loro individuazione sulla base della effettiva conformazione del sistema geomorfologico vegetazionale, in riferimento ai criteri generali contenuti nel PTC .</p> <p>Permane comunque la cat. SA.1 nel territorio provinciale, in quanto si ritiene che esistano ancora tali ambiti nel litorale, connotati da particolare pregio in cui non si rilevano trasformazioni sostanziali operate dall'uomo e tutt'ora integri o in buono stato di conservazione.</p>	
		<p>6- fa presente che, come nella precedente stesura del PTC, dalla classificazione rimane esclusa la zona compresa fra il confine sud della lottizzazione "Roccamare" e il confine nord di "Riva del Sole" dove l'Amministrazione ha intenzione di mantenere e potenziare le concessioni esistenti;</p>	<p>Osservazione accolta in quanto come già detto in precedenza, tale individuazione è stata rinviata ai comuni in riferimento all'effettivo ambito di sensibilità ambientale.</p>	

		7- chiede di estendere il perimetro delle SA3 di fronte all'abitato di Castiglione verso sud fino al confine con il Comune di Grosseto, "perché l'area è limitrofa al capoluogo, ha la possibilità di parcheggi in zone limitrofe, esistono strutture ricettive" e concessioni demaniali e perchè "non sono più individuabili sulla costa tratti di duna mobile".	Osservazione accolta in quanto come già detto in precedenza, tale individuazione è stata rinviata ai comuni in riferimento all'effettivo ambito di sensibilità ambientale.	
		Infine, chiede di poter garantire, in fase di approvazione del P.S., alle strutture ricettive fronte mare (Campeggio Punta Ala, Campeggio Baia Verde, Campeggio Santa Pomata, Residence Roccamare, Campeggio Maremma Sans Souci, Residence Riva del Sole e Campeggio Etruria) concessioni ad uso esclusivo delle attività e proporzionate ad esse senza esclusione di nessuna.		Osservazione non pertinente, in quanto Il PTC, quale piano di area vasta, fornisce indirizzi di carattere generale per tutto il territorio provinciale e non elementi puntuali quali quelli in questione di esclusiva competenza comunale.
		C) Relativamente alle osservazioni sulla Tavola 2 (quadrante 1): "aria, acqua e suolo" 1- fa presente che consultando la carta emergono, per il territorio comunale, alcune incongruenze, con quanto presente nelle carte facenti parte del PS adottato ed in fase di approvazione:		Non accolta in quanto il quadro conoscitivo della tavola 2 del PTC è caratterizzato da elementi di sintesi derivati da varie fonti informative che si ritiene opportuno conservare e mantenere. Tali conoscenze possono essere maggiormente definite nell'ambito degli strumenti di pianificazione comunale come nel caso del PS in argomento.

		<p>- <u>Aree in dissesto per frana:</u> rileva che sono state censite e perimetrate alcune aree di propensione al dissesto per frana che non trovano apparente giustificazione consultando la Tav. 2 Geomorfologia del PS adottato. Cita ad es. in località Punta Ala, tra le zone Pozzino e Molletta, a monte della S.P. 61 di P. Ala ed in alcuni versanti di Vetulonia.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto nello specifico, le aree di propensione al dissesto derivano dall'omonimo tematismo contenuto nel vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) integrato dal catasto provinciale dei dissesti. Si ricorda che tali aree si riferiscono a territori che potenzialmente possono riservare problematiche di stabilità dei versanti, ma che data la scala di definizione del PTC, quale piano di area vasta, sono o possono essere superate da elaborati di maggior dettaglio di cui al PS.</p>
		<p>- <u>Aree caratterizzate da elevata propensione al dissesto per frana:</u> rileva che sono state censite e perimetrate alcune aree che non trovano apparente giustificazione; consultando la Tav. 2 "Geomorfologia" facente parte del PS adottato, Punta Ala, le zone del Fornino- Pozzino e Molletta nel PTC sono state inserite come aree ad elevata propensione di dissesto nonostante il P.S le indichi come aree sostanzialmente stabili. All'interno delle UTOE di Castiglione della Pescaia il località Santa Maria alcune aree sono state inserite entro tali ambiti, contrastando con quanto riportato invece nelle carte di PS adottato.</p>		<p>Osservazione non accolta per le medesime considerazioni riportate al punto precedente.</p>

		<p>- <u>Ambiti di pericolosità idraulica</u>: questi coincidono sostanzialmente con i limiti riportati nelle carte facenti parte del Piano di Assesto Idrogeologico vigente. “Le aree interessate da tale pericolosità si limitano perciò alla parte terminale del fiume Bruna, dai piedi dell’abitato di Buriano, zona Piatto Lavato, sino alla foce (zona Diaccia Botrona), interessando limitate porzioni di territorio in destra idrografica del fiume a monte di Ponti di Badia e nella parte di sbocco al mare. Inoltre è presente un’ampia zona nel tratto terminale del Fosso Alma Nuovo, in prossimità dei campeggi di Baia Verde e Punta Ala. Cosa molto differente è riportata nelle tavole facenti parte del PS , nelle quali vaste zone del territorio comunale poste in prossimità dei principali corsi idrici sono inserite in area a pericolosità idraulica (elevata e molto elevata).”</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto gli ambiti di pericolosità idraulica di cui al PTC, derivano da varie fonti informative (SIT regionale, SIT provinciale, PAI ecc..) che si ritiene opportuno conservare e mantenere. Le valutazioni di dettaglio riportate nel PS in argomento, sono da ritenersi quale necessario riferimento per la scala di lavoro utilizzata nonché per l’applicazione della normativa di settore.</p>
--	--	---	--	--

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
35	43. Comune di Semproniano (Sindaco) Nota del 23.01.2010 Ns. prot. 17722 del 29.01.2010	<p>In riferimento all'energia eolica fa presente che nell'elenco dei comuni da inserire nel cosiddetto "ELENCO DEI CAPISALDI FRASTRUTTURALI" si citano solo i comuni di Scansano e Monterotondo Marittimo, cancellando Semproniano che faceva invece parte del precedente P.T.C.</p> <p>1) Chiede "di reinserire il territorio comunale di Semproniano (nell'area del crinale di Cortevicchia), così come risulta già inserito e normato all'interno del nuovo Piano regolatore comunale, nell'"ELENCO DEI CAPISALDI INFRASTRUTTURALI", considerando che non lontano da questa linea si trova la dorsale dell'alta tensione."</p> <p>2) Fa inoltre riferimento "ai crinali morfologici che rappresentano da sempre le linee di maggior ventosità e non possono essere escluse come viene indicato nel punto 9 del P.T.C. ". Chiede quindi "di non ostacolare in alcun modo, ove previsto, senza vincoli particolari, il posizionamento in cima alle colline per avere il massimo rendimento; questo considerando anche il fatto che il danno al paesaggio, se si danno si può parlare, è limitato nel tempo dato che si tratta di impianti che hanno carattere di provvisorietà (dopo 20-30 anni massimo vengono smantellati) e questa rappresenta semplicemente una grossa garanzia per il paesaggio, a differenza di costruzioni edilizie che si vedono spesso sparse per il nostro territorio e che mai saranno smantellate. Il beneficio che riceve l'ambiente, che nulla ha a che vedere con il paesaggio, è enorme dato che impediscono la diffusione in atmosfera di enormi quantità di anidride carbonica, rispetto ad altri impianti energetici."</p>	<p>Osservazione accolta ed in tal senso Semproniano è stato inserito fra i CAPISALDI FRASTRUTTURALI energetici per l'energia eolica (Scheda 10 E).</p> <p>Osservazione accolta eliminando, per una migliore definizione dell'atto, fra gli ambiti preclusi di cui al c. 9 dell'art. 34, i riferimenti ai crinali primari.</p>	

		<p>3) Ritiene che un "Altro aspetto importante ci sembra di dover diminuire la concentrazione di impianti di elevata potenza e non di aumentare, dato che dal punto di vista paesistico questo viene salvaguardato molto più da impianti distanti che concentrati, considerando anche il fatto che la nostra rete elettrica non sempre consente grandi accumuli di inserimento di nuova produzione di energia, come risulta invece da un numero elevato di grandi aerogeneratori," porta ad esempio la Germania, la Danimarca l'Inghilterra ed il sud dell'Italia.</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto il PTC ritiene che si determina minore impatto visivo nel concentrare gli impianti di grandi dimensioni in aree appositamente dedicate, anziché frammentazioni diffuse nel territorio che determinano più impegno di suolo; inoltre, si fa presente che il paesaggio toscano è preso a riferimento nel mondo e non ha senso il confronto con quello di paesi del nord Europa; il PTC intende mantenere e valorizzare quello della nostra provincia quale risorsa diffusa con caratteristiche identitarie cui è attribuito un ruolo primario come patrimonio collettivo..</p>
		<p>In riferimento al fotovoltaico ritiene di: 1) "prendere per buoni i contenuti del codice della strada che: prevedono 20 e 30 m di distanza dalle strade sovra comunali e non 150 come prevede il PTC, altrimenti un'azienda, anche se di discreta entità, viene privata della possibilità di incrementare il reddito agricolo con un impianto fotovoltaico che, per molti aspetti, oggi risulta veramente un evento eccezionale soprattutto per zone depresse come la Provincia di Grosseto."</p>	<p>Osservazione accolta e a tal fin, per una migliore definizione dell'atto, sono state eliminate le fasce di rispetto per le strade prima contenute nel PTC adottato.</p>	

		<p>2) Chiede “che non sia fatta la distinzione tra terreni a prevalente funzione agricola e quelli ad esclusiva in quanto questa ci sembra una grossa contraddizione sia con le leggi nazionale che con lo stesso PTC per i seguenti motivi:</p> <p>a) la normativa nazionale dell’agenzia delle entrate tratta la rendita della vendita di energia fotovoltaica come rendita agricola, quindi risulta difficile pensare che non siano consentiti impianti in area ad esclusiva funzione agricola, dato che per un imprenditore agricolo non è necessaria nemmeno la variante urbanistica se possiede i necessari requisiti di superficie.”</p> <p>b) la cosa risulta in contrasto anche con quanto riportato nello stesso PTC in relazione alle valutazioni del 5% di superficie da destinare al fotovoltaico, rispetto all’azienda, e, in particolare al terreno seminativo che l’azienda possiede, quindi non si capisce perché se il terreno è seminativo non venga consentito di realizzare impianti le cui rese sono considerate agricole dallo stesso Governo.”</p>		<p>L’osservazione non è accolta in quanto i criteri del PTC rivestono carattere di natura territoriale, sostenibili per definire la connessione con l’attività agricola, quali parametri idonei ad integrare i proventi delle aziende agricole fra le più soggette alla congiuntura del settore. Trattasi quindi di un parametro che serve a mantenere la prevalenza sul territorio rurale dell’attività produttiva agricola su quella energetica. Inoltre il PTC contiene criteri di carattere territoriale/ambientale e non norme fiscali cui invece si riferisce l’Agenzia delle Entrate.</p>
		<p>3) Ritiene di non capire “perché non siano state prese in considerazione le normative statali che non parlano del 5% dell’azienda da destinare al fotovoltaico, ma semplicemente di 80 ha per consentire la resa agricola alle aziende più grandi.”</p>		<p>Osservazione non accolta in quanto, oltre a quanto già espresso in precedenza, si rileva che le limitazioni poste nel PTC muovono dal principio di distinguere l’imprenditore agricolo da quello che produce energia elettrica anche se da fonti rinnovabili .</p> <p>In riferimento alla soglia del 5% la stessa è stata ritenuta quella compatibile per essere occupata dagli impianti rispetto alla SAU ai fini della connessione, nel principio dello sviluppo sostenibile del territorio provinciale.</p>

		<p>4) Ritiene che “il resto della vincolistica risulta addirittura poco coadiuvante nel far ritenere corretta la scelta di ubicazione di un impianto dato che in qualche caso terreni privi o quasi di fertilità sono proibiti per il fotovoltaico, mentre altri terreni molto più fertili sono invece destinati al fotovoltaico.”</p>	<p>Osservazione sostanzialmente accolta in quanto nella nuova formulazione dell'art. 34 e delle Schede 9 A e 13 A molti ambiti morfologici territoriali prima preclusi sono stati eliminati permanendo i riferimenti ad Isole Promontori e Coste, Riserve Naturali e aree contigue, ARPA ecc., come risorse da mantenere al fine di evitare impatti negativi o significativi sulle risorse stesse.</p>	.
--	--	--	--	---

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
36	44. Comune di Monte Argentario (Il Sindaco) Nota del 04.04.2010 Ns. Prot 57442 del 08/04/2010	<p>Nel descrivere la strada che collega i due centri maggiori dell'Argentario, Porto S. Stefano e Porto Ercole che attraversa punti panoramici di notevole bellezza rileva lo stato attuale della stessa, in parte pubblica asfaltata e fruibile per il resto pubblica e in parte privata, sterrata ed in pessime condizioni. Nel descrivere inoltre l'irraggiungibilità, evidenzia la difficoltà di percorrenza anche da parte dei mezzi di primo soccorso VV.FF., autoambulanze, etc. e per cui la Provincia si fece promotrice di un progetto di adeguamento che riusciva a coniugare il rispetto del paesaggio e degli aspetti naturalistici con le necessarie opere infrastrutturali anche in considerazione della fragilità geomorfologia di alcune aree. Pertanto chiede di inserire il completamento dell'anello dell'Argentario, quale azione strategica di livello provinciale anche per l'adeguamento del P.S. sotto forma di accordo di pianificazione.</p>	<p>Osservazione accolta e per una migliore definizione dell'atto è stato inserito quanto richiesto nella Scheda 15 A nella "Città" d'Acqua e Pietra, punto 9.</p>	

n.o.	Soggetto presentatore	Oggetto delle osservazioni e/o proposte (sintesi)	Ritenuta accoglibile	Considerazioni
37	40. Laguna Azzurra srl) Nota del 29/07/2009 Ns. Prot 129527 del 30/07/2009	<p>Nella premessa la Soc. Laguna Azzurra fa presente che lo stabilimento è stato inserito nell'elenco dei " siti di interesse nazionale" (DM dell'Ambiente del 02/12/2002 e successivo DM 26/11/2007) che comprende l'ex stabilimento industriale e l'intera superficie lagunare; che l'area da bonificare è localizzata nella Laguna di Ponente di fronte allo stabilimento (parte di competenza privata e parte di competenza pubblica). Fa riferimento ad un progetto di bonifica in corso trasmesso p.c. anche alla Provincia nel Luglio 2009, a cui rinvia. Rilevando l'alta valenza paesistica dell'area (ZPS , p.SIC, SIR, Aree Contigue a Riserva Naturale LR 49/95, DCR 256/97 e DCPn.97 /99 e 11/2006), fa presente come lo stesso prevede una serie di interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica dei luoghi la cui attuazione richiede ingenti "sforzi organizzativi progettuali e di gestione, lo sviluppo di forme di coordinamento e sinergia con le componenti pubbliche coinvolte sia nell'attuazione che nel controllo della bonifica" per le misure di contenimento degli impatti delle bonifiche sull'ambiente e sul paesaggio. A tal fine segnala che il PTC non contiene appropriate previsioni volte ad agevolare gli interventi di bonifica in corso di definizione e approvazione (Scheda 1 5 punto 5) e contiene norme (Scheda 7) in cui sono disciplinati interventi nelle aree contigue alle aree protette che potrebbero rendere non realizzabile l'intervento di bonifica in corso di approvazione da parte del Ministero.</p> <p>Nel citare il DM 152/2006 art. 252 c. 6 e le previsioni del P.S del Comune di Orbetello fa presente come il PTC adottato introduca al punto 19 della Scheda 15 un "acquario di rango nazionale" e nel medesimo punto 19 siano privilegiati altri ambiti operativi di sviluppo, secondo la società di difficile attuazione e gestione. Rileva inoltre circa il punto 5 della Scheda 15 come la creazione di un Ente di gestione della laguna con i numerosi soggetti coinvolti crei incertezza operativa ed inerzia per gli interventi di bonifica.</p>	<p>Osservazione parzialmente accolta in quanto : il PTC, quale piano di area vasta, delinea le strategie di sviluppo per l'intero territorio provinciale fra cui la riqualificazione e la valorizzazione del sistema ambientale della Laguna di Orbetello quindi anche l'elemento strategico rappresentato dalla ex SITOCO. Il PTC, non può quindi entrare nel dettaglio di elementi progettuali specifici, anche se riguardanti elementi strategici, bensì rinviare a un programma generale di interventi. In tal senso nell'accogliere in parte l'osservazione presentata, il programma complesso di cui ai punti 5 e 16 della Scheda 15 è stato riformulato, per una migliore definizione dell'atto, prevedendo come l'intera strategia porti a seguire modalità di un "programma di cooperazione" fra Enti.</p> <p>Non accolti i riferimenti alla scheda 7 per la disciplina delle aree contigue alle Aree Protette, in quanto si evidenzia come le stesse rappresentino dispositivi di tutela e salvaguardia a protezione della Riserva Naturale medesima (L 394/1991 legge quadro sulle aree protette e LR 49/1995 di attuazione) in attesa dei relativi Piano di Gestione. Inoltre la Provincia, tramite il PTC , non pone divieti agli interventi di bonifica e messa in sicurezza, anzi li ritiene auspicabili e necessari; a tale fine il progetto presentato, dovrà essere valutato dagli uffici deputati della Provincia, quale Ente competente in materia: ZPS , pSIC, SIR, Aree Contigue a Riserva Naturale LR 49/95, DCR 256/97 e DCPn.97/99 e 11/2006.</p>	

		<p>Chiede pertanto :</p> <p>1) di aggiungere laddove si indica "per gli altri imprenditori" l'obiettivo di "completare la bonifica dei siti inquinanti" apposita previsione che specifichi relativamente alla bonifica del SIN ex SITOCO l'approvazione del progetto di bonifica, trattandosi di intervento di interesse pubblico potrà comprendere anche interventi in variante alle Norme del PTCP in conformità alla normativa vigente;</p> <p>2) di svincolare la procedura di alta valenza culturale per la ex SITOCO dalla definizione del programma complesso di cui al punto 5 prevedendo, in sua sostituzione, una autonoma forma di concertazione fra Comune, Provincia e Regione (come anche indicato nel P.S. del Comune di Orbetello) da attuarsi al momento della promozione del concorso di idee e di prevedere che detta forma di concertazione debba tener conto della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento e pertanto:</p>	<p>In riferimento all'osservazione n.1 si rileva che per i motivi già espressi, non può essere accolto l'inserimento di un progetto specifico in variante alle norme di un Piano che detta indirizzi di carattere strategico generale.</p> <p>2)In riferimento all'osservazione n.2 si precisa che l'alta valenza culturale scaturisce dall'importanza che il complesso riveste e per il quale il PTC persegue un programma di cooperazione che sviluppi e porti a compimento in maniera integrata una pluralità di intese, in più fasi, che esigono un'azione congiunta fra Enti. Comunque, per una migliore definizione dell'atto, dalla scheda 15 punto 5 per quanto concerne l'espletamento coordinato di una serie di impegni, è stato eliminato il riferimento agli attori e relative competenze.</p>	
--	--	---	---	--

		<p>a) di modificare il punto 16 della medesima scheda eliminando l'inciso " da inquadrare nell'ambito del programma complesso di cui al precedente punto 5 relativo a questa stessa Città (cui si rimanda per quanto concerne le modalità di attuazione");</p> <p>b) di eliminare al punto 19 l'inciso iniziale" nell'ambito del programma complesso di cui ai precedenti punto 5 e 16 relativi a questa stessa Città (cui si rimanda per quanto concerne le modalità di attuazione)" nonché eliminare l'inciso finale " per le modalità di attuazione cfr punto 5 relativo a questa stessa Città".</p> <p>c) di prevedere pertanto al punto 19 che "Lo sviluppo delle strategie di valorizzazione dovrà essere definito in apposita intesa fra Comune Provincia e Regione da attuarsi al momento della promozione del concorso di idee di cui al punto 16 tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica delle previsioni";</p> <p>3) di eliminare dal punto 19 le previsioni " l'acquario di rango nazionale" e gli " ambiti operativi da privilegiare" eliminando l'inciso da "Il principale fattore (.....) fino ad "attività produttive", ritenendo che le funzioni da privilegiare debbano essere definite, invece, in sede di autonoma concertazione sullo sviluppo della SITOCO di cui al precedente punto 2 lett. c).</p>	<p>a), b) accolta la richiesta di eliminazione del "programma complesso", come già detto, e sostituito da un "programma di cooperazione", quindi nei fatti da un'intesa, che meglio delinea il principio di sussidiarietà (v. anche punto 5).</p> <p>c) Non accolta la richiesta delle modalità di attuazione al momento del concorso di idee, in quanto la fase progettuale scaturisce dalle previsioni territoriali e pianificatorie dei vari Enti (PIT, PTC e P.S.) e non viceversa. Il PTC pone in tal senso obiettivi e strategie di carattere generale, la cui attuazione sarà "concertata" con gli altri soggetti pubblici.</p> <p>3) Accolta, per una migliore definizione dell'atto, la richiesta di eliminazione dell'acquario di rango internazionale, mentre sono state mantenute le strategie di sviluppo del punto 19, in quanto l'intervento nel suo complesso assume un carattere strategico per gli obiettivi di sviluppo della "Città", che privilegia comunque funzioni produttive e di ricerca per la ex SITOCO, rinviando per le indicazioni previsionali ad un programma, come più volte detto, di cooperazione fra Enti.</p>	
--	--	--	---	--